REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 32 DEL 6 NOVEMBRE 2019 AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 45 DEL 6 NOVEMBRE 2019

SO 32

Anno LVI S.O. n. 32

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPReg. n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

19_SO32_1_LRE_16_1_TESTO

Legge regionale 4 novembre 2019, n. 16
Misure finanziarie intersettoriali.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art. 1 disposizioni di carattere finanziario

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di cui alla annessa Tabella A1 relativa alle entrate regionali.
2. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di entrata e alle Missioni e ai Programmi di spesa di cui alla annessa Tabella A2 relativa all'aggiornamento delle previsioni di cassa.

Art. 2 attività produttive

1. Ai sensi dell'articolo 5 bis, commi 4, lettera j) e 4 bis, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), PromoTurismoFVG, in relazione al distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e all'aggregazione dello stesso alla Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla legge 5 dicembre 2017, n. 182 (Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli Venezia Giulia), è autorizzata a porre in essere tutti gli interventi necessari all'adeguamento degli impianti di risalita e delle piste da sci siti nel Comune di Sappada.
2. Per le finalità di cui al comma 1, L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a PromoTurismoFVG un contributo a sostegno degli oneri derivanti dagli interventi manutentivi di carattere straordinario necessari per garantire il tempestivo avvio della stagione invernale 2019/2020, nonché gli oneri per la progettazione relativa agli investimenti necessari all'adeguamento degli impianti di risalita e delle piste da sci.
3. Per le finalità di cui al comma 2 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla allegata Tabella B di cui al comma 7.
4. Al comma 10 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), le parole <<accordi di programma>> sono sostituite dalle seguenti: <<Accordi per l'innovazione>> e le parole <<ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Legge sul procedimento amministrativo)>>.
5. Al comma 15 dell'articolo 2 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), le parole <<fino al 31 dicembre dell'anno in cui è fissata l'ultima scadenza per la restituzione delle anticipazioni di cui al comma 11>> sono sostituite dalle seguenti: <<fino al 31 dicembre 2020>>.
6. Al fine di assicurare alle piccole e medie imprese le più ampie opportunità di fruizione delle garanzie per l'accesso al credito, nelle more della revisione organica del sistema regionale di garanzia alle imprese, per l'anno 2019 le domande di assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 7, comma 34, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), possono essere presentate fino al 28 novembre 2019. Il riparto delle risorse è effettuato entro il 28 dicembre 2019 con riferimento ai parametri stabiliti dal regolamento d'attuazione rilevati alla data di chiusura dell'esercizio contabile nel 2018.

7. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella B.

Art. 3 risorse agroalimentari, forestali e ittiche e montagna

1. Per favorire il riassetto economico e finanziario della Cantina di Rauscedo società cooperativa agricola, è consentita la rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti erogati alla Cantina con le disponibilità del Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo, da realizzarsi con uno specifico accordo tra la Cantina e le banche creditrici per la sospensione, fino al termine massimo del 31 dicembre 2020, del pagamento delle quote di ammortamento dei finanziamenti medesimi. Le operazioni di sospensione determinano la traslazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti oggetto dell'accordo per un periodo corrispondente a quello della sospensione.
2. L'aiuto per la rimodulazione dei piani di ammortamento di cui al comma 1 è concesso alla Cantina di Rauscedo a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
3. La domanda di rimodulazione dei piani di ammortamento di cui al comma 1 è presentata dalla Cantina all'Amministratore del Fondo ed è corredata della documentazione comprovante l'accordo di cui al comma 1 e della dichiarazione della Cantina relativa agli aiuti percepiti a titolo di "de minimis" nell'anno in corso e nei due anni precedenti.
4. Alle finalità previste al comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo).
5. Le domande di contributo di cui all'articolo 3, comma 15, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), possono essere presentate entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Per le finalità previste al comma 5 si provvede a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le domande presentate nel 2019 per migliorare i sistemi di stoccaggio finalizzati all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 29/2018, con le risorse destinate nell'anno 2020 per la medesima finalità.
8. Per le finalità previste al comma 7 si provvede a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
9. Al fine di salvaguardare le condizioni di sicurezza e il regolare funzionamento della Riserva Naturale Lago di Cornino, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 50.000 euro al Comune di Forgaria del Friuli per la realizzazione di opere urgenti dal punto di vista igienico sanitario.
10. Gli interventi di cui al comma 9 sono finalizzati alla manutenzione straordinaria dei locali della Riserva, con particolare riguardo all'adeguamento delle strutture e degli impianti di refrigerazione, conservazione, pulizia e disinfestazione delle carcasse degli animali rinvenuti e dei mezzi di trasporto ad esse adibiti.
11. La domanda del finanziamento di cui al comma 9 è presentata al Servizio competente in materia di biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali ed ittiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
12. Il finanziamento è concesso entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 11. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione della spesa. Il finanziamento è liquidato in via anticipata in un'unica soluzione entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuto inserimento dell'intervento nell'elenco annuale delle opere pubbliche del beneficiario.
13. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo, si applicano le disposizioni della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
14. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 26.

15. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali), è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 26.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni di Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo un contributo integrativo per il completo scorrimento delle graduatorie approvate nel 2019, in attuazione dell'articolo 2, comma 8, della legge regionale 29/2018, per il sostegno delle famiglie utenti del servizio di distribuzione di aria propanata.
17. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 16 è inviata al Servizio competente in materia di montagna, tramite posta elettronica certificata, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'indicazione dell'entità del contributo richiesto.
18. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.
19. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa di 12.735 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 26, e altresì si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
20. Per garantire la sopravvivenza delle popolazioni di api alla luce delle condizioni avverse che hanno determinato una produzione di miele insufficiente per il loro nutrimento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti per il rimborso delle spese sostenute nel periodo dall'1 marzo al 15 novembre 2019 per l'acquisto di prodotti adeguati all'alimentazione di soccorso delle api agli apicoltori iscritti all'Anagrafe apistica nazionale in possesso di partita IVA agricola.
21. Gli aiuti di cui al comma 20 sono concessi in conformità al Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione, del 21 febbraio 2019, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.
22. Gli aiuti di cui al comma 20 sono erogati per il tramite degli Organismi associativi tra apicoltori di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), di seguito Consorzi, anche a favore degli apicoltori non iscritti ai medesimi.
23. I Consorzi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari una relazione riepilogativa in cui sono riportati, per ciascun apicoltore richiedente e in possesso dei requisiti di cui al comma 20, il numero di alveari e il numero di sciami presenti nell'Anagrafe apistica nazionale al 31 dicembre 2018, la spesa totale sostenuta, la spesa ammessa a contributo nel limite massimo di 10 euro per alveare e di 5 euro per sciame nonché l'entità del contributo richiesto nei limiti del massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 1408/2013. Alla relazione sono allegate le domande di aiuto, sottoscritte da ciascun apicoltore e redatte secondo il modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente e pubblicato sul sito istituzionale della Regione, unitamente alla documentazione comprovante le spese sostenute nel periodo di cui al comma 20.
24. Con decreto del Direttore del Servizio competente, entro novanta giorni dalla scadenza di cui al comma 23, sono ripartite le risorse disponibili fra i beneficiari in misura proporzionale al contributo da ciascuno richiesto ed è disposta l'erogazione del contributo concesso a ciascun beneficiario per il tramite del Consorzio di riferimento.
25. Per le finalità previste dal comma 20 è destinata la spesa di 85.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 26.
26. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella C.

Art. 4 difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario nel rispetto della regola del "de minimis" all'Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di attività aventi come obiettivo la promozione della cultura del risparmio energetico, nonché attività di consu-

lenza, informazione e formazione presso le imprese e le pubbliche amministrazioni per comunicare gli strumenti di incentivazione e di promozione finalizzati al risparmio energetico, a livello regionale, statale e comunitario, con particolare riferimento agli interventi di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 (Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili).
2. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e l'Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia è stipulata una convenzione da approvare con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia.
3. Per le finalità previste dal comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
4. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), è abrogato.
5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella D.

Art. 5 assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lestizza un contributo straordinario per l'attuazione di misure idonee a garantire la sicurezza della viabilità, anche mediante la realizzazione di una viabilità alternativa, al fine di risolvere le criticità che si manifestano costantemente in occasione delle manifestazioni della Pattuglia Acrobatica Nazionale "Frecce Tricolori".
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 350.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2019 e 50.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità ed infrastrutture stradali) -Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 8.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ed erogare i contributi in materia di politiche abitative in attuazione del disposto di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), anche a fronte delle istanze di modifica dell'iniziativa pervenute oltre il termine ivi indicato purché entro il 31 gennaio 2020.
5. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), è sostituito dal seguente:
<<2. La Regione è autorizzata a sottoscrivere un'intesa con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale per definire le modalità attuative dell'inserimento del porto di Monfalcone nel Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e il subentro nella gestione delle attività del porto di Monfalcone, in attuazione del principio di leale collaborazione istituzionale. La gestione delle attività previste dall'intesa avviene nel rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale. I canoni per le concessioni demaniali, per l'occupazione temporanea di aree e banchine, per le autorizzazioni allo svolgimento di operazioni o servizi portuali e ogni altra entrata afferente alla gestione del porto vengono riscossi direttamente dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale che li reimpiega per interventi di sviluppo del porto di Monfalcone sulla base degli strumenti ordinari di programmazione.>>.
6. Alla legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 (Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa), sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
<<Art. 9 bis entrata in vigore del Biciplan UTI e Biciplan
1. I piani di cui agli articoli 8 e 9 entrano in vigore successivamente al Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI) di cui all'articolo 7.>>;
b) dopo il comma 2 dell'articolo 14 è inserito il seguente:
<<2 bis. In attesa dell'entrata in vigore dei Piani di cui agli articoli 8 e 9 la Regione finanzia le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a) e b).>>.
7. Alle finalità di cui all'articolo 14, comma 2 bis, della legge regionale 8/2018, come inserito dal comma 6, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità)

- Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

8. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella E.

Art. 6 beni e attività culturali, sport e tempo libero

1. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sull'avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni espositive e altre attività culturali nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, approvati con deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2018, n. 1976, possono essere rendicontate fino al termine del 31 ottobre 2020.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi nell'anno 2018 ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), ancorché i beneficiari non abbiano presentato il rendiconto dei contributi medesimi entro il termine fissato nel decreto di concessione.

3. Per le finalità di cui al comma 2 i beneficiari dei contributi presentano al Servizio competente in materia di attività sportive, entro il 30 novembre 2019, domanda di conferma del contributo corredata della documentazione giustificativa della spesa di cui all'articolo 10 del regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 8/2003, emanato con decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 201.

4. Entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda il Servizio provvede a confermare i contributi e ad approvare il rendiconto.

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), sono aggiunti i seguenti:

<<3 bis. Ai fini del comma 2, il Comitato regionale del CONI presenta alla struttura regionale competente in materia sport domanda di incentivo corredata di una relazione illustrativa delle attività proposte e il cronoprogramma realizzativo, unitamente a un elenco analitico delle spese da sostenere, riconducibili alle fattispecie di cui al comma 3 ter.

3 ter. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le seguenti tipologie di spese:

a) compensi e rimborso spese, vitto e trasferimento per formatori, esperti di educazione motoria, project manager, collaboratori;

b) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature;

c) cancelleria, spese postali e telefoniche;

d) costi di promozione, stampa di materiale per la pubblicizzazione dell'attività;

e) spese per l'assistenza sanitaria strettamente inerenti l'attività;

f) oneri per coperture assicurative;

g) costi relativi al materiale didattico.

3 quater. Le modalità di erogazione degli incentivi di cui al comma 2 sono definite nei provvedimenti di concessione.>>.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 27, commi da 3 bis a 3 quater, della legge regionale 13/2018, come aggiunte dal comma 5, trovano applicazione anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Dopo il comma 4 dell'articolo 58 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), è aggiunto il seguente:

<<4 bis. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, in deroga all'articolo 57, comma 1, della legge regionale 14/2002, liquida ed eroga in via anticipata i contributi di cui al comma 1, non ancora pagati alla data del 30 settembre 2019.>>.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Lignano Sabbiadoro il contributo di 640.000 euro convertito, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), per i lavori di ampliamento dell'impianto polisportivo Teghil - II lotto.

9. Per le finalità di cui al comma 8 il Comune di Lignano Sabbiadoro presenta alla struttura competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato dell'intervento.

10. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede alla conferma del contributo e alla fissazione di nuovi termini di aggiudicazione, inizio e ultimazione dei lavori e di rendicontazione del contributo stesso.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Resia il contributo di 146.500 euro, convertito ai sensi dell'articolo 29, comma 5, della legge regionale 13/2014, per l'intervento di

adeguamento e sistemazione delle tribune del campo sportivo comunale.
12. Per le finalità di cui al comma 11 il Comune di Resia presenta alla struttura competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato dell'intervento.
13. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede alla conferma del contributo e alla fissazione di nuovi termini di aggiudicazione, inizio e ultimazione dei lavori e di rendicontazione del contributo stesso.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi ai sensi del bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2018, n. 244, ai Comuni di Latisana e Remanzacco.
15. Per le finalità di cui al comma 14 i Comuni presentano alla struttura competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza volta a ottenere la conferma del contributo.
16. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede alla conferma dei contributi e alla fissazione di un nuovo termine per la trasmissione della determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori principali.
17. In deroga a quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, e dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia), nonché a quanto disposto dagli articoli 6, 7 e 14 del decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2018, n. 105 (Regolamento recante la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale ed i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 2006, n. 10), per l'anno 2019 si prescinde dai pareri del Comitato tecnico scientifico per gli Ecomusei ivi previsti.
18. Per l'anno 2019 l'Amministrazione regionale sostiene la gestione e lo sviluppo degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale mediante la concessione di contributi destinati unicamente al sostegno dei programmi di attività degli Ecomusei medesimi.
19. Il termine previsto dal regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 10/2006, emanato con decreto del Presidente della Regione 105/2018, è fissato, per l'anno 2020, dall'1 al 29 febbraio dell'anno medesimo.
20. All'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 40 è sostituito dal seguente:
<<40. Al fine di potenziare l'attrattività turistica e culturale del territorio regionale, la Regione è autorizzata a concedere incentivi ai Comuni, alle Associazioni culturali e agli enti ecclesiastici, proprietari di immobili o aree site nel territorio regionale su cui insistono siti archeologici paleocristiani minori, per la realizzazione di interventi di valorizzazione dei siti medesimi. I siti oggetto di finanziamento sono individuati d'intesa tra l'Amministrazione regionale e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del FVG del Ministero per i beni e le attività culturali per il Friuli Venezia Giulia.>>;
b) il comma 41 è sostituito dal seguente:
<<41. Gli incentivi di cui al comma 40 sono concessi con la procedura automatica di cui all'articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>;
c) dopo il comma 41 sono inseriti i seguenti:
<<41 bis. Gli incentivi di cui al comma 40 sono concessi, entro il limite massimo di 300.000 euro, in misura pari al 100 per cento delle spese ammissibili. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'intervento descritto nella domanda di incentivo, chiaramente riferibili al periodo di realizzazione dello stesso, sostenute successivamente alla presentazione della domanda ed entro il termine di presentazione del rendiconto, dal soggetto richiedente l'incentivo e rientranti nelle categorie individuate dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
41 ter. Sono ammissibili a incentivo gli interventi di valorizzazione, come definita dall'articolo 6 del decreto legislativo 42/2004, dei siti archeologici paleocristiani minori individuati ai sensi del comma 40.
41 quater. Le domande per la concessione degli incentivi di cui al comma 40, corredate del quadro economico dell'intervento da realizzare, sono inviate alla Direzione centrale competente in materia di beni culturali entro il 31 ottobre di ogni anno, a pena di inammissibilità.
41 quinquies. L'ufficio competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle domande, registrate secondo l'ordine cronologico di ricevimento. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda l'incentivo è concesso, sulla base del quadro economico di cui al comma 41 quater, nei limiti di cui al comma 41 bis e delle risorse disponibili. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'incentivo è disposta secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande medesime.
41 sexies. Per la concessione e la erogazione dei contributi di cui al comma 40, si applicano le disposizio-

ni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002.>>.

21. In sede di prima applicazione, per l'anno 2019, le domande per la concessione degli incentivi di cui all'articolo 7, comma 40, della legge regionale 13/2019, come sostituito dalla lettera a) del comma 20, sono inviate alla Direzione centrale competente in materia di beni culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di inammissibilità.

22. Alle finalità di cui all'articolo 7, comma 40, della legge regionale 13/2019, come sostituito dalla lettera a) del comma 20, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

23. Il Comune di Montereale Valcellina è autorizzato a destinare il contributo di 50.000 euro, concesso ai sensi dell'articolo 7, comma 100, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), per interventi di manutenzione straordinaria alla copertura dell'edificio accessorio alla centrale "Antonio Pitter" di Malnisio, anche al finanziamento della progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria del medesimo edificio.

24. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Montereale Valcellina presenta al Servizio competente in materia di beni culturali la domanda volta a ottenere la fissazione dei nuovi termini di ultimazione dell'intervento finanziato e di rendicontazione del relativo contributo, corredata del cronoprogramma aggiornato dell'intervento medesimo e del quadro economico complessivo dell'opera.

25. Alla lettera d) del comma 29 dell'articolo 7 della legge regionale 13/2019, dopo le parole <<promotori dei progetti>> sono aggiunte le seguenti: <<, gli eventuali obblighi in capo a essi e le misure sanzionatorie per il mancato rispetto dei medesimi>>.

26. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 236 (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 "Norme regionali in materia di beni culturali"), gli enti gestori delle biblioteche riconosciute di interesse regionale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento medesimo presentano le domande di contributo per l'anno 2020 nel periodo compreso tra l'1 novembre 2019 e il 31 gennaio 2020.

27. La relazione riepilogativa da allegare, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Regione 236/2016, alla domanda di contributo presentata per l'anno 2020, è riferita a tutte le attività e le iniziative svolte nell'anno 2018, ancorché non finanziate.

28. In relazione al disposto di cui al comma 26 sono rendicontabili, qualora ammissibili, tutte le spese pertinenti allo svolgimento del programma annuale di attività allegato alla domanda di contributo, ivi comprese quelle generate nel periodo compreso fra l'1 gennaio 2020 e la data di presentazione della domanda medesima.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare il saldo dei contributi concessi ai sensi del bando per la valorizzazione dei siti di archeologia industriale nel Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto n. 3319/CULT del 16 settembre 2009, accertata l'ultimazione degli interventi finanziati e il perseguimento dell'interesse pubblico sotteso alla loro realizzazione, ancorché i beneficiari dei contributi non abbiano soddisfatto ovvero abbiano soddisfatto parzialmente uno o più dei criteri previsti all'articolo 11 del bando medesimo.

30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 50.000 euro annui, concesso al Comune di Majano con decreto n. 5083/CULT del 27 novembre 2009, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), finalizzato alla realizzazione dell'intervento denominato "ex ospedale S. Giovanni da Gerusalemme: restauro, consolidamento strutture, finiture, muro di recinzione 3° lotto", già confermato con decreto n. 4154/CULT/2018 ai sensi dell'articolo 6, comma 18, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015).

31. Per le finalità di cui al comma 30 il Comune di Majano presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata del cronoprogramma aggiornato dell'intervento.

32. Il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza di cui al comma 31, provvede a confermare il contributo e a fissare, in coerenza con quanto indicato nel nuovo cronoprogramma trasmesso dal Comune di Majano, i nuovi termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione della relativa spesa.

33. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella F.

Art. 7 lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia

1. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è inserito il seguente:
<<3 ter. I benefici di cui al comma 1 sono concessi, nel rispetto delle previsioni del regolamento di cui al comma 2, anche nell'ipotesi di stipulazione del contratto di espansione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 148/2015, tenuto conto dei periodi di fruizione dei benefici di cui al comma 1 anteriori all'applicazione del contratto di espansione e a condizione che sia intervenuta la concessione da parte del competente organo nazionale a favore dell'impresa richiedente dell'intervento straordinario di integrazione salariale conseguente alla stipulazione del contratto di espansione.>>.
2. Per le finalità di cui al comma 3 ter dell'articolo 21 della legge regionale 11/2009, come inserito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
3. In sede di prima attuazione dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), nelle more dell'adozione degli atti previsti dagli articoli 30 ter, comma 1, lettere a) e b), 30 sexies, comma 2, lettera a), 30 octies, commi 1, lettera b) e 3, e 30 duodecies della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), nonché dall'articolo 15, comma 4, della legge regionale 29/2018, le risorse previste dall'articolo 15, comma 6, della citata legge regionale 29/2018 sono utilizzate per le attività di competenza dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa tramite atti adottati dal Direttore generale della stessa a valere sul bilancio regionale, con il supporto tecnico-amministrativo degli Uffici regionali con competenze in materia di procedure di selezione e gestione di fondi regionali, individuati nell'ambito delle funzioni di coordinamento del Direttore generale della Regione.
4. Per le finalità di cui al comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
5. Al comma 16 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), dopo le parole <<lenghe furlane>>, sono aggiunte le seguenti: <<, all'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa>>.
6. Al comma 14 dell'articolo 8 della legge regionale 29/2018 le parole <<nel periodo dal 15 aprile al 15 ottobre 2019>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel periodo dal 15 aprile al 31 dicembre 2019>>.
7. Al comma 15 dell'articolo 8 della legge 29/2018 le parole <<entro il 15 novembre 2019>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 28 febbraio 2020>>.
8. Al comma 21 dell'articolo 8 della legge regionale 29/2018 le parole <<55 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<50 per cento>>.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Polo Tecnologico di Pordenone società consortile per azioni un contributo per la realizzazione dei lavori di ampliamento della sede adibita a parco scientifico e tecnologico regionale e per l'eventuale fornitura di arredi e attrezzature.
10. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 9 è presentata, prima dell'inizio dei lavori, alla Direzione centrale competente in materia di ricerca, corredata della relazione illustrativa degli interventi da realizzare e dell'elenco dei costi.
11. Il contributo di cui al comma 9 rientra nella disciplina degli aiuti di Stato ed è concesso ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili riferiti ai costi degli investimenti materiali.
12. Per le finalità previste dal comma 9 è destinata la spesa di 415.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 20.
13. Al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia e con riferimento alle domande presentante entro i termini previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 0128/Pres. (Regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia di cui all'articolo 9, commi 18 e 19, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)), ma viziate da irregolarità che ne impediscono l'accoglimento, i soggetti gestori possono presentare domanda entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
14. Per accedere al contributo di cui al comma 13 i destinatari presentano la domanda, completa delle informazioni necessarie a procedere alla ripartizione delle risorse, alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia.

15. Per la ripartizione delle risorse disponibili per le finalità di cui al comma 9 e per l'erogazione e la concessione dei contributi, si applicano le previsioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 0128/Pres.
16. Per le finalità di cui al comma 13 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
17. Al comma 5 bis dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), dopo le parole <<lenghe furlane>> sono aggiunte le seguenti: <<, all'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa>>.
18. Al comma 22 dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), dopo le parole <<dei costi complessivamente iscritti a conto economico.>> è aggiunto il seguente periodo: <<In sede di avvio dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, al fine di garantire lo svolgimento delle attività di competenza previste dall'articolo 30 quater della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), tale percentuale massima è fissata nel 40 per cento.>>.
19. Al comma 17 dell'articolo 8 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento di bilancio per gli anni 2019-2021), le parole <<entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 31 marzo 2020>>.
20. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella G.

Art. 8 salute e politiche sociali

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" l'importo di 900.000 euro per l'anno 2019 per sostenere, attraverso la struttura Area Welfare di Comunità di cui all'articolo 9, comma 53, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), il sistema di mobilità e accessibilità a favore delle persone con disabilità.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), che operano sul territorio regionale e iscritti, nelle more dell'attivazione del Registro Unico Nazionale Terzo Settore, nei rispettivi registri o albi regionali o nazionali ove esistenti, e aventi quali esplicite finalità statutarie la tutela e la promozione sociale delle persone con disabilità, possono beneficiare di un contributo per sostenere gli oneri connessi all'acquisto di autoveicoli di categoria M1 e M2 allestiti per il trasporto di persone con disabilità.
3. L'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" - Area Welfare di Comunità pubblica un avviso almeno trenta giorni prima della presentazione delle domande per l'accesso al contributo di cui al comma 2 attraverso una procedura valutativa a sportello. Le domande sono gestite secondo l'ordine cronologico di presentazione e nel caso i fondi non siano disponibili, la concessione avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
4. Sono ammissibili le spese sostenute, ai sensi del comma 2 nel corso dell'anno 2019, precedentemente alla pubblicazione dell'avviso.
5. Il trasferimento di cui al comma 1 è disposto in un'unica soluzione in via anticipata. Con il decreto di trasferimento sono stabiliti il termine e le modalità di rendicontazione.
6. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa 900.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 9.
7. I commi dal 29 al 30 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono abrogati.
8. Con decorrenza di effetti dall'1 gennaio 2020, alla legge regionale 26 luglio 1996, n. 26 (Disciplina del servizio del telesoccorso-telecontrollo), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 3 le parole <<o semigratuita, in relazione alle condizioni economiche previste da apposite direttive regionali>> sono soppresse;
b) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 è abrogata.
9. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella H.

Art. 9 autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione

1. In via di interpretazione autentica del disposto del secondo periodo del comma 1 quater dell'articolo

31 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), la quantificazione della sanzione ivi prevista è operata sulle risorse assegnate ai Comuni nell'esercizio in cui si è verificato l'inadempimento.
2. Al comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), le parole <<fatto salvo il caso in cui vi sia l'accordo tra le amministrazioni interessate solo per documentate motivazioni di salute e assistenza famigliare>> sono sostituite dalle seguenti: <<fatto salvo il caso in cui vi sia l'accordo tra le amministrazioni interessate>>.
3. Al fine di ridurre i tempi di accesso agli impieghi nelle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2021 e fermo restando, per l'anno 2019, quanto previsto dall'articolo 46, comma 4 bis, secondo periodo, della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), le procedure concorsuali bandite dalle amministrazioni medesime e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 23 della legge regionale 18/2016.
4. Per il centenario di fondazione della Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere per l'anno 2019 il programma di eventi e di manifestazioni organizzate per la celebrazione di tale evento per un importo di 50.000 euro.
5. Il programma di eventi e di manifestazioni di cui al comma 4 deve essere realizzato e completato entro il 31 dicembre 2019. La Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine presenta la domanda per la concessione del finanziamento al Servizio competente in materia di lingue minoritarie entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del programma degli interventi e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Il finanziamento può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
6. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 9.
7. Per il solo anno 2019 non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 31, comma 1 quater, della legge regionale 18/2015.
8. Al comma 25 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), dopo le parole <<31 dicembre 2019>> sono aggiunte le seguenti: <<e sono prorogabili, per un periodo massimo di nove mesi, con decreto del direttore del Servizio competente in materia di finanza locale, su domanda motivata del Comune>>.
9. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella I.

Art. 10 patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa di 40.000 euro per gli oneri amministrativi e contabili propedeutici alla chiusura definitiva del Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) "Net Europe - IT & Public Administration GEIE", costituito con deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 2009, n. 1186 (Adesione al GEIE denominato "Net Europe-IT & Public Administration").
2. L'erogazione della spesa a favore del Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) "Net Europe - IT & Public Administration GEIE", è a carico del Servizio sistemi informativi, digitalizzazione ed e-government della Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 2 (Cooperazione territoriale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 5.
4. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), le parole <<tre annualità>> sono sostituite dalle seguenti: <<due annualità>>.
5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di

cui all'allegata Tabella J.

Art. 11 finanze e altre norme intersettoriali

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a integrare temporaneamente le risorse a disposizione della gestione fuori bilancio "Fondo POR FESR 2014-2020" di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale), al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse stesse a fronte delle economie e dei disimpegni sulle somme riaccertate disposti nell'anno.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla gestione fuori bilancio "Fondo POR FESR 2014-2020" un'anticipazione per il medesimo anno di cui al comma 1 di importo non superiore alle economie e disimpegni di cui al comma 1.

3. La gestione fuori bilancio "Fondo POR FESR 2014-2020" restituisce all'Amministrazione regionale la somma di cui al comma 2 entro il 31 dicembre dell'anno seguente a quello della concessione.

4. Per le finalità previste dal comma 2 è destinata la spesa di 5.121.062,33 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 8.

5. Le entrate di cui al comma 3, pari a 5.121.062,33 euro per l'anno 2020, sono accertate e riscosse al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 50300 (Riscossione di crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021 con riferimento alla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 1.

6. In via di interpretazione autentica, l'articolo 83, comma 1, della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), deve intendersi nel senso che, in caso di ritardo nel pagamento di cui all'articolo 12, quarto comma, della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), sulla somma dovuta non si applica alcuna maggiorazione, salvi, in ogni caso, gli interessi legali.

7. In riferimento ai ritardati pagamenti maturati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 6/2019, l'articolo 83, comma 1, della legge regionale 6/2019, come interpretato dal comma 6, si applica ai procedimenti sanzionatori nei quali, alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale, non sia stata disposta la trasmissione del ruolo ai sensi dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

8. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella K.

Art. 12 riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella M.

2. Per consentire la conclusione dei procedimenti facenti capo alle soppresse Province, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere agli aventi diritto la somma complessiva di 520.000 euro dovuti a seguito della sentenza n. 383/2019 della Corte d'Appello di Trieste relativa a procedura di esproprio di immobili transitati in proprietà all'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine.

3. È riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio conseguente alla sentenza di cui al comma 2 ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 118/2011.

4. Per le finalità previste dal comma 2 è destinata la spesa di 520.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

5. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella L.

Art. 13 copertura finanziaria e allegati contabili di cui al decreto legislativo 118/2011

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da B a L, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da B a L e dagli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 1, Tabella A1.

2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011 è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8

del medesimo decreto legislativo.
3. Il prospetto esplicativo degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso a debito, previsto nella nota integrativa allegata alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 30 (Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021), è aggiornato in coerenza alle variazioni intervenute; conseguentemente il prospetto aggiornato è quello di cui all'allegata Tabella N.

Art. 14 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 4 novembre 2019

FEDRIGA

TABELLA A1 - ENTRATE REGIONALI RELATIVA ALL' ARTICOLO 1

Titolo: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia: 20101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

CASSA:	---	2019:	80.800,00	2020:	3.018.340,00	2021:	31.418,00
		2022:	31.418,00	2023:	31.418,00	2024:	31.418,00
		2025:	31.418,00				

Totale Titolo: 2

CASSA:	---	2019:	80.800,00	2020:	3.018.340,00	2021:	31.418,00

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia: 30100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

CASSA:	---	2019:	---	2020:	-40.000,00	2021:	-40.000,00

Tipologia: 30300 INTERESSI ATTIVI

CASSA:	---	2019:	472.000,00	2020:	---	2021:	---

Totale Titolo: 3

CASSA:	---	2019:	472.000,00	2020:	-40.000,00	2021:	-40.000,00

Titolo: 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Tipologia: 50300 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

CASSA:	---	2019:	---	2020:	5.121.062,33	2021:	---

Totale Titolo: 5

CASSA:	---	2019:	---	2020:	5.121.062,33	2021:	---

Titolo: 6 ACCENSIONE PRESTITI

Tipologia: 60300 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

CASSA:	---	2019:	-42.641.875,73	2020:	34.310.173,43	2021:	8.331.702,30

Totale Titolo: 6

CASSA:	---	2019:	-42.641.875,73	2020:	34.310.173,43	2021:	8.331.702,30

Titolo: 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Tipologia: 90100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

TABELLA A1 - ENTRATE REGIONALI RELATIVA ALL' ARTICOLO 1

CASSA:	---	2019:	150.000,00	2020:	---	2021:	---

Totale Titolo: 9

CASSA:	---	2019:	150.000,00	2020:	---	2021:	---

TABELLA A2 - CASSA RELATIVA ALL' ARTICOLO 1

Titolo: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia: 20101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

CASSA:	-101.883,39	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Tipologia: 20105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

CASSA:	-22.405,84	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Titolo: 2

CASSA:	-124.289,23	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia: 30100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

CASSA:	-1.662,58	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Tipologia: 30300 INTERESSI ATTIVI

CASSA:	472.001,25	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Tipologia: 30500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

CASSA:	-8.250,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Titolo: 3

CASSA:	462.088,67	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Titolo: 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tipologia: 40200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

CASSA:	141.700,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Titolo: 4

CASSA:	141.700,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Titolo: 6 ACCENSIONE PRESTITI

Tipologia: 60300 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

CASSA:	-45.438.035,73	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Titolo: 6

CASSA:	-45.438.035,73	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Titolo: 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Tipologia: 90100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

TABELLA A2 - CASSA RELATIVA ALL' ARTICOLO 1

CASSA:	124.206,48	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Titolo: 9

CASSA:	124.206,48	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 1 ORGANI ISTITUZIONALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-320.000,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	-320.000,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Programma: 2 SEGRETERIA GENERALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	150.000,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	150.000,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Programma: 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-1.017.701,59	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	328.333,34	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 3

CASSA:	-689.368,25	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Programma: 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	82.319.786,38	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 4

CASSA:	82.319.786,38	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Programma: 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA A2 - CASSA RELATIVA ALL' ARTICOLO 1

CASSA:	-150.695,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 5

CASSA:	-150.695,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Programma: 6 UFFICIO TECNICO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-2.971.692,89	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 6

CASSA:	-2.971.692,89	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Programma: 7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-79.558,31	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 7

CASSA:	-79.558,31	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Programma: 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	70.000,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	110.374,94	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 8

CASSA:	180.374,94	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Programma: 10 RISORSE UMANE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-4.225.890,64	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 10

CASSA:	-4.225.890,64	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Programma: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-35.166,55	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 11

CASSA:	-35.166,55	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Programma: 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA A2 - CASSA RELATIVA ALL' ARTICOLO 1

CASSA:	115.903,57	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 12

CASSA:	115.903,57	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 1

CASSA:	74.293.693,25	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Missione: 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programma: 2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 3

CASSA:	---	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Missione: 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma: 1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-41.682,60	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	-41.682,60	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Programma: 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-1.629.800,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	586.230,96	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	-1.043.569,04	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Programma: 3 EDILIZIA SCOLASTICA (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-250.000,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA A2 - CASSA RELATIVA ALL' ARTICOLO 1

CASSA: -1.220.000,00 2019: --- 2020: --- 2021: ---

Totale Programma: 3

CASSA: -1.470.000,00 2019: --- 2020: --- 2021: ---

Programma: 4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA: 66.062,64 2019: --- 2020: --- 2021: ---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA: -1.290.484,34 2019: --- 2020: --- 2021: ---

Totale Programma: 4

CASSA: -1.224.421,70 2019: --- 2020: --- 2021: ---

Programma: 5 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA: -17.532,11 2019: --- 2020: --- 2021: ---

Totale Programma: 5

CASSA: -17.532,11 2019: --- 2020: --- 2021: ---

Programma: 6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA: -1.765,11 2019: --- 2020: --- 2021: ---

Totale Programma: 6

CASSA: -1.765,11 2019: --- 2020: --- 2021: ---

Programma: 7 DIRITTO ALLO STUDIO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA: 1.765,11 2019: --- 2020: --- 2021: ---

Totale Programma: 7

CASSA: 1.765,11 2019: --- 2020: --- 2021: ---

Totale Missione: 4

CASSA: -3.797.205,45 2019: --- 2020: --- 2021: ---

Missione: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Programma: 1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA A2 - CASSA RELATIVA ALL' ARTICOLO 1

CASSA:	-15.000,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-1.944.712,81	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	-1.959.712,81	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Programma: 2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-590.926,21	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	90.517,27	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	-500.408,94	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 5

CASSA:	-2.460.121,75	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Missione: 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma: 1 SPORT E TEMPO LIBERO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	294.352,54	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-1.053.499,90	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	-759.147,36	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Programma: 2 GIOVANI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-16.003,15	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	-16.003,15	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 6

CASSA:	-775.150,51	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Missione: 7 TURISMO

Programma: 1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA A2 - CASSA RELATIVA ALL' ARTICOLO 1

CASSA:	-55.637,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-3.231.862,47	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	-3.287.499,47	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 7

CASSA:	-3.287.499,47	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Missione: 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma: 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	378.676,48	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-870.409,10	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Titolo: 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

CASSA:	-800.000,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	-1.291.732,62	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Programma: 2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-3.525,13	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	-3.525,13	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 8

CASSA:	-1.295.257,75	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Missione: 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma: 1 DIFESA DEL SUOLO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-86.240,40	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA A2 - CASSA RELATIVA ALL' ARTICOLO 1

CASSA:	-3.145.537,08	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	-3.231.777,48	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Programma: 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-316.100,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-599.139,10	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	-915.239,10	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Programma: 5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-70.262,89	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	33.986,85	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 5

CASSA:	-36.276,04	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Programma: 7 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-124.023,20	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 7

CASSA:	-124.023,20	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 9

CASSA:	-4.307.315,82	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Missione: 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma: 1 TRASPORTO FERROVIARIO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-404.642,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	-404.642,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Programma: 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA A2 - CASSA RELATIVA ALL' ARTICOLO 1

CASSA:	61.062,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-100.000,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	-38.938,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Programma: 3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-666.420,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-1.228.000,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 3

CASSA:	-1.894.420,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Programma: 4 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	4.800,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-150.000,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 4

CASSA:	-145.200,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Programma: 5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	183.166,55	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-2.022.681,49	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 5

CASSA:	-1.839.514,94	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 10

CASSA:	-4.322.714,94	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Missione: 11 SOCCORSO CIVILE

Programma: 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA A2 - CASSA RELATIVA ALL' ARTICOLO 1

CASSA:	-10.394,38	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	-10.394,38	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 11

CASSA:	-10.394,38	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma: 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	1.012.585,12	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	1.012.585,12	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Programma: 2 INTERVENTI PER LA DISABILITA'

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	366.519,91	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-106.720,18	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	259.799,73	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Programma: 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-85.000,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-50.000,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 3

CASSA:	-135.000,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Programma: 4 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-9.785,39	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 4

CASSA:	-9.785,39	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Programma: 5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA A2 - CASSA RELATIVA ALL' ARTICOLO 1

CASSA:	3.306.000,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 5

CASSA:	3.306.000,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Programma: 6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-461.712,21	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 6

CASSA:	-461.712,21	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Programma: 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-653.000,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 7

CASSA:	-653.000,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Programma: 8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-84.080,47	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	71.331,82	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 8

CASSA:	-12.748,65	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 12

CASSA:	3.306.138,60	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Missione: 13 TUTELA DELLA SALUTE

Programma: 1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	20.500.000,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	20.500.000,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Programma: 5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA A2 - CASSA RELATIVA ALL' ARTICOLO 1

CASSA:	-600.000,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-31.221.634,59	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Titolo: 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

CASSA:	-500.000,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 5

CASSA:	-32.321.634,59	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Programma: 7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-506.521,98	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 7

CASSA:	-506.521,98	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 13

CASSA:	-12.328.156,57	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Missione: 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma: 1 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-22.095,52	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-184.332,93	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	-206.428,45	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Programma: 2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-148.722,08	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	200.000,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	51.277,92	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Programma: 3 RICERCA E INNOVAZIONE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA A2 - CASSA RELATIVA ALL' ARTICOLO 1

CASSA:	-740.000,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	409.690,14	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Titolo: 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

CASSA:	-150.000,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 3

CASSA:	-480.309,86	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Programma: 4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	10.000,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 4

CASSA:	10.000,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Programma: 5 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	5.777.702,68	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Titolo: 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

CASSA:	5.121.062,33	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 5

CASSA:	10.898.765,01	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 14

CASSA:	10.273.304,62	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Missione: 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Programma: 1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	195.000,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	195.000,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Programma: 2 FORMAZIONE PROFESSIONALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA A2 - CASSA RELATIVA ALL' ARTICOLO 1

CASSA: -342.800,01 2019: --- 2020: --- 2021: ---

Totale Programma: 2

CASSA: -342.800,01 2019: --- 2020: --- 2021: ---

Programma: 3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA: 197.361,29 2019: --- 2020: --- 2021: ---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA: 121.309,64 2019: --- 2020: --- 2021: ---

Totale Programma: 3

CASSA: 318.670,93 2019: --- 2020: --- 2021: ---

Totale Missione: 15

CASSA: 170.870,92 2019: --- 2020: --- 2021: ---

Missione: 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Programma: 1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA: -381.752,54 2019: --- 2020: --- 2021: ---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA: 13.038.135,77 2019: --- 2020: --- 2021: ---

Totale Programma: 1

CASSA: 12.656.383,23 2019: --- 2020: --- 2021: ---

Programma: 2 CACCIA E PESCA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA: -175.678,64 2019: --- 2020: --- 2021: ---

Totale Programma: 2

CASSA: -175.678,64 2019: --- 2020: --- 2021: ---

Totale Missione: 16

CASSA: 12.480.704,59 2019: --- 2020: --- 2021: ---

Missione: 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Programma: 1 FONTI ENERGETICHE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA A2 - CASSA RELATIVA ALL' ARTICOLO 1

CASSA:	-47.265,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	-47.265,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 17

CASSA:	-47.265,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Missione: 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

Programma: 1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-108.403,54	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-30.712,05	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	-139.115,59	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 18

CASSA:	-139.115,59	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Missione: 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

Programma: 1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-1.564.000,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	-1.564.000,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Programma: 2 COOPERAZIONE TERRITORIALE (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	40.000,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	40.000,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 19

CASSA:	-1.524.000,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 1 FONDO DI RISERVA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA A2 - CASSA RELATIVA ALL' ARTICOLO 1

CASSA: -105.877.254,68	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 1

CASSA: -105.877.254,68	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 20

CASSA: -105.877.254,68	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Missione: 50 DEBITO PUBBLICO

Programma: 1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA: -2.323.728,18	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 1

CASSA: -2.323.728,18	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Programma: 2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Titolo: 4 RIMBORSO PRESTITI

CASSA: -3.000.000,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 2

CASSA: -3.000.000,00	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 50

CASSA: -5.323.728,18	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Missione: 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

Programma: 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Titolo: 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

CASSA: 136.138,30	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 1

CASSA: 136.138,30	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 99

CASSA: 136.138,30	2019:	---	2020:	---	2021:	---

TABELLA B RELATIVA ALL' ARTICOLO 2

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	-24.500,00	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2019:	-24.500,00	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2019:	-24.500,00	2020:	---	2021:	---

Missione: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Programma: 1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2019:	-20.000,00	2020:	-160.000,00	2021:	180.000,00

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2019:	-20.000,00	2020:	-160.000,00	2021:	180.000,00

Totale Missione: 5

CASSA:	---	2019:	-20.000,00	2020:	-160.000,00	2021:	180.000,00

Missione: 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma: 1 SPORT E TEMPO LIBERO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	-95.000,00	2020:	---	2021:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2019:	100.000,00	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2019:	5.000,00	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 6

CASSA:	---	2019:	5.000,00	2020:	---	2021:	---

Missione: 7 TURISMO

Programma: 1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	-20.600,00	2020:	125.000,00	2021:	125.000,00

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA B RELATIVA ALL' ARTICOLO 2

CASSA:	---	2019:	390.000,00	2020:	653.000,00	2021:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2019:	369.400,00	2020:	778.000,00	2021:	125.000,00

Totale Missione: 7

CASSA:	---	2019:	369.400,00	2020:	778.000,00	2021:	125.000,00

Missione: 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma: 3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	-10.000,00	2020:	-10.000,00	2021:	-10.000,00

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2019:	-400.000,00	2020:	400.000,00	2021:	---

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2019:	-410.000,00	2020:	390.000,00	2021:	-10.000,00

Totale Missione: 10

CASSA:	---	2019:	-410.000,00	2020:	390.000,00	2021:	-10.000,00

Missione: 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma: 1 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	90.100,00	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2019:	90.100,00	2020:	---	2021:	---

Programma: 4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	10.000,00	2020:	10.000,00	2021:	10.000,00

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2019:	10.000,00	2020:	10.000,00	2021:	10.000,00

Programma: 5 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2019:	5.777.702,68	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2019:	5.777.702,68	2020:	---	2021:	

Totale Missione: 14

CASSA:	---	2019:	5.877.802,68	2020:	10.000,00	2021:	10.000,00

TABELLA C RELATIVA ALL' ARTICOLO 3

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	-13.500,00	2020:	---	2021:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2019:	-30.000,00	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2019:	-43.500,00	2020:	---	2021:	---

Programma: 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	-131.755,00	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2019:	-131.755,00	2020:	---	2021:	---

Programma: 6 UFFICIO TECNICO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2019:	-755.210,00	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 6

CASSA:	---	2019:	-755.210,00	2020:	---	2021:	---

Programma: 10 RISORSE UMANE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	-3.000,00	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 10

CASSA:	---	2019:	-3.000,00	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2019:	-933.465,00	2020:	---	2021:	---

Missione: 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma: 1 DIFESA DEL SUOLO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	105.210,00	2020:	-75.000,00	2021:	25.000,00

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA C RELATIVA ALL' ARTICOLO 3

CASSA:	---	2019:	-2.030.537,08	2020:	834.000,00	2021:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2019:	-1.925.327,08	2020:	759.000,00	2021:	25.000,00

Programma: 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	10.000,00	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2019:	10.000,00	2020:	---	2021:	

Programma: 5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	-54.715,00	2020:	-25.000,00	2021:	-25.000,00

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2019:	34.028,73	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2019:	-20.686,27	2020:	-25.000,00	2021:	---25.000,00

Programma: 7 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2019:	-124.023,20	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 7

CASSA:	---	2019:	-124.023,20	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 9

CASSA:	---	2019:	-2.060.036,55	2020:	734.000,00	2021:	---

Missione: 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma: 2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	-145.050,00	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2019:	-145.050,00	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 14

CASSA:	---	2019:	-145.050,00	2020:	---	2021:	---

Missione: 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Programma: 2 FORMAZIONE PROFESSIONALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA C RELATIVA ALL' ARTICOLO 3

CASSA:	---	2019:	-12.800,00	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2019:	-12.800,00	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 15

CASSA:	---	2019:	-12.800,00	2020:	---	2021:	---

Missione: 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Programma: 1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	-286.119,31	2020:	100.000,00	2021:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2019:	13.042.751,77	2020:	296.000,00	2021:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2019:	12.756.632,46	2020:	396.000,00	2021:	---

Programma: 2 CACCIA E PESCA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	-164.618,64	2020:	---	2021:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2019:	---	2020:	-296.000,00	2021:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2019:	-164.618,64	2020:	-296.000,00	2021:	---

Totale Missione: 16

CASSA:	---	2019:	12.592.013,82	2020:	100.000,00	2021:	---

Missione: 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Programma: 1 FONTI ENERGETICHE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	12.735,00	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2019:	12.735,00	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 17

CASSA:	---	2019:	12.735,00	2020:	---	2021:	---

Missione: 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

Programma: 1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA C RELATIVA ALL' ARTICOLO 3

CASSA:	---	2019:	---	-0,03	2020:	---	2021:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2019:	-29.897,24	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2019:	-29.897,27	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 18

CASSA:	---	2019:	-29.897,27	2020:	---	2021:	---

TABELLA D RELATIVA ALL' ARTICOLO 4

Missione: 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma: 1 DIFESA DEL SUOLO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	104.800,00	2020:	10.000,00	2021:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2019:	-1.115.000,00	2020:	650.000,00	2021:	500.000,00

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2019:	-1.010.200,00	2020:	660.000,00	2021:	500.000,00

Programma: 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	-326.100,00	2020:	-10.000,00	2021:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2019:	-444.074,94	2020:	500.000,00	2021:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2019:	-770.174,94	2020:	490.000,00	2021:	

Totale Missione: 9

CASSA:	---	2019:	-1.780.374,94	2020:	1.150.000,00	2021:	500.000,00

Missione: 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Programma: 1 FONTI ENERGETICHE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	-50.000,00	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2019:	-50.000,00	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 17

CASSA:	---	2019:	-50.000,00	2020:	---	2021:	---

TABELLA E RELATIVA ALL' ARTICOLO 5

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	-4.254,66	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2019:	-4.254,66	2020:	---	2021:	---

Programma: 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	-4.800,00	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2019:	-4.800,00	2020:	---	2021:	---

Programma: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	-166,55	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 11

CASSA:	---	2019:	-166,55	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2019:	-9.221,21	2020:	---	2021:	---

Missione: 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma: 1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2019:	-41.682,60	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2019:	-41.682,60	2020:	---	2021:	---

Programma: 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	-39.800,00	2020:	---	2021:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2019:	586.230,96	2020:	70.000,00	2021:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2019:	546.430,96	2020:	70.000,00	2021:	---

Programma: 3 EDILIZIA SCOLASTICA (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA E RELATIVA ALL' ARTICOLO 5

CASSA:	---	2019:	-250.000,00	2020:	-62.500,00	2021:	-62.500,00

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2019:	-1.220.000,00	2020:	450.000,00	2021:	770.000,00

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2019:	-1.470.000,00	2020:	387.500,00	2021:	707.500,00

Programma: 4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2019:	64.913,96	2020:	62.500,00	2021:	62.500,00

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2019:	64.913,96	2020:	62.500,00	2021:	62.500,00

Totale Missione: 4

CASSA:	---	2019:	-900.337,68	2020:	520.000,00	2021:	770.000,00

Missione: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Programma: 2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2019:	-482,73	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2019:	-482,73	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 5

CASSA:	---	2019:	-482,73	2020:	---	2021:	---

Missione: 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma: 1 SPORT E TEMPO LIBERO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2019:	-22.540,54	2020:	22.540,54	2021:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2019:	-22.540,54	2020:	22.540,54	2021:	---

Programma: 2 GIOVANI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2019:	-16.003,15	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2019:	-16.003,15	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 6

CASSA:	---	2019:	-38.543,69	2020:	22.540,54	2021:	---

Missione: 7 TURISMO

TABELLA E RELATIVA ALL' ARTICOLO 5

Programma: 1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2019:	-300.000,00	2020:	300.000,00	2021:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2019:	-300.000,00	2020:	300.000,00	2021:	---

Totale Missione: 7

CASSA:	---	2019:	-300.000,00	2020:	300.000,00	2021:	---

Missione: 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma: 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	392.649,21	2020:	---	2021:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2019:	-870.041,35	2020:	450.000,00	2021:	---

Titolo: 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

CASSA:	---	2019:	-800.000,00	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2019:	-1.277.392,14	2020:	450.000,00	2021:	---

Programma: 2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2019:	-3.525,11	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2019:	-3.525,11	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 8

CASSA:	---	2019:	-1.280.917,25	2020:	450.000,00	2021:	---

Missione: 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma: 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2019:	-150.000,00	2020:	150.000,00	2021:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2019:	-150.000,00	2020:	150.000,00	2021:	---

Totale Missione: 9

CASSA:	---	2019:	-150.000,00	2020:	150.000,00	2021:	---

Missione: 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma: 1 TRASPORTO FERROVIARIO

TABELLA E RELATIVA ALL' ARTICOLO 5

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	-404.642,00	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2019:	-404.642,00	2020:	---	2021:	---

Programma: 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	61.062,00	2020:	---	2021:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2019:	-100.000,00	2020:	50.000,00	2021:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2019:	-38.938,00	2020:	50.000,00	2021:	---

Programma: 3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	-656.420,00	2020:	-50.000,00	2021:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2019:	-828.000,00	2020:	400.000,00	2021:	---

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2019:	-1.484.420,00	2020:	350.000,00	2021:	---

Programma: 4 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	4.800,00	2020:	---	2021:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2019:	-150.000,00	2020:	150.000,00	2021:	---

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2019:	-145.200,00	2020:	150.000,00	2021:	---

Programma: 5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA E RELATIVA ALL' ARTICOLO 5

CASSA:	---	2019:	183.166,55	2020:	---	2021:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2019:	2.233.117,66	2020:	50.000,00	2021:	---

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2019:	2.416.284,21	2020:	50.000,00	2021:	---

Totale Missione: 10

CASSA:	---	2019:	343.084,21	2020:	600.000,00	2021:	---

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma: 6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	-461.712,21	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 6

CASSA:	---	2019:	-461.712,21	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 12

CASSA:	---	2019:	-461.712,21	2020:	---	2021:	---

Missione: 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma: 3 RICERCA E INNOVAZIONE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2019:	-4.509,98	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2019:	-4.509,98	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 14

CASSA:	---	2019:	-4.509,98	2020:	---	2021:	---

Missione: 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Programma: 2 FORMAZIONE PROFESSIONALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	-9.900,00	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2019:	-9.900,00	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 15

CASSA:	---	2019:	-9.900,00	2020:	---	2021:	---

TABELLA F RELATIVA ALL' ARTICOLO 6

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	5.000,00	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2019:	5.000,00	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2019:	5.000,00	2020:	---	2021:	---

Missione: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Programma: 1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	-15.000,00	2020:	---	2021:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2019:	-1.922.985,59	2020:	1.340.000,00	2021:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2019:	-1.937.985,59	2020:	1.340.000,00	2021:	---

Programma: 2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	76.000,00	2020:	---	2021:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2019:	91.000,00	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2019:	167.000,00	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 5

CASSA:	---	2019:	-1.770.985,59	2020:	1.340.000,00	2021:	---

Missione: 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma: 1 SPORT E TEMPO LIBERO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	395.000,00	2020:	---	2021:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA F RELATIVA ALL' ARTICOLO 6

CASSA: ---	2019:	-1.129.150,44	2020:	1.594.067,97	2021:	830.521,97
	2022:	-50.932,03	2023:	-50.932,03	2024:	-50.932,03
	2025:	-50.932,03	2026:	-50.932,03	2027:	-50.932,03
	2028:	-50.932,03				

Totale Programma: 1

CASSA: ---	2019:	-734.150,44	2020:	1.594.067,97	2021:	830.521,97

Totale Missione: 6

CASSA: ---	2019:	-734.150,44	2020:	1.594.067,97	2021:	830.521,97

TABELLA G RELATIVA ALL' ARTICOLO 7

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 10 RISORSE UMANE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	105.000,00	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 10

CASSA:	---	2019:	105.000,00	2020:	---	2021:	---

Programma: 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	115.903,57	2020:	-30.000,00	2021:	-30.000,00

Totale Programma: 12

CASSA:	---	2019:	115.903,57	2020:	-30.000,00	2021:	-30.000,00

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2019:	220.903,57	2020:	-30.000,00	2021:	-30.000,00

Missione: 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma: 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	-1.590.000,00	2020:	20.000,00	2021:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2019:	---	2020:	1.600.000,00	2021:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2019:	-1.590.000,00	2020:	1.620.000,00	2021:	---

Programma: 4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	80.000,00	2020:	---	2021:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2019:	-1.355.398,30	2020:	500.000,00	2021:	855.398,30

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2019:	-1.275.398,30	2020:	500.000,00	2021:	855.398,30

Programma: 6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA G RELATIVA ALL' ARTICOLO 7

CASSA:	---	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 6

CASSA:	---	2019:	---	2020:	---	2021:	

Programma: 7 DIRITTO ALLO STUDIO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	---	2020:	-20.000,00	2021:	---

Totale Programma: 7

CASSA:	---	2019:	---	2020:	-20.000,00	2021:	

Totale Missione: 4

CASSA:	---	2019:	-2.865.398,30	2020:	2.100.000,00	2021:	855.398,30

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma: 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	1.014.344,54	2020:	842.983,70	2021:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2019:	1.014.344,54	2020:	842.983,70	2021:	---

Programma: 5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	3.306.000,00	2020:	-842.983,70	2021:	---

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2019:	3.306.000,00	2020:	-842.983,70	2021:	---

Programma: 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	-20.000,00	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 7

CASSA:	---	2019:	-20.000,00	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 12

CASSA:	---	2019:	4.300.344,54	2020:	---	2021:	---

Missione: 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma: 1 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA G RELATIVA ALL' ARTICOLO 7

CASSA:	---	2019:	-95.000,00	2020:	---	2021:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2019:	-40.000,00	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2019:	-135.000,00	2020:	---	2021:	---

Programma: 3 RICERCA E INNOVAZIONE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	-740.000,00	2020:	1.100.000,00	2021:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2019:	415.000,00	2020:	-150.000,00	2021:	---

Titolo: 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

CASSA:	---	2019:	-150.000,00	2020:	150.000,00	2021:	---

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2019:	-475.000,00	2020:	1.100.000,00	2021:	---

Totale Missione: 14

CASSA:	---	2019:	-610.000,00	2020:	1.100.000,00	2021:	---

Missione: 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Programma: 1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	195.000,00	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2019:	195.000,00	2020:	---	2021:	---

Programma: 2 FORMAZIONE PROFESSIONALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	-115.903,57	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2019:	-115.903,57	2020:	---	2021:	---

Programma: 3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA G RELATIVA ALL' ARTICOLO 7

CASSA:	---	2019:	858.345,82	2020:	-850.000,00	2021:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2019:	121.309,64	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2019:	979.655,46	2020:	-850.000,00	2021:	---

Totale Missione: 15

CASSA:	---	2019:	1.058.751,89	2020:	-850.000,00	2021:	---

TABELLA H RELATIVA ALL' ARTICOLO 8

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	-19.446,93	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2019:	-19.446,93	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2019:	-19.446,93	2020:	---	2021:	---

Missione: 11 SOCCORSO CIVILE

Programma: 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	-10.000,00	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2019:	-10.000,00	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 11

CASSA:	---	2019:	-10.000,00	2020:	---	2021:	---

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma: 2 INTERVENTI PER LA DISABILITA'

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	-150.000,00	2020:	---	2021:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2019:	-106.720,18	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2019:	-256.720,18	2020:	---	2021:	---

Programma: 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	-85.000,00	2020:	---	2021:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2019:	-50.000,00	2020:	50.000,00	2021:	---

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2019:	-135.000,00	2020:	50.000,00	2021:	---

Programma: 4 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA H RELATIVA ALL' ARTICOLO 8

CASSA:	---	2019:	-1.215.000,00	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2019:	-1.215.000,00	2020:	---	2021:	---

Programma: 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	-633.000,00	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 7

CASSA:	---	2019:	-633.000,00	2020:	---	2021:	---

Programma: 8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	-44.864,44	2020:	---	2021:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2019:	91.000,00	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 8

CASSA:	---	2019:	46.135,56	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 12

CASSA:	---	2019:	-2.193.584,62	2020:	50.000,00	2021:	---

Missione: 13 TUTELA DELLA SALUTE

Programma: 1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	20.500.000,00	2020:	118.867.500,00	2021:	108.836.687,25

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2019:	20.500.000,00	2020:	118.867.500,00	2021:	108.836.687,25

Programma: 5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	-600.000,00	2020:	---	2021:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2019:	-31.221.279,82	2020:	26.392.150,00	2021:	5.144.850,00

Titolo: 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

TABELLA H RELATIVA ALL' ARTICOLO 8

CASSA:	---	2019:	-500.000,00	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2019:	-32.321.279,82	2020:	26.392.150,00	2021:	5.144.850,00

Programma: 7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	-111.728,72	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 7

CASSA:	---	2019:	-111.728,72	2020:	---	2021:	

Totale Missione: 13

CASSA:	---	2019:	-11.933.008,54	2020:	145.259.650,00	2021:	113.981.537,25

Missione: 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma: 2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2019:	200.000,00	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2019:	200.000,00	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 14

CASSA:	---	2019:	200.000,00	2020:	---	2021:	---

Missione: 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Programma: 2 FORMAZIONE PROFESSIONALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	-10.000,00	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2019:	-10.000,00	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 15

CASSA:	---	2019:	-10.000,00	2020:	---	2021:	---

Missione: 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

Programma: 1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	---	2020:	-40.000,00	2021:	-40.000,00

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2019:	---	2020:	-40.000,00	2021:	-40.000,00

Totale Missione: 18

CASSA:	---	2019:	---	2020:	-40.000,00	2021:	-40.000,00

TABELLA I RELATIVA ALL' ARTICOLO 9

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	-79.558,31	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 7

CASSA:	---	2019:	-79.558,31	2020:	---	2021:	---

Programma: 10 RISORSE UMANE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	-4.320.000,00	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 10

CASSA:	---	2019:	-4.320.000,00	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2019:	-4.399.558,31	2020:	---	2021:	---

Missione: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Programma: 2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	80.000,00	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2019:	80.000,00	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 5

CASSA:	---	2019:	80.000,00	2020:	---	2021:	---

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma: 4 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	1.277.959,98	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2019:	1.277.959,98	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 12

CASSA:	---	2019:	1.277.959,98	2020:	---	2021:	---

Missione: 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

Programma: 1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA I RELATIVA ALL' ARTICOLO 9

CASSA:	---	2019:	-10.000,00	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2019:	-10.000,00	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 18

CASSA:	---	2019:	-10.000,00	2020:	---	2021:	---

TABELLA J RELATIVA ALL' ARTICOLO 10

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 2 SEGRETERIA GENERALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	150.000,00	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2019:	150.000,00	2020:	---	2021:	---

Programma: 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	-810.000,00	2020:	-110.000,00	2021:	-110.000,00

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2019:	-810.000,00	2020:	-110.000,00	2021:	-110.000,00

Programma: 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	-30.000,00	2020:	110.000,00	2021:	110.000,00

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2019:	-30.000,00	2020:	110.000,00	2021:	-110.000,00

Programma: 6 UFFICIO TECNICO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2019:	-2.216.482,89	2020:	116.482,89	2021:	---

Totale Programma: 6

CASSA:	---	2019:	-2.216.482,89	2020:	116.482,89	2021:	---

Programma: 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	70.000,00	2020:	---	2021:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2019:	110.374,94	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 8

CASSA:	---	2019:	180.374,94	2020:	---	2021:	---

Programma: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA J RELATIVA ALL' ARTICOLO 10

CASSA:	---	2019:	-10.000,00	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 11

CASSA:	---	2019:	-10.000,00	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2019:	-2.736.107,95	2020:	116.482,89	2021:	---

Missione: 13 TUTELA DELLA SALUTE

Programma: 7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	-394.793,26	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 7

CASSA:	---	2019:	-394.793,26	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 13

CASSA:	---	2019:	-394.793,26	2020:	---	2021:	---

Missione: 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

Programma: 2 COOPERAZIONE TERRITORIALE (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	40.000,00	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2019:	40.000,00	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 19

CASSA:	---	2019:	40.000,00	2020:	---	2021:	---

Missione: 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

Programma: 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Titolo: 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

CASSA:	---	2019:	150.000,00	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2019:	150.000,00	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 99

CASSA:	---	2019:	150.000,00	2020:	---	2021:	---

TABELLA K RELATIVA ALL' ARTICOLO 11

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 1 ORGANI ISTITUZIONALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	-520.000,00	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2019:	-520.000,00	2020:	---	2021:	---

Programma: 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	-46.000,00	2020:	---	2021:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2019:	358.333,34	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2019:	312.333,34	2020:	---	2021:	---

Programma: 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	-4.000,00	2020:	-88.805.269,25	2021:	-108.805.269,25
		2022:	90.000,00	2023:	90.000,00	2024:	90.000,00

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2019:	-4.000,00	2020:	-88.805.269,25	2021:	-108.805.269,25

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2019:	-211.666,66	2020:	-88.805.269,25	2021:	-108.805.269,25

Missione: 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma: 5 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2019:	-500.000,00	2020:	-1.762.743,67	2021:	---

Titolo: 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

CASSA:	---	2019:	5.121.062,33	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2019:	4.621.062,33	2020:	-1.762.743,67	2021:	---

Totale Missione: 14

CASSA:	---	2019:	4.621.062,33	2020:	-1.762.743,67	2021:	---

Missione: 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Programma: 2 FORMAZIONE PROFESSIONALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA K RELATIVA ALL' ARTICOLO 11

CASSA:	---	2019:	---	2020:	-1.000.000,00	2021:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2019:	---	2020:	-1.000.000,00	2021:	---

Totale Missione: 15

CASSA:	---	2019:	---	2020:	-1.000.000,00	2021:	---

Missione: 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

Programma: 1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	-89.000,00	2020:	-1.125.000,00	2021:	-125.000,00

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2019:	-89.000,00	2020:	-1.125.000,00	2021:	-125.000,00

Totale Missione: 18

CASSA:	---	2019:	-89.000,00	2020:	-1.125.000,00	2021:	-125.000,00

Missione: 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

Programma: 1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	---	2020:	24.879,49	2021:	24.879,49

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2019:	-1.564.000,00	2020:	1.564.000,00	2021:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2019:	-1.564.000,00	2020:	1.588.879,49	2021:	24.879,49

Totale Missione: 19

CASSA:	---	2019:	-1.564.000,00	2020:	1.588.879,49	2021:	24.879,49

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 1 FONDO DI RISERVA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	799.000,00	2020:	-10.736.015,71	2021:	-24.879,49

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2019:	799.000,00	2020:	-10.736.015,71	2021:	-24.879,49

Programma: 3 ALTRI FONDI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA K RELATIVA ALL' ARTICOLO 11

CASSA:	---	2019:	-15.274.101,98	2020:	-85.948,53	2021:	30.000,00

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2019:	-15.120.854,48	2020:	-4.349.067,97	2021:	50.932,03

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2019:	-30.394.956,46	2020:	-4.435.016,50	2021:	80.932,03

Totale Missione: 20

CASSA:	---	2019:	-29.595.956,46	2020:	-15.171.032,21	2021:	56.052,54

Missione: 50 DEBITO PUBBLICO

Programma: 1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	-2.323.728,18	2020:	-3.000.000,00	2021:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2019:	-2.323.728,18	2020:	-3.000.000,00	2021:	---

Programma: 2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Titolo: 4 RIMBORSO PRESTITI

CASSA:	---	2019:	-3.000.000,00	2020:	-4.000.000,00	2021:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2019:	-3.000.000,00	2020:	-4.000.000,00	2021:	---

Totale Missione: 50

CASSA:	---	2019:	-5.323.728,18	2020:	-7.000.000,00	2021:	---

TABELLA L RELATIVA ALL' ARTICOLO 12

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Programma: 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	-378,51	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2019:	-378,51	2020:	---	2021:	---

Programma: 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	11.060,00	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2019:	11.060,00	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2019:	10.681,49	2020:	---	2021:	---

Missione: 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma: 6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	-1.765,11	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 6

CASSA:	---	2019:	-1.765,11	2020:	---	2021:	---

Programma: 7 DIRITTO ALLO STUDIO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	1.765,11	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 7

CASSA:	---	2019:	1.765,11	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 4

CASSA:	---	2019:	---	2020:	---	2021:	---

Missione: 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma: 1 DIFESA DEL SUOLO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA L RELATIVA ALL' ARTICOLO 12

CASSA:	---	2019:	378,51	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2019:	378,51	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 9

CASSA:	---	2019:	378,51	2020:	---	2021:	---

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma: 2 INTERVENTI PER LA DISABILITA'

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	520.000,00	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2019:	520.000,00	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 12

CASSA:	---	2019:	520.000,00	2020:	---	2021:	---

Missione: 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Programma: 2 CACCIA E PESCA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	-11.060,00	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2019:	-11.060,00	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 16

CASSA:	---	2019:	-11.060,00	2020:	---	2021:	---

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 ALTRI FONDI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2019:	-520.000,00	2020:	---	2021:	---

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2019:	-520.000,00	2020:	---	2021:	---

Totale Missione: 20

CASSA:	---	2019:	-520.000,00	2020:	---	2021:	---

TABELLA M riferita all'articolo 12, comma 1

	Direzione centrale o struttura equiparata	Tipologia di DFB	Creditore	Oggetto della spesa	Importo 2019 €	Importo 2020 €	Importo 2021 €	Missio-ne	Progr.	Titolo
1	Direzione risorse alimentari, forestali e ittiche	art. 73, comma 1, lettera a)	Idroelettrica Valcanale Sas	Spese di lite- Sentenza del Tribunale di Trieste n. 409/2019	11.060,00			1	5	1
2	Direzione risorse alimentari, forestali e ittiche	art. 73, comma 1, lettera e)	Ditta Celdes S.r.l.	Contratto di fornitura libri, manuali	397,84			1	3	1
3	Direzione centrale finanze	art. 73, comma 1, lettera e)	Agenzia delle entrate	Convenzio-ne per la gestione dell'impo-sta IRAP e dell'addi-zionale all'IRPEF	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1	4	1
4	Direzione centrale infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	D.M.R.	Gettone di presenza, rimborso spese titoli di viaggio ed indennità chilome-trica	187,11			9	1	1
5	Direzione centrale infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	I.F.	Gettone di presenza, rimborso spese titoli di viaggio	74,65			9	1	1
6	Direzione centrale infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	P.M.E.	Gettone di presenza, rimborso spese titoli di viaggio	66.75			9	1	1
7	Direzione centrale infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	Z.L.	Gettone di presenza	50,00			9	1	1
8	D.C. lavoro, formazione, istruzione e famiglia	art. 73, comma 1, lettera a)	D.F.A.	Sentenza Tar FVG n. 75/2019	1.765,11			4	7	1
9	D.C. risorse alimentari, forestali e ittiche	art. 73, comma 1, lettera a)	Azienda Agricola di G.F.	Risarcimento danni - Sentenza del Consiglio di Stato n. 803/2019	245,00			1	5	1
	IMPORTO TOTALE riconoscimento debiti fuori bilancio proposti				1.113.846,46	1.100.000,00	1.100.000,00			

TABELLA N riferita all'articolo 13, comma 3

	missione/programma	2019	2020	2021	totale
1	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**	**83.517,11**	**1.556.482,89**	**0,00**	**1.640.000,00**
6	UFFICIO TECNICO	83.517,11	1.556.482,89	0,00	1.640.000,00
3	**ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**	**1.198.000,00**	**3.230.000,00**	**0,00**	**4.428.000,00**
1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	80.000,00	115.000,00	0,00	195.000,00
2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	1.118.000,00	3.115.000,00	0,00	4.233.000,00
4	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**	**694.601,70**	**13.860.000,00**	**12.825.398,30**	**27.380.000,00**
2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	150.000,00	820.000,00	0,00	970.000,00
3	EDILIZIA SCOLASTICA (SOLO PER LE REGIONI)	80.000,00	6.900.000,00	5.770.000,00	12.750.000,00
4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	464.601,70	6.140.000,00	7.055.398,30	13.660.000,00
5	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI**	**1.525.000,00**	**13.415.000,00**	**180.000,00**	**15.120.000,00**
1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	1.525.000,00	12.915.000,00	180.000,00	14.620.000,00
2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
6	**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**	**3.766.005,46**	**14.477.540,54**	**881.454,00**	**19.125.000,00**
1	SPORT E TEMPO LIBERO	3.766.005,46	14.477.540,54	881.454,00	19.125.000,00
7	**TURISMO**	**4.450.000,00**	**16.100.000,00**	**8.500.000,00**	**29.050.000,00**
1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	4.450.000,00	16.100.000,00	8.500.000,00	29.050.000,00
8	**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**	**1.460.000,00**	**6.050.000,00**	**900.000,00**	**8.410.000,00**
1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	1.460.000,00	6.050.000,00	900.000,00	8.410.000,00
9	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**	**4.916.000,00**	**5.284.000,00**	**4.150.000,00**	**14.350.000,00**
1	DIFESA DEL SUOLO	1.916.000,00	3.234.000,00	2.650.000,00	7.800.000,00
2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	2.050.000,00	1.500.000,00	3.550.000,00
4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00

10	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**	**13.355.000,00**	**17.945.000,00**	**7.900.000,00**	**39.200.000,00**
3	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	600.000,00	6.000.000,00	5.400.000,00	12.000.000,00
5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	12.755.000,00	11.945.000,00	2.500.000,00	27.200.000,00
11	**SOCCORSO CIVILE**	**4.000.000,00**	**20.000.000,00**	**8.000.000,00**	**32.000.000,00**
1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	4.000.000,00	20.000.000,00	8.000.000,00	32.000.000,00
12	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**	**67.000,00**	**1.730.000,00**	**0,00**	**1.797.000,00**
3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	27.000,00	120.000,00	0,00	147.000,00
9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	40.000,00	260.000,00	0,00	300.000,00
13	**TUTELA DELLA SALUTE**	**13.463.000,00**	**71.392.150,00**	**23.144.850,00**	**108.000.000,00**
5	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	13.463.000,00	71.392.150,00	23.144.850,00	108.000.000,00
14	**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'**	**720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**720.000,00**
1	INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
16	**AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**	**9.699.000,00**	**6.321.000,00**	**1.760.000,00**	**17.780.000,00**
1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	9.699.000,00	6.321.000,00	1.760.000,00	17.780.000,00
	Totale	**59.397.124,27**	**191.361.173,43**	**68.241.702,30**	**319.000.000,00**

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2019	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2019 62 esercizio 2019
ATTO : LR 2019 62						
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti						
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale						
Utilizzo avanzo di amministrazione						
TITOLO	2 TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia	20101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	residui presunti	273.142.339,05			273.142.339,05
		previsione di competenza	317.064.878,12	80.800,00		317.145.678,12
		previsione di cassa	419.941.597,66		-101.883,39	419.839.714,27
Tipologia	20105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	residui presunti	59.647.332,72			59.647.332,72
		previsione di competenza	38.337.630,36			38.337.630,36
		previsione di cassa	73.435.175,77		-22.405,84	73.412.769,93
TOTALE TITOLO		residui presunti	337.805.458,42			337.805.458,42
		previsione di competenza	**363.855.998,98**	**80.800,00**		**363.936.798,98**
		previsione di cassa	501.838.189,16		**-124.289,23**	**501.713.899,93**
TITOLO	3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia	30100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	residui presunti	95.903.628,44			95.903.628,44
		previsione di competenza	133.887.343,94			133.887.343,94
		previsione di cassa	142.840.677,81		-1.662,58	142.839.015,23
Tipologia	30300 INTERESSI ATTIVI	residui presunti	1.094.466,89			1.094.466,89
		previsione di competenza	1.040.914,71	472.000,00		1.512.914,71
		previsione di cassa	2.086.391,73	472.001,25		2.558.392,98

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2019	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2019 62 esercizio 2019
ATTO : LR 2019 62						
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti						
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale						
Utilizzo avanzo di amministrazione						
Tipologia 30500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	residui presunti	107.764.937,90			107.764.937,90
		previsione di competenza	37.860.815,66			37.860.815,66
		previsione di cassa	116.216.307,21		-8.250,00	116.208.057,21
TOTALE TITOLO		residui presunti	214.943.722,83			214.943.722,83
		previsione di competenza	**172.954.816,33**	**472.000,00**		**173.426.816,33**
		previsione di cassa	271.458.163,09	**472.001,25**	**-9.912,58**	**271.920.251,76**
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia 40200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti	416.711.661,57			416.711.661,57
		previsione di competenza	204.247.823,37			204.247.823,37
		previsione di cassa	572.035.629,35	141.700,00		572.177.329,35
TOTALE TITOLO		residui presunti	417.562.930,18			417.562.930,18
		previsione di competenza	**211.038.168,35**			**211.038.168,35**
		previsione di cassa	579.434.494,21	**141.700,00**		**579.576.194,21**
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI					
Tipologia 60300	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	residui presunti	27.334.122,40			27.334.122,40
		previsione di competenza	102.039.000,00		-42.641.875,73	59.397.124,27
		previsione di cassa	106.703.311,27		-45.438.035,73	61.265.275,54
TOTALE TITOLO		residui presunti	27.334.122,40			27.334.122,40
		previsione di competenza	**102.039.000,00**		**-42.641.875,73**	**59.397.124,27**
		previsione di cassa	106.703.311,27		**-45.438.035,73**	**61.265.275,54**

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2019	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2019 62 esercizio 2019
ATTO : LR 2019 62						
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti						
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale						
Utilizzo avanzo di amministrazione						
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Tipologia 90100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	residui presunti	26.993.969,57			26.993.969,57
		previsione di competenza	143.721.432,32	150.000,00		143.871.432,32
		previsione di cassa	173.406.553,02	124.206,48		173.530.759,50
TOTALE TITOLO		residui presunti	27.417.911,37			27.417.911,37
		previsione di competenza	**153.726.432,32**	**150.000,00**		**153.876.432,32**
		previsione di cassa	183.451.355,02	**124.206,48**		**183.575.561,50**
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti				
		previsione di competenza		**702.800,00**	**-42.641.875,73**	**-41.939.075,73**
		previsione di cassa		**737.907,73**	**-45.572.237,54**	**-44.834.329,81**
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	2.214.321.537,62			2.214.321.537,62
		previsione di competenza	**10.875.925.486,68**	**702.800,00**	**-42.641.875,73**	**10.833.986.410,95**
		previsione di cassa	10.110.748.986,41	**737.907,73**	**-45.572.237,54**	**10.065.914.656,60**

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2019	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2019 62 esercizio 2019
Disavanzo di amministrazione				0,00			0,00
ATTO : LR 2019 62							
MISSIONE	00	NC					
Programma	00	NC					
Titolo	0	NC	residui presunti				
			previsione di competenza	563.954.578,11			563.954.578,11
			previsione di cassa		103.475,93		103.475,93
Totale programma	**00**	**NC**	**residui presunti**	**0,00**			**0,00**
			previsione di competenza	**0,00**			**0,00**
			previsione di cassa	**0,00**	**103.475,93**		**103.475,93**
TOTALE MISSIONE	**00**	**NC**	**residui presunti**	**0,00**			**0,00**
			previsione di competenza	**0,00**			**0,00**
			previsione di cassa	**0,00**	**103.475,93**		**103.475,93**
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.281.672,87			1.281.672,87
			previsione di competenza	24.374.619,90		-520.000,00	23.854.619,90
			previsione di cassa	24.996.924,15		-320.000,00	24.676.924,15
Totale programma	**01**	**ORGANI ISTITUZIONALI**	**residui presunti**	**1.282.612,27**			**1.282.612,27**
			previsione di competenza	**24.465.619,90**		**-520.000,00**	**23.945.619,90**
			previsione di cassa	**25.088.863,55**		**-320.000,00**	**24.768.863,55**
Programma	02	SEGRETERIA GENERALE					

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2019	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2019 62 esercizio 2019
ATTO : LR 2019 62							
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	175.725,27			175.725,27
			previsione di competenza	1.345.727,46	150.000,00		1.495.727,46
			previsione di cassa	1.428.416,99	150.000,00		1.578.416,99
Totale programma	**02**	**SEGRETERIA GENERALE**	**residui presunti**	**175.725,27**			**175.725,27**
			previsione di competenza	**1.345.727,46**	**150.000,00**		**1.495.727,46**
			previsione di cassa	**1.428.416,99**	**150.000,00**		**1.578.416,99**
Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	7.409.171,32			7.409.171,32
			previsione di competenza	26.783.969,29		-912.701,59	25.871.267,70
			previsione di cassa	31.639.312,20		-1.017.701,59	30.621.610,61
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	683.446,98			683.446,98
			previsione di competenza	1.633.261,32	328.333,34		1.961.594,66
			previsione di cassa	1.721.392,00	328.333,34		2.049.725,34
Totale programma	**03**	**GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO**	**residui presunti**	**19.972.102,46**			**19.972.102,46**
			previsione di competenza	**478.417.230,61**	**328.333,34**	**-912.701,59**	**477.832.862,36**
			previsione di cassa	**490.983.736,05**	**328.333,34**	**-1.017.701,59**	**490.294.367,80**
Programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	907.753.427,08			907.753.427,08
			previsione di competenza	2.389.924.780,61		-9.178,51	2.389.915.602,10
			previsione di cassa	2.581.061.226,08	82.319.786,38		2.663.381.012,46

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2019	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2019 62 esercizio 2019
ATTO : LR 2019 62							
Totale programma	**04**	**GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**	**residui presunti**	**907.753.427,08**			**907.753.427,08**
			previsione di competenza	**2.389.924.780,61**		**-9.178,51**	**2.389.915.602,10**
			previsione di cassa	**2.581.061.226,08**	**82.319.786,38**		**2.663.381.012,46**
Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	323.487,44			323.487,44
			previsione di competenza	1.601.092,32		-150.695,00	1.450.397,32
			previsione di cassa	1.694.546,84		-150.695,00	1.543.851,84
Totale programma	**05**	**GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**	**residui presunti**	**463.197,02**			**463.197,02**
			previsione di competenza	**2.268.208,65**		**-150.695,00**	**2.117.513,65**
			previsione di cassa	**2.446.238,05**		**-150.695,00**	**2.295.543,05**
Programma	06	UFFICIO TECNICO					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	5.355.557,52			5.355.557,52
			previsione di competenza	15.477.969,48		-2.971.692,89	12.506.276,59
			previsione di cassa	16.375.175,29		-2.971.692,89	13.403.482,40
Totale programma	**06**	**UFFICIO TECNICO**	**residui presunti**	**6.838.253,84**			**6.838.253,84**
			previsione di competenza	**20.088.102,06**		**-2.971.692,89**	**17.116.409,17**
			previsione di cassa	**22.052.427,96**		**-2.971.692,89**	**19.080.735,07**
Programma	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	270,00			270,00
			previsione di competenza	210.000,00		-79.558,31	130.441,69
			previsione di cassa	210.270,00		-79.558,31	130.711,69

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2019	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2019 62 esercizio 2019
ATTO : LR 2019 62							
Totale programma	**07**	**ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE**	**residui presunti**	**270,00**			**270,00**
			previsione di competenza	**210.000,00**		**-79.558,31**	**130.441,69**
			previsione di cassa	**210.270,00**		**-79.558,31**	**130.711,69**
Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	13.669.730,80			13.669.730,80
			previsione di competenza	49.312.091,07	70.000,00		49.382.091,07
			previsione di cassa	60.561.780,66	70.000,00		60.631.780,66
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	27.389.693,58			27.389.693,58
			previsione di competenza	17.762.654,29	110.374,94		17.873.029,23
			previsione di cassa	35.214.382,39	110.374,94		35.324.757,33
Totale programma	**08**	**STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**	**residui presunti**	**41.059.424,38**			**41.059.424,38**
			previsione di competenza	**67.074.745,36**	**180.374,94**		**67.255.120,30**
			previsione di cassa	**95.776.163,05**	**180.374,94**		**95.956.537,99**
Programma	10	RISORSE UMANE					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	45.350.390,67			45.350.390,67
			previsione di competenza	234.945.224,29		-4.218.000,00	230.727.224,29
			previsione di cassa	234.412.857,77		-4.225.890,64	230.186.967,13
Totale programma	**10**	**RISORSE UMANE**	**residui presunti**	**45.781.486,17**			**45.781.486,17**
			previsione di competenza	**236.095.224,29**		**-4.218.000,00**	**231.877.224,29**
			previsione di cassa	**235.602.952,77**		**-4.225.890,64**	**231.377.062,13**

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2019	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2019 62 esercizio 2019
ATTO : LR 2019 62							
Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.046.743,86			1.046.743,86
			previsione di competenza	4.077.040,61		-10.166,55	4.066.874,06
			previsione di cassa	4.438.146,30		-35.166,55	4.402.979,75
Totale programma	**11**	**ALTRI SERVIZI GENERALI**	**residui presunti**	**1.096.743,86**			**1.096.743,86**
			previsione di competenza	**4.227.040,61**		**-10.166,55**	**4.216.874,06**
			previsione di cassa	**4.638.146,30**		**-35.166,55**	**4.602.979,75**
Programma	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE (SOLO PER LE REGIONI)					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.775.777,91			1.775.777,91
			previsione di competenza	3.798.083,24	115.903,57		3.913.986,81
			previsione di cassa	3.938.064,70	115.903,57		4.053.968,27
Totale programma	**12**	**POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE (SOLO PER LE REGIONI)**	**residui presunti**	**1.775.777,91**			**1.775.777,91**
			previsione di competenza	**3.798.083,24**	**115.903,57**		**3.913.986,81**
			previsione di cassa	**3.938.064,70**	**115.903,57**		**4.053.968,27**
TOTALE MISSIONE	**01**	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**	**residui presunti**	**1.026.199.020,26**			**1.026.199.020,26**
			previsione di competenza	**3.227.914.762,79**	**774.611,85**	**-8.871.992,85**	**3.219.817.381,79**
			previsione di cassa	**3.463.226.505,50**	**83.094.398,23**	**-8.800.704,98**	**3.537.520.198,75**
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
Programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2019	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2019 62 esercizio 2019
ATTO : LR 2019 62							
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	3.863.261,25			3.863.261,25
			previsione di competenza	10.913.154,79		-41.682,60	10.871.472,19
			previsione di cassa	10.742.029,25		-41.682,60	10.700.346,65
Totale programma	**01**	**ISTRUZIONE PRESCOLASTICA**	**residui presunti**	**4.199.792,49**			**4.199.792,49**
			previsione di competenza	**14.514.186,03**		**-41.682,60**	**14.472.503,43**
			previsione di cassa	**14.343.060,49**		**-41.682,60**	**14.301.377,89**
Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.677.249,25			1.677.249,25
			previsione di competenza	10.282.722,52		-1.629.800,00	8.652.922,52
			previsione di cassa	10.290.222,62		-1.629.800,00	8.660.422,62
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	17.877.965,11			17.877.965,11
			previsione di competenza	36.871.453,81	586.230,96		37.457.684,77
			previsione di cassa	37.779.609,44	586.230,96		38.365.840,40
Totale programma	**02**	**ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA**	**residui presunti**	**19.555.214,36**			**19.555.214,36**
			previsione di competenza	**51.754.176,33**	**586.230,96**	**-1.629.800,00**	**50.710.607,29**
			previsione di cassa	**52.669.832,06**	**586.230,96**	**-1.629.800,00**	**51.626.263,02**
Programma	03	EDILIZIA SCOLASTICA (SOLO PER LE REGIONI)					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
			previsione di competenza	250.000,00		-250.000,00	
			previsione di cassa	250.000,00		-250.000,00	

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2019	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2019 62 esercizio 2019
ATTO : LR 2019 62							
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	3.761.110,11			3.761.110,11
			previsione di competenza	8.416.728,51		-1.220.000,00	7.196.728,51
			previsione di cassa	8.416.728,51		-1.220.000,00	7.196.728,51
Totale programma	**03**	**EDILIZIA SCOLASTICA (SOLO PER LE REGIONI)**	**residui presunti**	**3.761.110,11**			**3.761.110,11**
			previsione di competenza	**4.905.618,40**		**-1.470.000,00**	**3.435.618,40**
			previsione di cassa	**8.666.728,51**		**-1.470.000,00**	**7.196.728,51**
Programma	04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	25.487.570,00			25.487.570,00
			previsione di competenza	25.105.500,00	80.000,00		25.185.500,00
			previsione di cassa	50.578.070,00	66.062,64		50.644.132,64
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	21.424.111,17			21.424.111,17
			previsione di competenza	35.549.058,18		-1.290.484,34	34.258.573,84
			previsione di cassa	30.833.190,64		-1.290.484,34	29.542.706,30
Totale programma	**04**	**ISTRUZIONE UNIVERSITARIA**	**residui presunti**	**48.300.081,17**			**48.300.081,17**
			previsione di competenza	**61.850.158,18**	**80.000,00**	**-1.290.484,34**	**60.639.673,84**
			previsione di cassa	**82.606.860,64**	**66.062,64**	**-1.290.484,34**	**81.382.438,94**
Programma	05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.798.964,63			1.798.964,63
			previsione di competenza	343.033,42			343.033,42
			previsione di cassa	1.996.785,71		-17.532,11	1.979.253,60

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2019	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2019 62 esercizio 2019
ATTO : LR 2019 62							
Totale programma	**05**	**ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE**	**residui presunti**	**1.827.964,63**			**1.827.964,63**
			previsione di competenza	**743.033,42**			**743.033,42**
			previsione di cassa	**2.396.785,71**		**-17.532,11**	**2.379.253,60**
Programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.297.210,06			1.297.210,06
			previsione di competenza	1.123.765,68		-1.765,11	1.122.000,57
			previsione di cassa	2.109.367,04		-1.765,11	2.107.601,93
Totale programma	**06**	**SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**	**residui presunti**	**1.462.210,06**			**1.462.210,06**
			previsione di competenza	**1.599.843,79**		**-1.765,11**	**1.598.078,68**
			previsione di cassa	**2.753.445,15**		**-1.765,11**	**2.751.680,04**
Programma	07	DIRITTO ALLO STUDIO					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	284.457,07			284.457,07
			previsione di competenza	7.565.553,62	1.765,11		7.567.318,73
			previsione di cassa	7.393.054,12	1.765,11		7.394.819,23
Totale programma	**07**	**DIRITTO ALLO STUDIO**	**residui presunti**	**1.384.457,07**			**1.384.457,07**
			previsione di competenza	**7.865.553,62**	**1.765,11**		**7.867.318,73**
			previsione di cassa	**8.493.054,12**	**1.765,11**		**8.494.819,23**
TOTALE MISSIONE	**04**	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**	**residui presunti**	**80.490.829,89**			**80.490.829,89**
			previsione di competenza	**146.993.679,88**	**667.996,07**	**-4.433.732,05**	**143.227.943,90**
			previsione di cassa	**171.929.766,68**	**654.058,71**	**-4.451.264,16**	**168.132.561,23**

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2019	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2019 62 esercizio 2019
ATTO : LR 2019 62							
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI					
Programma	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	2.523.817,70			2.523.817,70
			previsione di competenza	6.079.000,00		-15.000,00	6.064.000,00
			previsione di cassa	8.508.533,70		-15.000,00	8.493.533,70
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	18.480.861,78			18.480.861,78
			previsione di competenza	56.410.345,92		-1.942.985,59	54.467.360,33
			previsione di cassa	58.506.855,66		-1.944.712,81	56.562.142,85
Totale programma	**01**	**VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO**	**residui presunti**	**21.004.679,48**			**21.004.679,48**
			previsione di competenza	**62.489.345,92**		**-1.957.985,59**	**60.531.360,33**
			previsione di cassa	**67.015.389,36**		**-1.959.712,81**	**65.055.676,55**
Programma	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	3.628.839,16			3.628.839,16
			previsione di competenza	58.824.442,25	156.000,00		58.980.442,25
			previsione di cassa	57.753.217,45		-590.926,21	57.162.291,24
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	15.105.066,07			15.105.066,07
			previsione di competenza	40.161.990,65	90.517,27		40.252.507,92
			previsione di cassa	41.170.717,51	90.517,27		41.261.234,78
Totale programma	**02**	**ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**	**residui presunti**	**18.733.905,23**			**18.733.905,23**
			previsione di competenza	**110.536.432,90**	**246.517,27**		**110.782.950,17**
			previsione di cassa	**110.473.934,96**	**90.517,27**	**-590.926,21**	**109.973.526,02**

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2019	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2019 62 esercizio 2019
ATTO : LR 2019 62							
TOTALE MISSIONE	**05**	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI**	**residui presunti**	**39.738.584,71**			**39.738.584,71**
			previsione di competenza	**173.025.778,82**	**246.517,27**	**-1.957.985,59**	**171.314.310,50**
			previsione di cassa	**177.489.324,32**	**90.517,27**	**-2.550.639,02**	**175.029.202,57**
MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
Programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	2.257.442,64			2.257.442,64
			previsione di competenza	8.301.829,92	300.000,00		8.601.829,92
			previsione di cassa	9.628.925,87	294.352,54		9.923.278,41
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	18.012.008,55			18.012.008,55
			previsione di competenza	33.708.241,43		-1.051.690,98	32.656.550,45
			previsione di cassa	39.250.212,73		-1.053.499,90	38.196.712,83
Totale programma	**01**	**SPORT E TEMPO LIBERO**	**residui presunti**	**20.269.451,19**			**20.269.451,19**
			previsione di competenza	**42.010.071,35**	**300.000,00**	**-1.051.690,98**	**41.258.380,37**
			previsione di cassa	**48.879.138,60**	**294.352,54**	**-1.053.499,90**	**48.119.991,24**
Programma	02	GIOVANI					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	3.953.302,77			3.953.302,77
			previsione di competenza	9.402.855,53		-16.003,15	9.386.852,38
			previsione di cassa	9.396.811,48		-16.003,15	9.380.808,33
Totale programma	**02**	**GIOVANI**	**residui presunti**	**4.149.325,33**			**4.149.325,33**
			previsione di competenza	**9.967.735,35**		**-16.003,15**	**9.951.732,20**
			previsione di cassa	**9.991.583,43**		**-16.003,15**	**9.975.580,28**

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2019	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2019 62 esercizio 2019
ATTO : LR 2019 62							
TOTALE MISSIONE	**06**	**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**	**residui presunti**	**24.418.776,52**			**24.418.776,52**
			previsione di competenza	**51.977.806,70**	**300.000,00**	**-1.067.694,13**	**51.210.112,57**
			previsione di cassa	**58.870.722,03**	**294.352,54**	**-1.069.503,05**	**58.095.571,52**
MISSIONE	07	TURISMO					
Programma	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	19.649.940,62			19.649.940,62
			previsione di competenza	41.921.339,41		-20.600,00	41.900.739,41
			previsione di cassa	48.153.227,57		-55.637,00	48.097.590,57
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	64.317.785,06			64.317.785,06
			previsione di competenza	76.047.283,51	90.000,00		76.137.283,51
			previsione di cassa	108.246.471,11		-3.231.862,47	105.014.608,64
Totale programma	**01**	**SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**	**residui presunti**	**83.967.725,68**			**83.967.725,68**
			previsione di competenza	**117.968.622,92**	**90.000,00**	**-20.600,00**	**118.038.022,92**
			previsione di cassa	**156.399.698,68**		**-3.287.499,47**	**153.112.199,21**
TOTALE MISSIONE	**07**	**TURISMO**	**residui presunti**	**83.967.725,68**			**83.967.725,68**
			previsione di competenza	**117.968.622,92**	**90.000,00**	**-20.600,00**	**118.038.022,92**
			previsione di cassa	**156.399.698,68**		**-3.287.499,47**	**153.112.199,21**
MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
Programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2019	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2019 62 esercizio 2019
ATTO : LR 2019 62							
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	4.355.208,02			4.355.208,02
			previsione di competenza	5.069.066,55	392.649,21		5.461.715,76
			previsione di cassa	6.524.405,68	378.676,48		6.903.082,16
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	35.232.107,93			35.232.107,93
			previsione di competenza	92.617.112,84		-870.041,35	91.747.071,49
			previsione di cassa	91.256.387,98		-870.409,10	90.385.978,88
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	residui presunti	3.087.438,46			3.087.438,46
			previsione di competenza	5.536.492,26		-800.000,00	4.736.492,26
			previsione di cassa	7.067.776,26		-800.000,00	6.267.776,26
Totale programma	**01**	**URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**	**residui presunti**	**42.674.754,41**			**42.674.754,41**
			previsione di competenza	**103.222.671,65**	**392.649,21**	**-1.670.041,35**	**101.945.279,51**
			previsione di cassa	**104.848.569,92**	**378.676,48**	**-1.670.409,10**	**103.556.837,30**
Programma	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	160.538.182,38			160.538.182,38
			previsione di competenza	261.932.380,06		-3.525,11	261.928.854,95
			previsione di cassa	256.497.709,09		-3.525,13	256.494.183,96
Totale programma	**02**	**EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE**	**residui presunti**	**168.800.536,35**			**168.800.536,35**
			previsione di competenza	**271.502.632,08**		**-3.525,11**	**271.499.106,97**
			previsione di cassa	**267.808.245,83**		**-3.525,13**	**267.804.720,70**

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2019	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2019 62 esercizio 2019
ATTO : LR 2019 62							
TOTALE MISSIONE	**08**	**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**	**residui presunti**	**211.475.290,76**			**211.475.290,76**
			previsione di competenza	**374.725.303,73**	**392.649,21**	**-1.673.566,46**	**373.444.386,48**
			previsione di cassa	**372.656.815,75**	**378.676,48**	**-1.673.934,23**	**371.361.558,00**
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
Programma	01	DIFESA DEL SUOLO					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	16.291.698,08			16.291.698,08
			previsione di competenza	26.633.223,68	210.388,51		26.843.612,19
			previsione di cassa	31.214.594,02		-86.240,40	31.128.353,62
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	53.846.324,69			53.846.324,69
			previsione di competenza	111.564.736,05		-3.145.537,08	108.419.198,97
			previsione di cassa	96.042.369,54		-3.145.537,08	92.896.832,46
Totale programma	**01**	**DIFESA DEL SUOLO**	**residui presunti**	**70.138.022,77**			**70.138.022,77**
			previsione di competenza	**138.197.959,73**	**210.388,51**	**-3.145.537,08**	**135.262.811,16**
			previsione di cassa	**127.256.963,56**		**-3.231.777,48**	**124.025.186,08**
Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	8.293.940,79			8.293.940,79
			previsione di competenza	29.182.587,58		-316.100,00	28.866.487,58
			previsione di cassa	34.268.955,92		-316.100,00	33.952.855,92
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	48.386.154,08			48.386.154,08
			previsione di competenza	85.701.347,81		-594.074,94	85.107.272,87
			previsione di cassa	76.470.947,54		-599.139,10	75.871.808,44

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2019	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2019 62 esercizio 2019
ATTO : LR 2019 62							
Totale programma	**02**	**TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**	**residui presunti**	**57.063.612,24**			**57.063.612,24**
			previsione di competenza	**117.635.548,49**		**-910.174,94**	**116.725.373,55**
			previsione di cassa	**113.491.516,56**		**-915.239,10**	**112.576.277,46**
Programma	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.521.722,88			1.521.722,88
			previsione di competenza	4.901.708,10		-54.715,00	4.846.993,10
			previsione di cassa	5.840.740,66		-70.262,89	5.770.477,77
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	6.432.539,39			6.432.539,39
			previsione di competenza	9.157.110,91	34.028,73		9.191.139,64
			previsione di cassa	10.152.281,35	33.986,85		10.186.268,20
Totale programma	**05**	**AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE**	**residui presunti**	**7.954.262,27**			**7.954.262,27**
			previsione di competenza	**14.058.819,01**	**34.028,73**	**-54.715,00**	**14.038.132,74**
			previsione di cassa	**15.993.022,01**	**33.986,85**	**-70.262,89**	**15.956.745,97**
Programma	07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	1.112.510,19			1.112.510,19
			previsione di competenza	2.032.213,96		-124.023,20	1.908.190,76
			previsione di cassa	2.194.102,84		-124.023,20	2.070.079,64
Totale programma	**07**	**SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI**	**residui presunti**	**1.154.279,34**			**1.154.279,34**
			previsione di competenza	**2.056.809,19**		**-124.023,20**	**1.932.785,99**
			previsione di cassa	**2.235.871,99**		**-124.023,20**	**2.111.848,79**

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2019	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2019 62 esercizio 2019
ATTO : LR 2019 62							
TOTALE MISSIONE	**09**	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**	**residui presunti**	**173.067.220,11**			**173.067.220,11**
			previsione di competenza	**359.409.706,42**	**244.417,24**	**-4.234.450,22**	**355.419.673,44**
			previsione di cassa	**326.937.443,93**	**33.986,85**	**-4.341.302,67**	**322.630.128,11**
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
Programma	01	TRASPORTO FERROVIARIO					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	11.110.745,06			11.110.745,06
			previsione di competenza	53.462.517,14		-404.642,00	53.057.875,14
			previsione di cassa	62.877.125,42		-404.642,00	62.472.483,42
Totale programma	**01**	**TRASPORTO FERROVIARIO**	**residui presunti**	**29.749.377,69**			**29.749.377,69**
			previsione di competenza	**81.714.777,24**		**-404.642,00**	**81.310.135,24**
			previsione di cassa	**86.273.184,05**		**-404.642,00**	**85.868.542,05**
Programma	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	15.343.314,76			15.343.314,76
			previsione di competenza	144.293.416,24	61.062,00		144.354.478,24
			previsione di cassa	158.765.494,39	61.062,00		158.826.556,39
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	660.000,00			660.000,00
			previsione di competenza	5.435.000,00		-100.000,00	5.335.000,00
			previsione di cassa	5.460.000,00		-100.000,00	5.360.000,00
Totale programma	**02**	**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**	**residui presunti**	**16.003.314,76**			**16.003.314,76**
			previsione di competenza	**149.728.416,24**	**61.062,00**	**-100.000,00**	**149.689.478,24**
			previsione di cassa	**164.225.494,39**	**61.062,00**	**-100.000,00**	**164.186.556,39**

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2019	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2019 62 esercizio 2019
ATTO : LR 2019 62							
Programma	03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	7.869.870,45			7.869.870,45
			previsione di competenza	17.074.507,18		-666.420,00	16.408.087,18
			previsione di cassa	24.720.689,03		-666.420,00	24.054.269,03
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	4.243.762,58			4.243.762,58
			previsione di competenza	42.926.547,86		-1.228.000,00	41.698.547,86
			previsione di cassa	46.994.644,70		-1.228.000,00	45.766.644,70
Totale programma	**03**	**TRASPORTO PER VIE D'ACQUA**	**residui presunti**	**12.113.633,03**			**12.113.633,03**
			previsione di competenza	**60.001.055,04**		**-1.894.420,00**	**58.106.635,04**
			previsione di cassa	**71.715.333,73**		**-1.894.420,00**	**69.820.913,73**
Programma	04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	123.665,52			123.665,52
			previsione di competenza	4.438.261,23	4.800,00		4.443.061,23
			previsione di cassa	4.456.397,01	4.800,00		4.461.197,01
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	9.500.399,76			9.500.399,76
			previsione di competenza	19.054.423,17		-150.000,00	18.904.423,17
			previsione di cassa	18.063.140,24		-150.000,00	17.913.140,24
Totale programma	**04**	**ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO**	**residui presunti**	**10.313.065,28**			**10.313.065,28**
			previsione di competenza	**24.181.684,40**	**4.800,00**	**-150.000,00**	**24.036.484,40**
			previsione di cassa	**23.208.537,25**	**4.800,00**	**-150.000,00**	**23.063.337,25**
Programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI					

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2019	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2019 62 esercizio 2019
ATTO : LR 2019 62							
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	16.495.392,40			16.495.392,40
			previsione di competenza	39.609.161,60	183.166,55		39.792.328,15
			previsione di cassa	55.270.701,66	183.166,55		55.453.868,21
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	218.166.915,43			218.166.915,43
			previsione di competenza	477.940.190,50	2.233.117,66		480.173.308,16
			previsione di cassa	358.082.328,52		-2.022.681,49	356.059.647,03
Totale programma	**05**	**VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI**	**residui presunti**	**234.662.307,83**			**234.662.307,83**
			previsione di competenza	**788.549.352,10**	**2.416.284,21**		**790.965.636,31**
			previsione di cassa	**684.353.030,18**	**183.166,55**	**-2.022.681,49**	**682.513.515,24**
TOTALE MISSIONE	**10**	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**	**residui presunti**	**306.473.150,12**			**306.473.150,12**
			previsione di competenza	**1.109.678.237,89**	**2.482.146,21**	**-2.549.062,00**	**1.109.611.322,10**
			previsione di cassa	**1.035.384.072,72**	**249.028,55**	**-4.571.743,49**	**1.031.061.357,78**
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE					
Programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	20.274.416,85			20.274.416,85
			previsione di competenza	44.997.021,00		-10.000,00	44.987.021,00
			previsione di cassa	35.325.159,98		-10.394,38	35.314.765,60
Totale programma	**01**	**SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**	**residui presunti**	**50.071.078,79**			**50.071.078,79**
			previsione di competenza	**102.891.882,19**		**-10.000,00**	**102.881.882,19**
			previsione di cassa	**89.646.850,61**		**-10.394,38**	**89.636.456,23**

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2019	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2019 62 esercizio 2019
ATTO : LR 2019 62							
TOTALE MISSIONE	**11**	**SOCCORSO CIVILE**	**residui presunti**	**60.661.122,50**			**60.661.122,50**
			previsione di competenza	**116.235.503,87**		**-10.000,00**	**116.225.503,87**
			previsione di cassa	**96.759.599,77**		**-10.394,38**	**96.749.205,39**
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
Programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	3.396.879,10			3.396.879,10
			previsione di competenza	21.231.532,15	1.014.344,54		22.245.876,69
			previsione di cassa	21.420.911,69	1.012.585,12		22.433.496,81
Totale programma	**01**	**INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO**	**residui presunti**	**4.247.910,75**			**4.247.910,75**
			previsione di competenza	**22.171.545,06**	**1.014.344,54**		**23.185.889,60**
			previsione di cassa	**22.461.221,40**	**1.012.585,12**		**23.473.806,52**
Programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.542.277,65			1.542.277,65
			previsione di competenza	59.434.858,18	370.000,00		59.804.858,18
			previsione di cassa	60.943.135,83	366.519,91		61.309.655,74
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	856.856,01			856.856,01
			previsione di competenza	4.922.198,87		-106.720,18	4.815.478,69
			previsione di cassa	5.176.343,00		-106.720,18	5.069.622,82
Totale programma	**02**	**INTERVENTI PER LA DISABILITA'**	**residui presunti**	**2.399.133,66**			**2.399.133,66**
			previsione di competenza	**64.357.057,05**	**370.000,00**	**-106.720,18**	**64.620.336,87**
			previsione di cassa	**66.119.478,83**	**366.519,91**	**-106.720,18**	**66.379.278,56**
Programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI					

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2019	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2019 62 esercizio 2019
ATTO : LR 2019 62							
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	664.843,05			664.843,05
			previsione di competenza	2.290.136,01		-85.000,00	2.205.136,01
			previsione di cassa	2.697.581,48		-85.000,00	2.612.581,48
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	4.610.107,32			4.610.107,32
			previsione di competenza	6.652.100,12		-50.000,00	6.602.100,12
			previsione di cassa	6.339.438,13		-50.000,00	6.289.438,13
Totale programma	**03**	**INTERVENTI PER GLI ANZIANI**	**residui presunti**	**5.274.950,37**			**5.274.950,37**
			previsione di competenza	**8.942.236,13**		**-135.000,00**	**8.807.236,13**
			previsione di cassa	**9.037.019,61**		**-135.000,00**	**8.902.019,61**
Programma	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.359.670,57			1.359.670,57
			previsione di competenza	34.341.332,19	62.959,98		34.404.292,17
			previsione di cassa	34.971.949,83		-9.785,39	34.962.164,44
Totale programma	**04**	**INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**	**residui presunti**	**1.529.008,07**			**1.529.008,07**
			previsione di competenza	**34.719.244,69**	**62.959,98**		**34.782.204,67**
			previsione di cassa	**35.419.199,83**		**-9.785,39**	**35.409.414,44**
Programma	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.420.782,72			1.420.782,72
			previsione di competenza	15.311.637,79	3.306.000,00		18.617.637,79
			previsione di cassa	15.729.862,75	3.306.000,00		19.035.862,75

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2019	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2019 62 esercizio 2019
ATTO : LR 2019 62							
Totale programma	**05**	**INTERVENTI PER LE FAMIGLIE**	**residui presunti**	**2.033.371,94**			**2.033.371,94**
			previsione di competenza	**15.951.227,01**	**3.306.000,00**		**19.257.227,01**
			previsione di cassa	**16.369.451,97**	**3.306.000,00**		**19.675.451,97**
Programma	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	757.309,23			757.309,23
			previsione di competenza	22.568.414,92		-461.712,21	22.106.702,71
			previsione di cassa	22.568.414,92		-461.712,21	22.106.702,71
Totale programma	**06**	**INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**	**residui presunti**	**757.309,23**			**757.309,23**
			previsione di competenza	**22.568.414,92**		**-461.712,21**	**22.106.702,71**
			previsione di cassa	**22.568.414,92**		**-461.712,21**	**22.106.702,71**
Programma	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.349.836,84			1.349.836,84
			previsione di competenza	133.056.955,06		-653.000,00	132.403.955,06
			previsione di cassa	134.298.291,90		-653.000,00	133.645.291,90
Totale programma	**07**	**PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI**	**residui presunti**	**1.359.836,84**			**1.359.836,84**
			previsione di competenza	**135.486.684,41**		**-653.000,00**	**134.833.684,41**
			previsione di cassa	**136.738.021,25**		**-653.000,00**	**136.085.021,25**
Programma	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO					

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2019	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2019 62 esercizio 2019
ATTO : LR 2019 62							
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	2.737.090,99			2.737.090,99
			previsione di competenza	4.983.881,03		-44.864,44	4.939.016,59
			previsione di cassa	7.111.015,46		-84.080,47	7.026.934,99
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	419.698,11			419.698,11
			previsione di competenza	639.263,00	91.000,00		730.263,00
			previsione di cassa	921.426,90	71.331,82		992.758,72
Totale programma	**08**	**COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO**	**residui presunti**	**3.156.789,10**			**3.156.789,10**
			previsione di competenza	**5.623.144,03**	**91.000,00**	**-44.864,44**	**5.669.279,59**
			previsione di cassa	**8.032.442,36**	**71.331,82**	**-84.080,47**	**8.019.693,71**
TOTALE MISSIONE	**12**	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**	**residui presunti**	**20.776.309,96**			**20.776.309,96**
			previsione di competenza	**310.177.553,30**	**4.844.304,52**	**-1.401.296,83**	**313.620.560,99**
			previsione di cassa	**317.103.250,17**	**4.756.436,85**	**-1.450.298,25**	**320.409.388,77**
MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE					
Programma	01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	2.323.252,70			2.323.252,70
			previsione di competenza	2.646.310.622,44	20.500.000,00		2.666.810.622,44
			previsione di cassa	2.648.537.392,96	20.500.000,00		2.669.037.392,96
Totale programma	**01**	**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA**	**residui presunti**	**2.323.252,70**			**2.323.252,70**
			previsione di competenza	**2.646.310.622,44**	**20.500.000,00**		**2.666.810.622,44**
			previsione di cassa	**2.648.537.392,96**	**20.500.000,00**		**2.669.037.392,96**

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2019	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2019 62 esercizio 2019
ATTO : LR 2019 62							
Programma	05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	6.359.645,50			6.359.645,50
			previsione di competenza	8.911.992,50		-600.000,00	8.311.992,50
			previsione di cassa	15.271.638,00		-600.000,00	14.671.638,00
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	193.527.728,81			193.527.728,81
			previsione di competenza	435.519.016,77		-31.221.279,82	404.297.736,95
			previsione di cassa	351.561.370,35		-31.221.634,59	320.339.735,76
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	residui presunti				
			previsione di competenza	1.000.000,00		-500.000,00	500.000,00
			previsione di cassa	1.000.000,00		-500.000,00	500.000,00
Totale programma	**05**	**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI**	**residui presunti**	**199.887.374,31**			**199.887.374,31**
			previsione di competenza	**445.431.009,27**		**-32.321.279,82**	**413.109.729,45**
			previsione di cassa	**367.833.008,35**		**-32.321.634,59**	**335.511.373,76**
Programma	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	11.042.686,12			11.042.686,12
			previsione di competenza	38.080.502,12		-506.521,98	37.573.980,14
			previsione di cassa	45.444.929,11		-506.521,98	44.938.407,13
Totale programma	**07**	**ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA**	**residui presunti**	**30.224.605,94**			**30.224.605,94**
			previsione di competenza	**55.086.996,42**		**-506.521,98**	**54.580.474,44**
			previsione di cassa	**75.834.092,54**		**-506.521,98**	**75.327.570,56**

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2019	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2019 62 esercizio 2019
ATTO : LR 2019 62							
TOTALE MISSIONE	**13**	**TUTELA DELLA SALUTE**	**residui presunti**	**232.435.232,95**			**232.435.232,95**
			previsione di competenza	**3.146.853.628,13**	**20.500.000,00**	**-32.827.801,80**	**3.134.525.826,33**
			previsione di cassa	**3.092.229.493,85**	**20.500.000,00**	**-32.828.156,57**	**3.079.901.337,28**
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'					
Programma	01	INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	13.915.956,88			13.915.956,88
			previsione di competenza	19.551.653,78		-4.900,00	19.546.753,78
			previsione di cassa	20.910.105,53		-22.095,52	20.888.010,01
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	64.175.131,40			64.175.131,40
			previsione di competenza	116.636.815,99		-40.000,00	116.596.815,99
			previsione di cassa	116.047.392,51		-287.808,86	115.759.583,65
Totale programma	**01**	**INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO**	**residui presunti**	**82.341.087,78**			**82.341.087,78**
			previsione di competenza	**139.189.469,77**		**-44.900,00**	**139.144.569,77**
			previsione di cassa	**144.208.497,54**		**-309.904,38**	**143.898.593,16**
Programma	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	3.725.326,75			3.725.326,75
			previsione di competenza	42.939.941,84		-145.050,00	42.794.891,84
			previsione di cassa	43.119.142,63		-148.722,08	42.970.420,55
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	3.834.900,95			3.834.900,95
			previsione di competenza	12.240.215,95	200.000,00		12.440.215,95
			previsione di cassa	12.385.215,95	200.000,00		12.585.215,95

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2019	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2019 62 esercizio 2019
ATTO : LR 2019 62							
Totale programma	**02**	**COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI**	**residui presunti**	**7.560.227,70**			**7.560.227,70**
			previsione di competenza	**55.180.157,79**	**200.000,00**	**-145.050,00**	**55.235.107,79**
			previsione di cassa	**55.504.358,58**	**200.000,00**	**-148.722,08**	**55.555.636,50**
Programma	03	RICERCA E INNOVAZIONE					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	856.006,00			856.006,00
			previsione di competenza	7.036.000,00		-740.000,00	6.296.000,00
			previsione di cassa	7.760.019,51		-740.000,00	7.020.019,51
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	4.552.662,58			4.552.662,58
			previsione di competenza	12.572.681,39	410.490,02		12.983.171,41
			previsione di cassa	15.889.389,48	409.690,14		16.299.079,62
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	residui presunti				
			previsione di competenza	150.000,00		-150.000,00	
			previsione di cassa	150.000,00		-150.000,00	
Totale programma	**03**	**RICERCA E INNOVAZIONE**	**residui presunti**	**5.408.668,58**			**5.408.668,58**
			previsione di competenza	**19.758.681,39**	**410.490,02**	**-890.000,00**	**19.279.171,41**
			previsione di cassa	**23.799.408,99**	**409.690,14**	**-890.000,00**	**23.319.099,13**
Programma	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	2.758.129,44			2.758.129,44
			previsione di competenza	3.921.360,39	10.000,00		3.931.360,39
			previsione di cassa	5.446.129,44	10.000,00		5.456.129,44

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2019	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2019 62 esercizio 2019
ATTO : LR 2019 62							
Totale programma	**04**	**RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'**	**residui presunti**	**19.196.948,92**			**19.196.948,92**
			previsione di competenza	**25.161.998,13**	**10.000,00**		**25.171.998,13**
			previsione di cassa	**16.203.936,14**	**10.000,00**		**16.213.936,14**
Programma	05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' (SOLO PER LE REGIONI)					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	158.788.004,34			158.788.004,34
			previsione di competenza	105.850.707,37	5.277.702,68		111.128.410,05
			previsione di cassa	243.263.391,26	5.777.702,68		249.041.093,94
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	residui presunti				
			previsione di competenza		5.121.062,33		5.121.062,33
			previsione di cassa		5.121.062,33		5.121.062,33
Totale programma	**05**	**POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' (SOLO PER LE REGIONI)**	**residui presunti**	**159.160.212,31**			**159.160.212,31**
			previsione di competenza	**106.391.419,78**	**10.398.765,01**		**116.790.184,79**
			previsione di cassa	**243.771.893,94**	**10.898.765,01**		**254.670.658,95**
TOTALE MISSIONE	**14**	**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'**	**residui presunti**	**273.667.145,29**			**273.667.145,29**
			previsione di competenza	**345.681.726,86**	**11.019.255,03**	**-1.079.950,00**	**355.621.031,89**
			previsione di cassa	**483.488.095,19**	**11.518.455,15**	**-1.348.626,46**	**493.657.923,88**
MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
Programma	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO					

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2019	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2019 62 esercizio 2019
ATTO : LR 2019 62							
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	43.428,30			43.428,30
			previsione di competenza	280.992,42	195.000,00		475.992,42
			previsione di cassa	316.828,42	195.000,00		511.828,42
Totale programma	**01**	**SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO**	**residui presunti**	**43.428,30**			**43.428,30**
			previsione di competenza	**280.992,42**	**195.000,00**		**475.992,42**
			previsione di cassa	**316.828,42**	**195.000,00**		**511.828,42**
Programma	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	43.796.137,37			43.796.137,37
			previsione di competenza	143.432.423,35		-148.603,57	143.283.819,78
			previsione di cassa	151.704.479,58		-342.800,01	151.361.679,57
Totale programma	**02**	**FORMAZIONE PROFESSIONALE**	**residui presunti**	**43.801.265,26**			**43.801.265,26**
			previsione di competenza	**143.467.423,35**		**-148.603,57**	**143.318.819,78**
			previsione di cassa	**151.739.479,58**		**-342.800,01**	**151.396.679,57**
Programma	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	7.585.774,69			7.585.774,69
			previsione di competenza	26.300.098,17	858.345,82		27.158.443,99
			previsione di cassa	29.648.590,48	197.361,29		29.845.951,77
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	279.969,05			279.969,05
			previsione di competenza	1.550.768,69	121.309,64		1.672.078,33
			previsione di cassa	1.583.841,78	121.309,64		1.705.151,42

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2019	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2019 62 esercizio 2019
ATTO : LR 2019 62							
Totale programma	**03**	**SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE**	**residui presunti**	**7.865.743,74**			**7.865.743,74**
			previsione di competenza	**27.850.866,86**	**979.655,46**		**28.830.522,32**
			previsione di cassa	**31.232.432,26**	**318.670,93**		**31.551.103,19**
TOTALE MISSIONE	**15**	**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**	**residui presunti**	**52.304.614,10**			**52.304.614,10**
			previsione di competenza	**172.050.430,90**	**1.174.655,46**	**-148.603,57**	**173.076.482,79**
			previsione di cassa	**183.900.711,54**	**513.670,93**	**-342.800,01**	**184.071.582,46**
MISSIONE	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					
Programma	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	12.796.883,16			12.796.883,16
			previsione di competenza	21.016.758,81		-286.119,31	20.730.639,50
			previsione di cassa	23.450.385,48		-381.752,54	23.068.632,94
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	54.133.541,21			54.133.541,21
			previsione di competenza	130.854.152,00	13.042.751,77		143.896.903,77
			previsione di cassa	160.566.799,75	13.038.135,77		173.604.935,52
Totale programma	**01**	**SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE**	**residui presunti**	**66.995.304,40**			**66.995.304,40**
			previsione di competenza	**152.004.491,02**	**13.042.751,77**	**-286.119,31**	**164.761.123,48**
			previsione di cassa	**184.150.765,44**	**13.038.135,77**	**-381.752,54**	**196.807.148,67**
Programma	02	CACCIA E PESCA					

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2019	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2019 62 esercizio 2019
ATTO : LR 2019 62							
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	987.863,45			987.863,45
			previsione di competenza	5.081.434,33		-175.678,64	4.905.755,69
			previsione di cassa	5.248.569,58		-175.678,64	5.072.890,94
Totale programma	**02**	**CACCIA E PESCA**	**residui presunti**	**6.326.167,25**			**6.326.167,25**
			previsione di competenza	**18.039.199,11**		**-175.678,64**	**17.863.520,47**
			previsione di cassa	**18.457.135,63**		**-175.678,64**	**18.281.456,99**
TOTALE MISSIONE	**16**	**AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**	**residui presunti**	**73.321.471,65**			**73.321.471,65**
			previsione di competenza	**170.043.690,13**	**13.042.751,77**	**-461.797,95**	**182.624.643,95**
			previsione di cassa	**202.607.901,07**	**13.038.135,77**	**-557.431,18**	**215.088.605,66**
MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
Programma	01	FONTI ENERGETICHE					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.097.394,22			1.097.394,22
			previsione di competenza	3.463.077,54		-37.265,00	3.425.812,54
			previsione di cassa	3.473.077,54		-47.265,00	3.425.812,54
Totale programma	**01**	**FONTI ENERGETICHE**	**residui presunti**	**9.559.277,27**			**9.559.277,27**
			previsione di competenza	**16.246.667,68**		**-37.265,00**	**16.209.402,68**
			previsione di cassa	**16.749.931,55**		**-47.265,00**	**16.702.666,55**
TOTALE MISSIONE	**17**	**ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**	**residui presunti**	**9.559.277,27**			**9.559.277,27**
			previsione di competenza	**16.246.667,68**		**-37.265,00**	**16.209.402,68**
			previsione di cassa	**16.749.931,55**		**-47.265,00**	**16.702.666,55**
MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI					

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2019	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2019 62 esercizio 2019
ATTO : LR 2019 62							
Programma	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	12.744.418,02			12.744.418,02
			previsione di competenza	529.086.572,72		-99.000,03	528.987.572,69
			previsione di cassa	538.812.493,87		-108.403,54	538.704.090,33
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	18.165.628,08			18.165.628,08
			previsione di competenza	51.381.396,24		-29.897,24	51.351.499,00
			previsione di cassa	53.859.021,45		-30.712,05	53.828.309,40
Totale programma	**01**	**RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI**	**residui presunti**	**30.910.046,10**			**30.910.046,10**
			previsione di competenza	**580.467.968,96**		**-128.897,27**	**580.339.071,69**
			previsione di cassa	**592.671.515,32**		**-139.115,59**	**592.532.399,73**
TOTALE MISSIONE	**18**	**RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**	**residui presunti**	**30.910.046,10**			**30.910.046,10**
			previsione di competenza	**580.467.968,96**		**-128.897,27**	**580.339.071,69**
			previsione di cassa	**592.671.515,32**		**-139.115,59**	**592.532.399,73**
MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI					
Programma	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	1.291.968,01			1.291.968,01
			previsione di competenza	2.500.700,00		-1.564.000,00	936.700,00
			previsione di cassa	3.791.497,21		-1.564.000,00	2.227.497,21

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2019	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2019 62 esercizio 2019
ATTO : LR 2019 62							
Totale programma	**01**	**RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**	**residui presunti**	**2.630.477,62**			**2.630.477,62**
			previsione di competenza	**4.271.350,00**		**-1.564.000,00**	**2.707.350,00**
			previsione di cassa	**6.882.610,67**		**-1.564.000,00**	**5.318.610,67**
Programma	02	COOPERAZIONE TERRITORIALE (SOLO PER LE REGIONI)					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	451.812,30			451.812,30
			previsione di competenza	6.290.167,03	40.000,00		6.330.167,03
			previsione di cassa	4.927.896,14	40.000,00		4.967.896,14
Totale programma	**02**	**COOPERAZIONE TERRITORIALE (SOLO PER LE REGIONI)**	**residui presunti**	**14.884.975,12**			**14.884.975,12**
			previsione di competenza	**36.804.276,59**	**40.000,00**		**36.844.276,59**
			previsione di cassa	**43.858.539,37**	**40.000,00**		**43.898.539,37**
TOTALE MISSIONE	**19**	**RELAZIONI INTERNAZIONALI**	**residui presunti**	**17.515.452,74**			**17.515.452,74**
			previsione di competenza	**41.075.626,59**	**40.000,00**	**-1.564.000,00**	**39.551.626,59**
			previsione di cassa	**50.741.150,04**	**40.000,00**	**-1.564.000,00**	**49.217.150,04**
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI					
Programma	01	FONDO DI RISERVA					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
			previsione di competenza	37.209.733,87	799.000,00		38.008.733,87
			previsione di cassa	348.279.897,74		-105.877.254,68	242.402.643,06
Totale programma	**01**	**FONDO DI RISERVA**	**residui presunti**	**0,00**			**0,00**
			previsione di competenza	**37.209.733,87**	**799.000,00**		**38.008.733,87**
			previsione di cassa	**348.279.897,74**		**-105.877.254,68**	**242.402.643,06**

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2019	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2019 62 esercizio 2019
ATTO : LR 2019 62							
Programma	03	ALTRI FONDI					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
			previsione di competenza	25.859.613,93		-15.794.101,98	10.065.511,95
			previsione di cassa				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
			previsione di competenza	53.267.346,90		-15.120.854,48	38.146.492,42
			previsione di cassa				
Totale programma	**03**	**ALTRI FONDI**	**residui presunti**	**0,00**			**0,00**
			previsione di competenza	**24.228.542,91**		**-30.914.956,46**	**-6.686.413,55**
			previsione di cassa	**0,00**			**0,00**
TOTALE MISSIONE	**20**	**FONDI E ACCANTONAMENTI**	**residui presunti**	**0,00**			**0,00**
			previsione di competenza	**119.536.694,70**	**799.000,00**	**-30.914.956,46**	**89.420.738,24**
			previsione di cassa	**348.279.897,74**		**-105.877.254,68**	**242.402.643,06**
MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO					
Programma	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	3.474.075,30			3.474.075,30
			previsione di competenza	18.344.992,86		-2.323.728,18	16.021.264,68
			previsione di cassa	18.344.992,86		-2.323.728,18	16.021.264,68
Totale programma	**01**	**QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**	**residui presunti**	**3.474.075,30**			**3.474.075,30**
			previsione di competenza	**18.344.992,86**		**-2.323.728,18**	**16.021.264,68**
			previsione di cassa	**18.344.992,86**		**-2.323.728,18**	**16.021.264,68**

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2019	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2019 62 esercizio 2019
ATTO : LR 2019 62							
Programma	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI					
Titolo	4	RIMBORSO PRESTITI	residui presunti	8.468.706,57			8.468.706,57
			previsione di competenza	106.070.050,31		-3.000.000,00	103.070.050,31
			previsione di cassa	106.070.050,31		-3.000.000,00	103.070.050,31
Totale programma	**02**	**QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**	**residui presunti**	**8.850.790,46**			**8.850.790,46**
			previsione di competenza	**107.870.050,31**		**-3.000.000,00**	**104.870.050,31**
			previsione di cassa	**107.938.201,58**		**-3.000.000,00**	**104.938.201,58**
TOTALE MISSIONE	**50**	**DEBITO PUBBLICO**	**residui presunti**	**12.324.865,76**			**12.324.865,76**
			previsione di competenza	**126.215.043,17**		**-5.323.728,18**	**120.891.314,99**
			previsione di cassa	**126.283.194,44**		**-5.323.728,18**	**120.959.466,26**
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI					
Programma	01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Titolo	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti	45.882.988,27			45.882.988,27
			previsione di competenza	153.726.432,32	150.000,00		153.876.432,32
			previsione di cassa	189.707.314,16	136.138,30		189.843.452,46
Totale programma	**01**	**SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**	**residui presunti**	**45.882.988,27**			**45.882.988,27**
			previsione di competenza	**153.726.432,32**	**150.000,00**		**153.876.432,32**
			previsione di cassa	**189.707.314,16**	**136.138,30**		**189.843.452,46**

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2019	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2019 62 esercizio 2019
ATTO : LR 2019 62						
TOTALE MISSIONE 99	**SERVIZI PER CONTO TERZI**	**residui presunti**	**45.882.988,27**			**45.882.988,27**
		previsione di competenza	**153.726.432,32**	**150.000,00**		**153.876.432,32**
		previsione di cassa	**189.707.314,16**	**136.138,30**		**189.843.452,46**
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**56.768.304,63**	**-98.707.380,36**	**-41.939.075,73**
		previsione di cassa		**135.401.331,56**	**-180.235.661,37**	**-44.834.329,81**
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		**residui presunti**	**2.779.705.228,96**			**2.779.705.228,96**
		previsione di competenza	**10.875.925.486,68**	**56.768.304,63**	**-98.707.380,36**	**10.833.986.410,95**
		previsione di cassa	**11.482.096.643,98**	**135.401.331,56**	**-180.235.661,37**	**11.437.262.314,17**

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

NOTE
Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 5 bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, è il seguente:

Art. 5 bis
(Agenzia Regionale Promotur)

1. È istituita l'<<Agenzia Regionale Promotur>>, in seguito denominata Agenzia, quale ente pubblico economico funzionale della Regione preposto al concorso, nel quadro della politica di programmazione regionale, alla promozione e alla gestione dello sviluppo turistico e della pratica sportiva dello sci nella regione Friuli Venezia Giulia.

2. L'Agenzia ha personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica ed è sottoposta alla vigilanza della Regione.

3. La Giunta regionale fissa la sede legale dell'Agenzia con propria deliberazione.

4. La PromoTurismoFVG svolge attività di promozione e di gestione dello sviluppo turistico sul territorio regionale, con compiti di programmazione, progettazione, individuazione, organizzazione e promozione dei servizi e dei prodotti turistici e, in particolare:

a) realizza gli indirizzi strategici, la programmazione e gli interventi strutturali e infrastrutturali finalizzati allo sviluppo turistico;

b) definisce e realizza la politica di marketing strategico del sistema turistico regionale e le sue declinazioni territoriali e di mercato promuovendo a fini turistici, anche in collaborazione con altri organismi pubblici e privati, il comparto agroalimentare regionale;

c) definisce e realizza la politica territoriale di marketing del prodotto turistico, per il coordinamento della rete di vendita di ciascun "cluster di prodotto";

d) coordina e monitora le azioni di promozione e commercializzazione attuate da eventuali reti di impresa e da consorzi turistici territoriali;

e) istituisce e gestisce uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) sul territorio sotto forma di sportelli, con azioni di formazione continua degli operatori destinati ai servizi di accoglienza turistica e alla erogazione dei servizi al turista;

f) monitora i servizi di località, con identificazione, qualificazione e assegnazione agli operatori della filiera del marchio di qualità;

g) realizza e gestisce l'infrastruttura informatica unica di contatto con il cliente;

h) realizza un piano pluriennale degli eventi di interesse turistico regionale e coopera nella sua gestione operativa e finanziaria;

h bis) favorisce lo sviluppo dei territori attraverso la promozione del termalismo turistico e il supporto alle stazioni appaltanti o alle centrali di committenza per la gestione di stabilimenti termali;

h ter) cura, in collaborazione con l'ERSA, la presentazione e la promozione unitaria dell'offerta agrituristica, favorendo la creazione di itinerari agrituristici comprendenti testimonianze della civiltà contadina regionale;

i) monitora la qualità dell'offerta del prodotto turistico percepita dal cliente e attua conseguenti azioni di recovery;

i bis) cura la raccolta e l'elaborazione di dati concernenti le presenze turistiche sul territorio;

j) favorisce lo sviluppo del turismo sportivo invernale nei poli turistici montani, attraverso la progettazione, realizzazione,

ammodernamento, trasformazione e gestione di impianti di risalita, piste da sci, impianti sportivi dedicati a sport invernali e relative pertinenze;

j bis) gestisce anche indirettamente strutture ricettive e servizi turistici, qualora ritenuto opportuno al fine di una migliore fruizione dei servizi;

k) su richiesta degli enti territoriali e previa deliberazione della Giunta regionale, può assumere temporaneamente attività complementari per lo sviluppo turistico.

k bis) eroga servizi di tipo gestionale, amministrativo, finanziario, contabile a società controllate e collegate e comunque partecipate, che svolgono attività nel settore della promozione del turismo o attività a esso relative, finalizzati alla razionalizzazione dell'utilizzo di tali servizi da parte delle società interessate o a una migliore efficacia nella gestione complessiva della promozione dei territori e nella gestione industriale delle attività svolte.

4 bis. Le attività di cui al comma 4, lettere j) e k), sono svolte anche acquisendo in proprietà o in uso a qualsiasi titolo, impianti di risalita, piste da sci, strutture fisse, mobili e immobili e relative pertinenze, anche operando in qualità di autorità espropriante.

4 ter. Ferma restando l'attività di indirizzo di cui all'articolo 5 nonies, comma 1, lettera c), PromoTurismoFVG attua gli indirizzi per la promozione a fini turistici del comparto agroalimentare approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2 bis, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA).

5. (ABROGATO)

6. (ABROGATO)

7. (ABROGATO)

8. (ABROGATO)

9. (ABROGATO)

- Il testo dei commi da 8 a 11 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2
(Attività produttive)

- omissis -

8. Al fine di sostenere progetti di ricerca e sviluppo di rilevante dimensione, in grado di incidere in misura significativa sulla competitività di specifici settori produttivi e del loro indotto economico e di salvaguardare il livello occupazionale delle imprese localizzate nella regione Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a compartecipare alle misure nazionali previste dal decreto ministeriale 24 maggio 2017 (Ridefinizione delle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi stipulati con le regioni e le altre amministrazioni pubbliche), relative agli "Accordi per l'innovazione".

9. L'Amministrazione regionale, su richiesta del Ministero competente, valuta la validità strategica delle proposte progettuali presentate dalle imprese in termini di salvaguardia o incremento occupazionale e manifesta la propria disponibilità al cofinanziamento, fino a concorrenza delle risorse disponibili.

10. Nel caso in cui la fase di valutazione di cui al comma 9 si concluda con esito positivo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare **Accordi per l'innovazione** con il Ministero competente e gli altri soggetti eventualmente interessati, **ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Legge sul procedimento amministrativo)**.

11. Per le finalità previste dal comma 8, è destinata la spesa di 87.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista Tabella B di cui al comma 48.

- omissis -

- Il testo dei commi da 10 a 17 dell'articolo 2 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2
(Finalità 1 - Attività economiche)

- omissis -

10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 42 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), nei casi in cui il termine di sei mesi per la presentazione della domanda sia scaduto nel periodo 1 gennaio - 14 maggio 2013, le nuove imprese artigiane possono presentare la domanda di contributo, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane.

11. Al fine di agevolare l'efficiente utilizzo e la tempestiva restituzione delle anticipazioni concesse al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia (FRIA) e al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia (FSRICTS) in conformità all'articolo 14, commi 46 e 60 bis, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), nonché per consentire l'efficace avvio degli interventi del Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è autorizzata a istituire, nell'ambito del FRIA e del FSRICTS, rispettivamente, la Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive e la Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, nel prosieguo denominate "Sezioni anticrisi".

12. Le dotazioni delle Sezioni anticrisi sono determinate con deliberazione della Giunta regionale e sono costituite dalle risorse giacenti presso il FRIA e il FSRICTS destinate alla restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 14, commi 47 e 60 quater, della legge regionale 11/2009. In deroga a quanto stabilito all'articolo 13, commi 4 e 8, della legge regionale 2/2012, una quota dei rientri afferenti ai finanziamenti in corso a valere su FRIA e FSRICTS, determinata con deliberazione della Giunta regionale sì da consentire la restituzione delle anticipazioni di cui all'articolo 14, commi 47 e 60 quater, della legge regionale 11/2009, affluisce alle Sezioni anticrisi. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui al primo e al secondo periodo sono adottate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

13. Le dotazioni delle Sezioni anticrisi possono essere utilizzate mediante la concessione di finanziamenti agevolati:

a) per la realizzazione di investimenti aziendali;

b) per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine;

b bis) per il consolidamento finanziario di imprese che vantano crediti di difficile esazione verso debitori di Stati in grave crisi economica o sociopolitica;

c) per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine.

14. Con regolamento sono stabiliti condizioni, criteri e modalità di concessione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 13, nel rispetto di quanto stabilito in materia di restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 14, commi 47 e 60 quater, della legge regionale 11/2009. I finanziamenti agevolati di cui al comma 13, lettere a) e b), sono concessi in cofinanziamento bancario in conformità a quanto stabilito all'articolo 2, commi 106 e 107, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012).

14 bis. I procedimenti per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sul FRIA ai sensi dell'articolo 46, comma 1 bis, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e sul FSRICTS ai sensi dell'articolo 98, comma 3 bis, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), in corso alla data di attivazione delle Sezioni anticrisi, stabilita con deliberazione della Giunta regionale, non ancora deliberati dal competente Comitato di gestione, fanno carico, rispettivamente, alla gestione della Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive e alla gestione della Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio. La deliberazione delle relative concessioni è effettuata in applicazione, rispettivamente, della normativa di cui all'articolo 46, comma 1 bis, della legge regionale 12/2002, e dell'articolo 98, comma 3 bis, della legge regionale 29/2005, nei limiti delle disponibilità della pertinente Sezione anticrisi, tenendo ferma la data di presentazione della domanda ai sensi della predetta normativa.

15. In deroga a quanto stabilito all'articolo 13, commi 4 e 7, della legge regionale 2/2012, le gestioni relative alle Sezioni anticrisi continuano a operare anche successivamente alla data di cui all'articolo 13, comma 24, della legge regionale 2/2012

fino al 31 dicembre 2020. Alla cessazione delle gestioni fuori bilancio relative alle Sezioni anticrisi si provvede con deliberazione della Giunta regionale, con la quale sono impartite disposizioni per la liquidazione delle stesse e per il trasferimento in capo al Fondo per lo sviluppo di eventuali rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle gestioni soppresse, ivi compresi quelli che discendono dall'applicazione dell'articolo 14, commi 47 e 60 quater, della legge regionale 11/2009.

16. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 12, 14 bis e 15 sono adottate su proposta dell'Assessore alle attività produttive di concerto con l'Assessore alle finanze, patrimonio e programmazione.

17. Successivamente alla data di cui all'articolo 13, comma 24, della legge regionale 2/2012, l'amministrazione delle Sezioni anticrisi spetta al Comitato di gestione di cui all'articolo 10 della legge regionale 2/2012 in base alle vigenti convenzioni in materia di attuazione degli interventi a valere sul FRIA e sul FSRICTS, che l'Amministrazione è autorizzata a modificare al fine dell'adeguamento alle necessità operative derivanti dall'attuazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 13.

- omissis -

- Il testo dei commi da 34 a 36 dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, è il seguente:

Art. 7
(Sviluppo economico)

- omissis -

34. Nell'ambito degli interventi previsti dalle disposizioni dell'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25 (Contributi per la costituzione di un <<fondo rischi>> a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della regione), e successive modifiche, dell'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32 (Contributi per favorire lo sviluppo di attività economiche nella regione), e successive modifiche, dell'articolo 6 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), e successive modifiche, dell'articolo 59 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e successive modifiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riformare i criteri di assegnazione delle relative risorse finanziarie al fine di favorire la convergenza degli organismi operanti agli obiettivi di Basilea2, in particolare mediante processi di aggregazione su base territoriale o settoriale.

35. Con regolamento di esecuzione sono stabiliti i criteri e le modalità di intervento relativi all'utilizzo delle risorse di cui al comma 34.

36. Per le finalità di cui al comma 34 è autorizzata la spesa complessiva di 7.400.000 euro suddivisa in ragione di 2.600.000 euro per l'anno 2007 e 2.400.000 euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a carico dell'unità previsionale di base 10.2.360.2.1750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 7808 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, è il seguente:

Art. 4
(Bilancio di previsione finanziario)

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.

2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.

3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Note all'articolo 3

- Il testo degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è il seguente:

Articolo 107
(ex articolo 87 del TCE)

1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

Articolo 108
(ex articolo 88 del TCE)

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

- Il testo dei commi da 14 a 16 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, è il seguente:

Art. 3
(Risorse agroalimentari, forestali e ittiche)

- omissis -

14. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 96, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2019, ai caseifici con sede sul territorio regionale che evidenziano la denominazione di "turnari", contributi a sostegno dei costi per interventi di adeguamento e ammodernamento delle strutture di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

15. La domanda di contributo di cui al comma 14 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, entro l'1 marzo 2019, corredata della documentazione di cui all'articolo 2, comma 99, della legge regionale 14/2016. Al procedimento si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 97, della medesima legge regionale. Su richiesta del beneficiario, il contributo può essere erogato in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento dell'importo concesso e senza presentazione di fideiussione in deroga a quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

16. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 42.

- omissis -

- Il testo dei commi da 1 a 4 dell'articolo 3 della legge regionale 29/2018, è il seguente:

Art. 3
(Risorse agroalimentari, forestali e ittiche)

1. Al fine di migliorare i sistemi di stoccaggio finalizzati all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento applicando standard più elevati di quelli prescritti dalla normativa vigente, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle piccole e medie imprese con sede operativa nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia contributi per:

a) interventi di realizzazione di nuovi sistemi di stoccaggio;

b) interventi di ristrutturazione e ampliamento dei sistemi di stoccaggio esistenti, ivi compresa la realizzazione e l'adeguamento della copertura;

c) acquisto di impianti ed attrezzature strettamente connessi ai sistemi di stoccaggio.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

3. Le modalità e i criteri per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui al comma 1 sono definiti con regolamento. Non è consentita l'erogazione in via anticipata.

4. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 1.800.000 euro suddivisa in ragione di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 42.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, è il seguente:

Art. 56
(Concessione del finanziamento a enti pubblici)

1. La concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è disposta, in via definitiva, su istanza del legale rappresentante che contenga, oltre alla descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. L'importo del finanziamento è concesso sulla spesa risultante dal quadro economico dell'opera. Fino all'approvazione del progetto definitivo da parte dell'organo competente la Regione può revocare il finanziamento nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma presentato.

2. Gli oneri per lavori, per l'acquisizione di aree e di immobili e per spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge e l'I.V.A., sono concessi e rendicontabili per intero; gli oneri per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto; gli oneri per ricerche e indagini preliminari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto. In caso di delegazioni amministrative intersoggettive o trasferimenti fondi per le funzioni di cui alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), assentite ai Consorzi di bonifica, per la determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo si applica apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

3. La concessione del finanziamento si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.

4. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, rispetto al quadro economico iniziale, per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli finanziati, di cui sia riconosciuta la necessità in un quadro economico approvato dall'ente.

4 bis. Nei casi di rendicontazione di finanziamenti pluriennali per la realizzazione di opere alla cui conclusione si siano verificate economie contributive per un importo complessivo non superiore a 1.000 euro, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare le rimanenti quote annuali di contributo nella misura inizialmente concessa, senza disporre alcuna rideterminazione del finanziamento. Gli enti locali sono autorizzati a utilizzare tali somme per finalità diverse di pubblico interesse.

4 ter. Ad avvenuta conclusione dei lavori, gli enti del Servizio sanitario regionale sono autorizzati a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto approvato dall'ente, e per l'acquisizione di beni mobili tecnologici affini all'opera finanziata, di cui sia riconosciuta la necessità in una relazione approvata dall'ente e dal Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali (NVISS).

5. Il finanziamento concesso si intende comprensivo dell'intera imposta sul valore aggiunto per la realizzazione dell'intervento.

6. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a reimpiegare l'imposta sul valore aggiunto non costituente onere per il beneficiario, in quanto a qualsiasi titolo recuperata, conguagliata o rimborsata, per la realizzazione di nuovi lavori affini a quelli oggetto di contribuzione, nonché per l'adeguamento alle norme di sicurezza e per il miglioramento funzionale di opere preesistenti.

6 bis. Relativamente agli interventi in materia di difesa del suolo fruenti di finanziamenti dello Stato e cofinanziati dalla Regione, gestiti da Enti pubblici ai sensi del comma 1, ovvero affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti di cui all'articolo 51, comma 2, sono ammissibili al finanziamento regionale anche i soli oneri relativi a spese tecniche, generali e di collaudo, qualora eccedenti le aliquote fissate dalla normativa statale, ovvero inerenti a spese per acquisizioni di aree e oneri relativi.

6 ter. (ABROGATO)

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25, è il seguente:

Art. 3
(Risorse agroalimentari, forestali e ittiche)

- omissis -

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire un regime di aiuto che prevede la concessione di contributi per la realizzazione di piani di ristrutturazione da parte di piccole e medie imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti dell'acquacoltura, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Comunicazione della Commissione recante "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C 249/1 del 31 luglio 2014.

7. Le modalità applicative della disposizione di cui al comma 6 sono definite con regolamento da sottoporre all'approvazione preventiva della Commissione europea, così come previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il regime di aiuto approvato dalla Commissione europea è il riferimento giuridico che detta le regole per il sostegno agli interventi per la ristrutturazione delle imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti dell'acquacoltura.

8. Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 31.

- omissis -

- Il testo dei commi da 8 a 11 dell'articolo 2 della legge regionale 29/2018, è il seguente:

Art. 2
(Attività produttive)

- omissis -

8. L'Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere ai Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo un contributo al fine di sostenere le famiglie utenti del servizio di distribuzione di GPL e di aria propanata a sollievo degli oneri sostenuti derivanti dalle forniture nelle more della definizione dei contenuti delle Convenzioni disciplinanti il rapporto con Eni spa.

9. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 8 è presentata alla struttura regionale competente in materia di montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata inviata al Servizio, con l'indicazione della misura del contributo di importo pari alla spesa ammissibile dell'anno precedente.

10. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa. Al fine di assicurare uniformità di trattamento, i Comuni erogano il contributo ai titolari dell'utenza secondo regole comuni e nella misura massima di 1,27 euro a metro cubo di aria propanata e di 2,20 euro al metro cubo di gpl in base ai consumi sostenuti nell'anno solare antecedente e rilevabili dalle fatturazioni emesse da Eni spa.

11. Per le finalità previste dal comma 8 è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 49.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6, è il seguente:

Art. 3
(Organismi associativi tra apicoltori)

1. Ai fini dell'attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti

dell'apicoltura, sono organismi associativi tra apicoltori le forme associate, senza scopo di lucro, comunque denominate, costituite da apicoltori operanti in regione.

2. Con decreto del direttore del Servizio regionale competente, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono individuati come organismi associativi maggiormente rappresentativi gli organismi di cui al comma 1, costituiti su base provinciale o interprovinciale, che rappresentano la maggioranza degli apicoltori presenti nel relativo territorio.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, sono organismi associativi maggiormente rappresentativi: il Consorzio fra gli apicoltori della Provincia di Udine, il Consorzio fra gli apicoltori della Provincia di Pordenone, il Consorzio fra gli apicoltori della Provincia di Trieste e il Consorzio obbligatorio fra gli apicoltori della Provincia di Gorizia.

4. La Regione si avvale degli organismi di cui al comma 2 per la promozione dell'apicoltura e dei prodotti apistici, per la tutela della sanità delle api, per gli interventi di recupero sciami, nonché per lo svolgimento dell'attività di assistenza tecnica e di formazione professionale a favore degli apicoltori.

- Il testo dell'articolo 3 del Regolamento (UE) 1408/2013, è il seguente:

Articolo 3
(Aiuti «de minimis»)

1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

2. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 15 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite nazionale stabilito nell'allegato.

4. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa.

5. Il massimale di cui al paragrafo 2 e il limite nazionale di cui al paragrafo 3 si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

6. Ai fini del massimale di cui al paragrafo 2 e del limite nazionale di cui al paragrafo 3, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.

7. Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento del massimale di cui al paragrafo 2 o del limite nazionale di cui al paragrafo 3, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.

8. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale o il limite nazionale, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

9. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

- Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26/2015 vedi nota all'articolo 2.

Note all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 4, commi da 1 a 6, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4
(Finalità 3 - Gestione del territorio)

1. Al fine di promuovere iniziative volte alla prevenzione della produzione di rifiuti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, anche in forma associata, contributi fino all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione e l'allestimento oppure per il solo allestimento dei centri di riuso di cui all'articolo 180 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), anche nell'ambito dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 152/2006.

1 bis. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per un ammontare massimo stabilito in proporzione al numero di conferitori del centro di riuso calcolato secondo i criteri fissati nel regolamento di cui al comma 3.

[2. Non sono oggetto di contribuzione le spese per la disponibilità delle aree interessate dall'intervento di cui al comma 1.]

3. Con regolamento regionale, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di assegnazione, le spese ammissibili, le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

4. Il contributo è concesso per il costo complessivo dell'intervento e non per singole voci di spesa.

5. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto.

5 bis. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, entro il termine del 30 giugno di ogni anno.

6. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.3.2.1062 e del capitolo 2317 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributi ai Comuni, anche in forma associata, per la realizzazione e l'allestimento dei centri di riuso per la prevenzione della produzione di rifiuti".

- Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26/2015 vedi nota all'articolo 2.

Note all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13, è il seguente:

Art. 5
(Assetto del territorio e edilizia)

4. In via transitoria, i titolari delle domande presentate per iniziative di acquisto e contestuale recupero di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), in data antecedente all'entrata in vigore del regolamento di attuazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), non già oggetto di archiviazione, possono modificare l'iniziativa indicata nella domanda medesima in iniziativa di acquisto, anche se già intervenuto, su

specifica istanza da presentare entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il contributo per le domande interessate dalla modifica di cui al comma 4 è concesso ed erogato con le modalità e per l'importo previsto per le iniziative di solo acquisto, purché alla data di acquisizione della proprietà l'immobile possieda i requisiti di abitabilità o agibilità.

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14
(Finanziamenti)

1. La Regione finanzia la redazione dei Piani di cui agli articoli 8 e 9 e le azioni e interventi di cui all'articolo 10, previa richiesta da parte dell'ente.

2. In attesa dell'entrata in vigore dei Piani di cui agli articoli 8 e 9 la Regione finanzia le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 10, comma 3, lettere c) e d), e degli interventi di completamento e messa in sicurezza dei tronchi della RECIR di attraversamento urbano.

2 bis. In attesa dell'entrata in vigore dei Piani di cui agli articoli 8 e 9 la Regione finanzia le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a) e b).

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, emana il regolamento per il finanziamento della redazione dei Piani, delle azioni e degli interventi di cui ai commi 1 e 2. Il regolamento stabilisce inoltre modalità, termini, condizioni e importi del finanziamento.

- Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26/2015 vedi nota all'articolo 2.

Note all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, è il seguente:

Art. 11
(Contributi per manifestazioni sportive)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali, anche a carattere transfrontaliero, nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi alle associazioni e società sportive, senza fini di lucro, ai Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, al Comitato regionale del CONI e alle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva, aventi sede operativa nella regione Friuli Venezia Giulia, costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda e ai comitati organizzatori locali formalmente costituiti per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilevanza nazionale e internazionale.

3. Il requisito della costituzione da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di contributo in capo ai soggetti di cui al comma 2 non è richiesto ai comitati organizzatori locali, di cui al comma medesimo.

4. La misura dei contributi può essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile.

- Il testo dell'articolo 10 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 0201/Pres., è il seguente:

Art. 10
(Rendicontazione del contributo)

1. La rendicontazione del contributo è effettuata con le modalità di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), per i beneficiari ivi previsti; per i beneficiari diversi da quelli indicati all'articolo 42 della legge regionale 7/2000 la rendicontazione del contributo è effettuata con le seguenti modalità di cui all'articolo 43 della legge regionale 7/2000:

a) elenco della documentazione giustificativa delle spese in ordine all'utilizzo del contributo, su modello conforme a quello pubblicato sul sito web istituzionale.

2. Ai fini della rendicontazione di cui al comma 1, i soggetti beneficiari presentano inoltre a firma del legale rappresentante:

a) una relazione illustrativa esaustiva sulla iniziativa svolta, oggetto del contributo;

b) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente l'indicazione degli altri eventuali contributi pubblici e privati nonché delle altre entrate, ottenuti per la stessa iniziativa, la cui sommatoria non deve complessivamente superare l'ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario.

3. Le spese sono rendicontate fino all'ammontare complessivo del contributo.

4. Le spese rendicontate devono rientrare nelle stesse tipologie di quelle indicate nel preventivo di cui alla domanda. Le spese di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), sono ammesse a contributo per una quota massima del 50 percento delle spese rendicontate di cui al comma 3; le spese organizzative di cui all'articolo 9 comma 1, lettera e), sono ammesse a contributo per una quota massima del 20 percento delle spese rendicontate di cui al comma 3.

5. Il termine di presentazione della rendicontazione è perentorio ed è fissato nel decreto di concessione del contributo del Direttore del Servizio.

6. Il beneficiario del contributo concesso e liquidato, qualora non adempia all'obbligo della rendicontazione entro il termine di cui al comma 5 e con le modalità di cui al presente articolo, non può presentare domanda di contributo ai sensi del presente regolamento per gli esercizi finanziari successivi, se non a avvenuta restituzione di quanto percepito con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

- Il testo dell'articolo 27 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 27
(Promozione dell'attività sportiva nella scuola)

1. La Regione sostiene i progetti volti a promuovere l'attività motoria e sportiva all'interno dei percorsi formativi scolastici delle scuole primarie e secondarie, con l'obiettivo di diffondere corrette abitudini motorie e sani stili di vita.

2. L'intervento regionale di cui al comma 1 si attua nell'ambito di un progetto unitario, a livello nazionale o regionale, coordinato dal Comitato regionale del CONI, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia e con gli Enti del Servizio sanitario regionale, impiegando operatori in possesso della laurea in Scienze motorie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in Scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127), o del diploma universitario conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF).

2 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere convenzioni con il Comitato regionale del CONI e con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia al fine di favorire il potenziamento dell'offerta didattica dei licei del territorio regionale con sezioni ad indirizzo sportivo.

3. La Regione è autorizzata a concedere al Comitato regionale del CONI incentivi annui a titolo di concorso nelle spese sostenute per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 2 e 2 bis.

3 bis. Ai fini del comma 2, il Comitato regionale del CONI presenta alla struttura regionale competente in materia sport domanda di incentivo corredata di una relazione illustrativa delle attività proposte e il cronoprogramma realizzativo, unitamente a un elenco analitico delle spese da sostenere, riconducibili alle fattispecie di cui al comma 3 ter.

3 ter. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le seguenti tipologie di spese:

a) compensi e rimborso spese, vitto e trasferimento per formatori, esperti di educazione motoria, project manager, collaboratori;

b) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature;

c) cancelleria, spese postali e telefoniche;

d) costi di promozione, stampa di materiale per la pubblicizzazione dell'attività;

e) spese per l'assistenza sanitaria strettamente inerenti l'attività;

f) oneri per coperture assicurative;

g) costi relativi al materiale didattico.

3 quater. Le modalità di erogazione degli incentivi di cui al comma 2 sono definite nei provvedimenti di concessione.

- Il testo dell'articolo 58 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 58
(Conferma di contributo al Comune di Duino Aurisina per impiantistica sportiva)

1. L'Amministrazione regionale, in relazione alle mutate esigenze del Comune di Duino Aurisina/Obcina Devin Nabrežina in ambito infrastrutturale sportivo, sopravvenute all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 12, comma 6, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è autorizzata a confermare al Comune medesimo i contributi oggetto dei decreti n. 6022/CULT del 15 dicembre 2017 e n. 1456/CULT del 26 aprile 2018, a favore di due interventi inerenti l'impiantistica sportiva, comprensivi delle opere infrastrutturali eventualmente necessarie all'accesso alle strutture.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Duino Aurisina/Obcina Devin Nabrežina presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma dei contributi, corredata della documentazione di cui all'articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), riferita a ogni singolo intervento proposto.

3. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, a confermare i contributi di cui al comma 1 e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione.

4. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, in deroga all'articolo 57, comma 1, della legge regionale 14/2002, liquida e paga in via anticipata, in un'unica soluzione, entro il 30 settembre 2019, i contributi di cui al decreto n. 1456/CULT del 26 aprile 2018 non ancora pagati.

4 bis. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, in deroga all'articolo 57, comma 1, della legge regionale 14/2002, liquida ed eroga in via anticipata i contributi di cui al comma 1, non ancora pagati alla data del 30 settembre 2019.

- Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13, è il seguente:

Art. 29
(Conversione contributi pluriennali erogati agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche)

1. L'Amministrazione regionale, in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme sul patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare i contributi pluriennali concessi o erogati agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche, al fine di consentire l'utilizzo delle somme relative alle annualità di contributo già erogate o da erogarsi entro il 31 dicembre 2015, anche inerenti la realizzazione di interventi distinti e oggetto di diversi procedimenti contributivi, per la realizzazione di una sola opera, anche per lotti, che preveda una spesa non inferiore alla somma costituita dall'ammontare delle annualità suddette, detratte eventuali spese già sostenute per la progettazione, l'acquisizione di immobili e l'estinzione di mutui, contratti per le opere originarie, comprese eventuali rate di ammortamento versate precedentemente all'estinzione.

1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a consentire altresì l'utilizzo dei contributi una tantum che siano stati concessi o erogati per la realizzazione delle medesime opere oggetto dei contributi pluriennali, per le medesime motivazioni

e condizioni di cui al comma 1.

2. Per le finalità di cui al comma 1 gli enti interessati presentano, entro il 31 marzo 2015, domanda di conferma e conversione del finanziamento alle Direzioni centrali competenti per il tramite della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università-Servizio edilizia, corredata della seguente documentazione:

a) deliberazione dell'ente di autorizzazione alla presentazione della domanda di conversione dei contributi ai sensi del comma 1;

b) relazione illustrativa e preventivo sommario di spesa con il quadro economico relativo alla nuova opera contenente indicazioni sull'utilizzo degli spazi di patto.

3. Entro il 30 giugno 2015 la Giunta regionale, su proposta della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici e università, sulla base delle richieste e delle nuove tipologie di intervento proposte dagli enti beneficiari, provvede a quantificare i contributi da convertire e individuare le Direzioni centrali competenti alla gestione del relativo procedimento contributivo.

4. Le Direzioni centrali individuate dalla Giunta regionale provvedono alla conferma del finanziamento, previa presentazione del progetto preliminare dell'opera regolarmente approvato e del piano di finanziamento del nuovo intervento, nonché alla fissazione dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori per la nuova opera individuata, da realizzare e rendicontare secondo le disposizioni contenute nel capo XI della legge regionale 14/2002.

4 bis. Qualora i contributi concessi e oggetto della domanda di conversione siano destinati a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, sono confermati quali trasferimenti in conto capitale in quote annuali costanti, senza obbligo di contrazione di mutuo o altra forma di ricorso al mercato finanziario.

4 ter. L'erogazione delle annualità concesse e non ancora erogate, potrà essere disposta, su motivata richiesta, in base all'articolo 57, comma 1, lettera a), della legge regionale 14/2002.

5. Per le annualità rimanenti l'Amministrazione regionale provvede a ridefinirne le finalità e l'utilizzo, su proposta dell'ente locale che dovrà pervenire alle Direzioni centrali competenti, per il tramite della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici e università-Servizio edilizia, entro il 30 settembre 2015; in assenza di proposte si provvederà alla revoca.

6. I contributi pluriennali concessi agli enti locali a fronte degli oneri in linea capitale e interessi restano confermati nel caso di estinzione anticipata del mutuo assunto per il finanziamento dell'opera, a condizione che la stessa sia effettivamente realizzata. Le annualità di contributo residue sono utilizzate dagli enti beneficiari quali versamenti in conto capitale per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria o altre finalità di interesse pubblico.

7. I commi 40, 41, 42 e 43 dell'articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), sono abrogati. Per i procedimenti di conferma per i quali risulti presentata la richiesta prevista dall'articolo 10, comma 41, della legge regionale 23/2013, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi, salvo che l'ente beneficiario richieda espressamente l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7 bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche con riferimento ai finanziamenti concessi dalle Province con fondi regionali a favore degli enti locali, compatibilmente con le differenti norme organizzative e contabili di tali enti.

- Il testo degli articoli 2 e 4 della legge regionale 20 giugno 2006, n. 10, è il seguente:

Art. 2
(Gestione degli Ecomusei e riconoscimento)

1. Gli Ecomusei possono essere promossi e gestiti da:

a) enti locali, in forma singola o associata;

b) associazioni e fondazioni culturali e ambientaliste, senza scopo di lucro, appositamente costituite o che abbiano come oggetto statutario le finalità di cui all'articolo 1, comma 3.

2. I soggetti di cui al comma 1 individuano gli ambiti degli interventi di dimensioni e caratteristiche adeguate e provvedono ad attrezzarli, restaurarli, valorizzarli, a recuperare i manufatti tradizionali in essi presenti, a raccogliere e recuperare attrezzature e documentazione, nonché a svolgere attività di gestione, promozione culturale e sostegno alle attività

didattico-educative e di ricerca scientifica in collaborazione con università, istituti specializzati, enti di promozione turistica e musei.

3. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere favorevole della competente Commissione consiliare e il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4, approva un regolamento per la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo. Tale regolamento tiene conto delle seguenti priorità:

a) caratteristiche di omogeneità culturale, geografica e paesaggistica del territorio in cui si propone l'Ecomuseo;

b) partecipazione attiva della comunità locale nel progetto di animazione culturale;

c) presenza di enti locali singoli o associati;

d) presenza di beni di comunità, ovvero di elementi patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici e ambientali di riconosciuto valore in primo luogo per le stesse comunità;

e) allestimento di un luogo aperto al pubblico di interpretazione, documentazione e informazione;

f) esistenza di itinerari di visita e luoghi di interpretazione;

g) marginalità dell'area;

h) presenza attiva e documentata, da almeno tre anni, sul territorio;

i) assenza sul medesimo territorio di altri Ecomusei, fatti salvi quelli di natura esclusivamente tematica.

4. La Giunta regionale determina annualmente il programma regionale degli Ecomusei, predisposto dal Servizio competente in materia di beni culturali sulla base delle risultanze degli accertamenti e delle valutazioni effettuati dal Servizio competente in materia di catalogazione, formazione e ricerca dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC, in applicazione del regolamento di cui al comma 3 e acquisito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4. Al programma regionale è allegato, quale sua parte integrante, un elenco degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale. L'inserimento nell'elenco degli Ecomusei equivale a riconoscimento della qualifica di Ecomuseo.

5. Il programma di cui al comma 4 individua altresì le iniziative di formazione degli operatori degli Ecomusei, da realizzarsi anche mediante la partecipazione e lo scambio culturale nei circuiti degli Ecomusei già attivi in Friuli Venezia Giulia e nelle altre regioni d'Europa.

5 bis. Ai fini dell'elaborazione delle norme di modifica, integrazione e aggiornamento del regolamento di cui al comma 3 e della predisposizione dello schema del programma di cui al comma 4, nonché nei casi di verifica sulla permanenza dei requisiti relativi agli Ecomusei, il Servizio competente in materia di beni culturali si avvale della consulenza e dell'apporto specialistico del Servizio competente in materia di catalogazione, formazione e ricerca dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.

5 ter. Per le modifiche al regolamento di cui al comma 3 si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente, informando la stessa delle modifiche adottate.

Art. 4
(Comitato tecnico-scientifico)

1. La Giunta regionale nomina un comitato con compiti di consulenza tecnico-scientifica ai fini della promozione e della attuazione della presente legge. Il comitato resta in carica tre anni e comunque fino alla nomina del nuovo comitato.

2. Il comitato si esprime sull'individuazione e sulla promozione degli Ecomusei, sulle attività di formazione degli operatori degli Ecomusei, sullo schema del programma di cui all'articolo 3, comma 4, e sullo schema del piano di riparto delle risorse finanziarie disponibili per il sostegno dei programmi annuali di attività degli Ecomusei riconosciuti, nonché sui quesiti posti dalla Regione, dai Comuni e dagli altri enti che promuovono o gestiscono Ecomusei. Il comitato fornisce, inoltre, il parere per la formulazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, e svolge azione di coordinamento nei confronti degli Ecomusei riconosciuti ai sensi dell'articolo 2, comma 4.

3. Il comitato è composto:

a) dall'Assessore regionale alla cultura, o un suo delegato, che lo presiede;

b) dal Direttore generale dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC, o da un suo delegato;

c) dal Direttore del Servizio competente in materia di tutela del paesaggio, o un suo delegato;

d) da due rappresentanti, uno titolare e uno supplente, designati dall'Università degli studi di Trieste, e da due rappresentanti, uno titolare e uno supplente, designati dall'Università degli studi di Udine;

e) da due rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali;

f) da due esperti in materia di Ecomusei;

g) da tre esperti rispettivamente in materia di storia, cultura e antropologia culturale, geografia e paesaggio.

4. Le funzioni di segretario sono affidate a un funzionario della Direzione centrale competente per materia.

5. Il comitato determina le modalità del proprio funzionamento e può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti o persone direttamente interessate.

6. La composizione del comitato è formalizzata con decreto del Presidente della Regione.

7. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.300.1.475 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 9805 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

- Il testo degli articoli 6, 7 e 14 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2018, n. 105, è il seguente:

Art. 6
(Parere del Comitato tecnico-scientifico per gli Ecomusei)

1. A seguito dell'istruttoria di cui all'articolo 5 e del procedimento di verifica sulla permanenza dei requisiti di cui all'articolo 8, il Servizio sottopone al parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della legge, di seguito chiamato Comitato:

a) la relazione redatta dall'ERPAC ai sensi dell'articolo 5, comma 2 e quella redatta ai sensi dell'articolo 8, comma 3;

b) uno schema di programma annuale che:

1) illustra la situazione aggiornata del settore, con l'evidenza degli Ecomusei già riconosciuti e relativamente ai quali il procedimento di verifica sulla permanenza dei requisiti abbia avuto esito positivo e che indica sia le iniziative ecomuseali risultate in possesso di tutti i requisiti minimi di cui all'articolo 2 e valutate positivamente ai fini del riconoscimento, con le denominazioni e i marchi di cui è proposta l'assegnazione in via esclusiva, sia gli Ecomusei già riconosciuti e relativamente ai quali il procedimento di verifica sulla permanenza dei requisiti abbia avuto esito negativo sia le iniziative la cui domanda di riconoscimento non può venire accolta, sia quelle emergenti e ancora in fase di avvio, che si prevede possano conseguire detti requisiti in un successivo momento della loro evoluzione;

2) detta le linee di indirizzo per l'attuazione degli interventi promozionali e di sostegno di cui ai Capi III e IV, individuando in tale ambito le specifiche iniziative rivolte alla formazione e all'aggiornamento culturale degli operatori del settore.

Art. 7
(Programma annuale e conclusione del procedimento di riconoscimento)

1. Acquisito il parere del Comitato, lo schema di Programma annuale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.

2. Il procedimento di riconoscimento si conclude entro centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 1, con l'approvazione, con delibera della Giunta regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, del Programma annuale di cui al comma 1, recante in allegato l'elenco aggiornato di tutti gli Ecomusei detentori della qualifica di "Ecomuseo di interesse regionale".

3. A seguito dell'approvazione del Programma di cui al comma 2 il Servizio provvede a comunicare agli Enti interessati l'esito del procedimento di riconoscimento.

Art. 14
(Istruttoria delle domande di contributo)

1. L'istruttoria delle domande di contributo si articola nelle seguenti fasi:

a) accertamento dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 3;

b) verifica dell'ammissibilità delle spese indicate nel piano economico di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b) e determinazione, per ciascuna delle domande in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), della spesa ammessa a contributo calcolata ai sensi dell'articolo 15, comma 4; c) determinazione, in applicazione dei criteri dell'articolo 16, dell'entità del contributo concedibile e predisposizione dello schema di riparto delle risorse finanziarie disponibili;

d) acquisizione del parere del Comitato sullo schema di riparto delle risorse finanziarie disponibili. 2. A conclusione dell'istruttoria, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura entro il termine massimo di centottanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande e pubblicato nel sito istituzionale della Regione, vengono approvati: a) l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dei punteggi rispettivamente attribuiti e del corrispondente importo del contributo regionale assegnato; b) l'elenco delle domande non ammissibili a finanziamento, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

- Il testo dell'articolo 12 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 105/2018, è il seguente:

Art. 12
(Modalità e termine di presentazione delle domande di contributo)

1. Le domande di contributo, redatte in conformità al modello approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di beni culturali, da pubblicare nel sito web istituzionale della Regione, e sottoscritte, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante dell'ente gestore dell'Ecomuseo riconosciuto ovvero da altro soggetto a ciò legittimato o delegato ovvero, nel caso di più Enti locali associati, dal legale rappresentante dell'Ente competente ovvero da altro soggetto di detto Ente a ciò legittimato o delegato, sono presentate al Servizio, a pena di inammissibilità, nel periodo tra il 1° e il 30 novembre dell'anno antecedente a quello per il quale è richiesto il contributo, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6 della legge regionale 7/2000.

2. Sono legittimati a presentare domanda di contributo gli Enti gestori di Ecomusei riconosciuti.

3. Le domande di contributo sono corredate a pena di inammissibilità della seguente documentazione:

a) programma di attività, recante l'illustrazione delle singole iniziative che si prevede di realizzare nell'anno per il quale viene richiesto il contributo;

b) piano economico preventivo, che indichi i ricavi, i finanziamenti privati e gli altri contributi pubblici diversi dal contributo regionale di cui al presente Regolamento che verranno utilizzati per la realizzazione del programma annuale di attività, e che specifichi i costi previsti per il medesimo scopo, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'articolo 15, entro i limiti percentuali massimi ivi previsti, distinte fra spese di investimento e spese di parte corrente, nonché l'eventuale deficit;

c) relazione sull'attività svolta nell'esercizio precedente a quello per il quale è richiesto il contributo, nel caso di domande presentate da Enti gestori di Ecomusei già finanziate nell'esercizio medesimo;

d) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sulla permanenza dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento della qualifica di "Ecomuseo di interesse regionale".

- Il testo dell'articolo 4 bis della legge regionale 20 giugno 2006, n. 10, è il seguente:

Art. 4 bis
(Contributi nel settore ecomuseale)

1. Al fine di promuovere e favorire lo sviluppo coordinato e la qualità della gestione delle realtà ecomuseali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, sulla base di apposite convenzioni, a sostegno dei progetti proposti da università, istituti specializzati e altri enti di studio e ricerca qualificati nel settore, per l'organizzazione e la realizzazione delle specifiche iniziative formative individuate dal programma regionale degli Ecomusei ai sensi dell'articolo 2, comma 5.

2. L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a sostenere la gestione e lo sviluppo degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale mediante la concessione di contributi annuali fino alla misura del 90 per cento della spesa prevista dai rispettivi programmi di attività.

2 bis. L'importo dei contributi di cui al comma 2 è determinato in base alla valutazione delle relative domande, da effettuare secondo criteri stabiliti con regolamento.

- Il testo dei commi da 40 a 42 dell'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7
(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

- omissis -

40. Al fine di potenziare l'attrattività turistica e culturale del territorio regionale, la Regione è autorizzata a concedere incentivi ai Comuni, alle Associazioni culturali e agli enti ecclesiastici, proprietari di immobili o aree site nel territorio regionale su cui insistono siti archeologici paleocristiani minori, per la realizzazione di interventi di valorizzazione dei siti medesimi. I siti oggetto di finanziamento sono individuati d'intesa tra l'Amministrazione regionale e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del FVG del Ministero per i beni e le attività culturali per il Friuli Venezia Giulia.

41. Gli incentivi di cui al comma 40, sono concessi con la procedura automatica di cui all'articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

41 bis. Gli incentivi di cui al comma 40 sono concessi, entro il limite massimo di 300.000 euro, in misura pari al 100 per cento delle spese ammissibili. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'intervento descritto nella domanda di incentivo, chiaramente riferibili al periodo di realizzazione dello stesso, sostenute successivamente alla presentazione della domanda ed entro il termine di presentazione del rendiconto, dal soggetto richiedente l'incentivo e rientranti nelle categorie individuate dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

41 ter. Sono ammissibili a incentivo gli interventi di valorizzazione, come definita dall'articolo 6 del decreto legislativo 42/2004, dei siti archeologici paleocristiani minori individuati ai sensi del comma 40.

41 quater. Le domande per la concessione degli incentivi di cui al comma 40, corredate del quadro economico dell'intervento da realizzare, sono inviate alla Direzione centrale competente in materia di beni culturali entro il 31 ottobre di ogni anno, a pena di inammissibilità.

41 quinquies. L'ufficio competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle domande, registrate secondo l'ordine cronologico di ricevimento. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda l'incentivo è concesso, sulla base del quadro economico di cui al comma 41 quater, nei limiti di cui al comma 41 bis e delle risorse disponibili. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'incentivo è disposta secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande medesime.

41 sexies. Per la concessione e la erogazione dei contributi di cui al comma 40, si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002.

42. Per le finalità di cui al comma 40 è destinata la spesa complessiva di 800.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.

- omissis -

- Il testo dei commi da 100 a 102 dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45, è il seguente:

Art. 7
(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

- omissis -

100. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Montereale Valcellina un contributo straordinario di 50.000 euro per interventi di manutenzione straordinaria alla copertura dell'edificio accessorio alla centrale "Antonio Pitter" di Malnisio oggi Museo & Science Centre Immaginario Scientifico.

101. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 100 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della descrizione dell'intervento da realizzare comprensiva delle date di inizio e di ultimazione dell'intervento medesimo, e del relativo quadro economico. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.

102. Per le finalità previste dal comma 100 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.

- omissis –

- Il testo dei commi da 21 a 31 dell'articolo 7 della legge regionale 13/2019, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7
(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

- omissis -

21. La Regione concede contributi nella forma di credito d'imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

22. I contributi di cui al comma 21 sono concessi a favore delle imprese e delle fondazioni, escluse le fondazioni bancarie, operanti sul territorio regionale, in relazione ai finanziamenti ai seguenti progetti:

a) i progetti di intervento localizzati in Friuli Venezia Giulia aventi le finalità di cui al comma 21, promossi da soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia, che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo le finalità della promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale;

b) i progetti d'intervento previsti all'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in possesso dei requisiti di cui alla lettera a).

23. Per accedere ai contributi la misura del finanziamento dei progetti di cui al comma 22 è stabilita nell'importo minimo di 10.000 euro per le fondazioni, le grandi e medie imprese e di 5.000 euro per le micro e piccole imprese.

24. Il regolamento di cui al comma 29 disciplina le modalità di accreditamento dei soggetti promotori dei progetti di cui al comma 22.

25. La Giunta regionale individua annualmente i progetti d'intervento di cui al comma 22, tenuto conto della loro coerenza con i contenuti della normativa regionale di settore in materia culturale, dando priorità ai progetti presentati in forma associata, o singolarmente, aventi valenza culturale o economica di livello sovracomunale.

26. Ai soggetti di cui al comma 22 è riconosciuto un credito d'imposta, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti "de minimis", secondo i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento di cui al comma 29, nelle seguenti misure:

a) 40 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di cui al comma 22, lettera a);

b) 20 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di cui al comma 22, lettera b).

27. Il credito di imposta è destinato:

a) al 50 per cento, ai progetti di cui al comma 22, lettera a), ripartito annualmente dalla Giunta regionale fra i progetti concernenti la promozione e l'organizzazione di attività culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale;

b) al 50 per cento, ai progetti di cui al comma 22, lettera b).

28. Il regolamento di cui al comma 29 definisce il sistema di prenotazione del contributo basato sulla dichiarazione, da parte dei soggetti di cui al comma 22, della volontà di effettuare l'erogazione liberale, e stabilisce il termine massimo entro il quale l'erogazione liberale deve essere effettuata, decorso il quale la prenotazione del credito d'imposta decade e il relativo importo torna nuovamente disponibile per ulteriori richieste.

29. Con regolamento regionale sono disciplinati, in particolare:

a) le tipologie e i requisiti dei beneficiari;

b) i termini e le modalità di presentazione e istruttoria delle domande;

c) l'attività di verifica, controllo e monitoraggio sui soggetti destinatari delle agevolazioni;

d) le modalità di accreditamento dei soggetti promotori dei progetti**, gli eventuali obblighi in capo a essi e le misure sanzionatorie per il mancato rispetto dei medesimi**;

e) le modalità di prenotazione del credito d'imposta e il termine per l'effettuazione dell'erogazione liberale di cui al comma 28.

30. Per le finalità di cui al comma 21 l'Amministrazione regionale provvede a integrare la convenzione con l'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 2, comma 39, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019).

31. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.

- omissis -

- Il testo degli articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 236, è il seguente:

Art. 6
(Criteri e modalità procedurali per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale)

1. Gli enti pubblici o privati gestori di una biblioteca dotata dei requisiti minimi di cui all'articolo 5, comma 1, e rientrante in una delle tipologie ivi indicate, interessati ad ottenerne la qualifica di biblioteca di interesse regionale, presentano al Servizio, nel periodo intercorrente fra il 1° e il 31 gennaio, domanda di riconoscimento, sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da una relazione illustrativa delle caratteristiche della biblioteca stessa e del suo patrimonio e da un prospetto con i dati inerenti alla sua attività, redatto su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio.

2. Nel caso in cui l'ente gestore sia un'associazione o una fondazione, alla domanda sono allegati anche copia conforme agli originali dell'atto costitutivo e dello statuto, in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonché l'elenco delle cariche sociali, qualora non già in possesso dell'Amministrazione regionale, oppure se variati successivamente all'ultima trasmissione.

3. La presentazione della domanda di riconoscimento di cui al comma 1 e le successive comunicazioni tra il Servizio e l'ente gestore interessato sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).

4. Sono inammissibili le domande:

a) non inviate nell'arco temporale previsto al comma 1 per la loro presentazione;

b) finalizzate al riconoscimento di biblioteche prive dei requisiti minimi di cui all'articolo 5, comma 1;

c) non corredate della relazione illustrativa e del prospetto di cui al comma 1;

d) prive della sottoscrizione del legale rappresentante dell'ente gestore interessato;

e) trasmesse con modalità diverse dalla posta elettronica certificata (PEC).

5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e

assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa sia decorso inutilmente.

6. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità della domanda e procede alla sua valutazione verificando la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) adeguata estensione dell'orario di apertura al pubblico, che non deve essere inferiore ad una media annua di 25 ore settimanali;

b) ampio sviluppo dell'attività di catalogazione del patrimonio documentario complessivo, attuata attraverso la messa in rete dei relativi dati bibliografici, che deve riguardare almeno il 50 per cento del patrimonio medesimo;

c) realizzazione, nei tre anni antecedenti alla domanda, di programmi di incremento di detto patrimonio comportanti l'acquisizione di opere di grande interesse storico culturale o di uno o più fondi documentari, funzionali al proprio settore di competenza;

d) realizzazione, nei tre anni antecedenti alla domanda, in collaborazione con Università degli Studi o istituti specializzati, di almeno due iniziative divulgative, di studio o di ricerca nel proprio settore di competenza;

e) presenza di almeno una figura professionale specializzata in ambito biblioteconomico;

f) presenza della carta dei servizi della biblioteca;

g) adeguatezza degli spazi e delle attrezzature destinati alla consultazione del patrimonio documentario custodito e per l'accesso elettronico alle fonti di informazione disponibili in rete.

7. Nel corso dell'istruttoria il Servizio effettua anche un sopralluogo presso la sede della biblioteca, allo scopo di verificare la sussistenza del requisito di cui al comma 6, lettera g).

8. A seguito dell'istruttoria il Servizio elabora e sottopone al parere della Conferenza una relazione conclusiva recante, per ciascuna delle domande pervenute, gli esiti degli accertamenti e delle verifiche svolte ai sensi dei commi 6 e 7.

9. Il procedimento si conclude con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento, da parte del Servizio, della domanda di cui al comma 1, fatti salvi i casi di sospensione e di interruzione di cui agli articoli 7 e 16 bis della legge regionale 7/2000. In caso di esito positivo la deliberazione della Giunta regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione; il Servizio provvede inoltre a comunicare ai singoli enti gestori interessati il provvedimento finale.

10. Qualora il Servizio rilevi, previa effettuazione di apposito sopralluogo, che una biblioteca già riconosciuta di interesse regionale non risulti più in possesso dei requisiti minimi di cui all'articolo 5, comma 1, e degli ulteriori requisiti di cui al comma 6, la Giunta regionale provvede con propria deliberazione, sentita la Conferenza, alla revoca del riconoscimento stesso.

11. Ai fini dell'effettuazione delle verifiche di cui al comma 6 e dei sopralluoghi previsti dai commi 7 e 10, il Servizio si avvale della collaborazione e della consulenza tecnico-scientifica dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato ERPAC.

12. Il Servizio cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco delle biblioteche riconosciute di interesse regionale, adeguandolo all'esito dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 9 e 10.

- omissis -

Art. 9
(Modalità e termine di presentazione della domanda di contributo)

1. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al presente Capo, gli enti gestori dei sistemi costituiti ai sensi dell'articolo 3 e gli enti gestori delle biblioteche riconosciute di interesse regionale ai sensi dell'articolo 6 presentano domanda al Servizio, a pena di inammissibilità, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) entro il 30 novembre dell'anno antecedente a quello per il quale è richiesto il contributo.1

2. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente ed in regola con le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione:

a) programma annuale di attività, recante la specifica illustrazione delle singole iniziative che si prevede di realizzare e dei servizi da prestare al pubblico, nell'ambito della tipologia di attività indicata all'articolo 8, comma 1;

b) piano finanziario preventivo, che indichi le fonti di finanziamento, diverse dal contributo regionale, previste per la realizzazione del programma annuale di attività, e specifichi i costi previsti per il medesimo scopo, distinti fra spese di investimento e spese di parte corrente e ripartiti nelle voci di spesa ammissibili di cui all'articolo 15, nei limiti delle

percentuali massime fissate dall'articolo stesso nonché dall'articolo 8, commi 2 e 3, e nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 25;

c) relazione riepilogativa di tutte le attività e le iniziative svolte nell'anno precedente, ancorché non finanziate, rientranti nell'ambito della tipologia di attività indicata all'articolo 8, comma 1;

d) prospetto recante i dati di funzionamento e gli altri elementi necessari per l'applicazione dei criteri di cui agli articoli 11 e 12;

e) nel caso di biblioteche di interesse regionale gestite da enti privati aventi forma giuridica di associazione o di fondazione, copia delle eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente gestore nonché l'elenco nominativo di coloro che rivestono le cariche sociali, qualora non già in possesso del Servizio;

f) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), comprovanti:

1) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale;

2) l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;

3) l'indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca, nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) sia stata scansionata la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente, e che quindi l'assolvimento dell'imposta di bollo non sia stato effettuato attraverso altre modalità di pagamento (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23);

g) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante dell'ente gestore della biblioteca centro sistema o della biblioteca di interesse regionale.

3. Al fine di agevolare la redazione delle domande, possono essere adottati appositi modelli con decreto del Direttore del Servizio, da pubblicare nel sito istituzionale della Regione.

4. Sono inammissibili le domande:

a) presentate oltre il termine di scadenza di cui al comma 1;

b) presentate da soggetti diversi dagli enti gestori dei sistemi e delle biblioteche di interesse regionale;

c) prive della sottoscrizione del legale rappresentante dell'ente gestore interessato;

d) non corredate della documentazione di cui al comma 2, lettere a) e b);

e) trasmesse con modalità diverse dalla posta elettronica certificata (PEC).

5. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica; la documentazione richiesta dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella comunicazione del Servizio, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata.

- Il testo dell'articolo 11 del bando emanato con decreto n. 3319/CULT del 16 settembre 2009, è il seguente:

Art. 11
(Criteri di valutazione)

1. I progetti ritenuti ammissibili sono valutati secondo i seguenti criteri, che sono tra loro cumulabili, sino ad un massimo di 100 punti:

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
1. Valenza territoriale del Progetto, intesa come rilevanza culturale del bene o dei beni di archeologia industriale oggetto dell'iniziativa progettuale proposta, in rapporto al territorio regionale	40
2. Grado di cantierabilità del Progetto: 2.1. esistenza dello studio di fattibilità approvato dall'Organo competente dell'ente (punti da 0 a 5,	15

in relazione al numero degli interventi compresi, rispetto al numero complessivo degli interventi previsti nel Progetto); 2.2. esistenza del progetto preliminare approvato dall'Organo competente dell'ente (punti da 0 a 10, in relazione al numero degli interventi compresi, rispetto al numero complessivo degli interventi previsti nel Progetto); 2.3. esistenza del progetto definitivo approvato dall'Organo competente dell'ente (punti da 0 a 15, in relazione al numero degli interventi compresi, rispetto al numero complessivo degli interventi previsti nel Progetto)	
3. Qualità tecnica del Progetto, riferita al raggiungimento degli obiettivi di attività, valutati in particolare tramite: 3.1. incremento della fruizione pubblica del bene o del beni di archeologia industriale oggetto del Progetto, rapportato alla spesa ammissibile totale del Progetto stesso (punti da 0 a 10); 3.2. incremento della fruizione pubblica del bene o dei beni di archeologia industriale oggetto del Progetto (punti da 0 a 10)	20
4. Efficienza finanziaria ed economica del Progetto, valutata anche successivamente al completamento del Progetto stesso: 4.1. sostenibilità economica dei Progetto valutata in termini di Valore Attuale Netto, dopo 5 anni dalla conclusione del Progetto stesso (punti da 0 a 2); 4.2. realizzazione progettuale suddivisa in lotti funzionali di cui almeno uno rendicontabile entro 6 mesi dalla consegna dei lavori ovvero dalla stipula del contratto di acquisto di beni e servizi (punti da 0 a 3)	5
5. Percentuale di cofinanziamento del beneficiario superiore alla soglia minima richiesta (punti in progressione lineare fino a 10 peri progetti con partecipazione finanziaria compresa tra il 23% della spesa ammissibile e il valore massimo riscontrato)[5]	10
6. Qualità del servizi per la fruizione anche in relazione ai livelli di innovazione tecnologica introdotti	5
7. Nuova occupazione diretta, generata dal Progetto	5
Totale punteggio	100

- Il testo storico dell'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, abrogata dall'articolo 49, comma 1, lettera c), della L.R. 23/2015, a decorrere dall'1 gennaio 2016, è il seguente:

[Art. 14

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti, per un periodo non superiore ai 20 anni, nella misura del 7% della spesa riconosciuta ammissibile, a favore dei proprietari di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale per il restauro e la sistemazione degli immobili stessi e, limitatamente agli enti locali e loro consorzi, anche per l'acquisizione di immobili aventi i medesimi requisiti, da destinare ad uso della comunità.]

- Il testo dei commi da 18 a 22 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27, è il seguente:

Art. 6
(Finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive)

- omissis -

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi per la realizzazione di investimenti in materia di beni culturali che risultano iniziati o ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini, anche perentori, di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione del contributo stesso, inizialmente fissati o successivamente prorogati o rifissati.

19. Per le finalità di cui al comma 18 i beneficiari presentano alla struttura regionale che ha concesso il contributo, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2019, la domanda volta a ottenere la fissazione dei nuovi termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione del relativo contributo, corredata del verbale di consegna dei lavori ovvero della dichiarazione del direttore dei lavori attestante la data di inizio dei lavori.

20. Ai sensi del comma 18, la struttura concedente provvede a fissare il nuovo termine perentorio di ultimazione dei lavori,

nonché a fissare, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 60, comma 4, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.

21. Il mancato rispetto dei termini perentori fissati ai sensi del comma 20 comporta la revoca del provvedimento di concessione e la restituzione del contributo concesso, eventualmente maggiorato degli interessi a norma di legge.

22. Il procedimento di cui al comma 18 si conclude entro novanta giorni decorrenti dalla data della presentazione della domanda di cui al comma 19, con l'adozione del decreto di fissazione dei nuovi termini.

- omissis -

- Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26/2015 vedi nota all'articolo 2.

Note all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 21
(Sostegno alla stipulazione dei contratti di solidarietà difensivi)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le imprese aventi sede o unità locali nel territorio regionale che stipulino contratti di solidarietà difensivi conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia e a contribuire all'integrazione della retribuzione dei lavoratori impiegati sul territorio regionale, interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro.

1 bis. I benefici di cui al comma 1 sono concessi con riferimento ai contratti di solidarietà difensivi stipulati a decorrere dall'1 gennaio 2009.

2. Con regolamento regionale sono determinati la misura, i criteri, le condizioni e le modalità di concessione dei benefici di cui al comma 1.

3. Condizione per la concessione dei benefici di cui al comma 1 è la preventiva concessione, da parte del competente organo nazionale a favore dell'impresa richiedente, dell'integrazione salariale connessa alla stipulazione del contratto di solidarietà difensivo ovvero del contributo di solidarietà.

3 bis. La concessione dei benefici di cui al comma 1 è compatibile con la trasformazione del contratto di solidarietà difensiva in contratto di solidarietà espansiva, ai sensi dell'articolo 41, comma 3 bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), a condizione che sia intervenuta la concessione da parte del competente organo nazionale, a favore dell'impresa richiedente, dell'integrazione salariale relativa alla trasformazione stessa.

3 ter. I benefici di cui al comma 1 sono concessi, nel rispetto delle previsioni del regolamento di cui al comma 2, anche nell'ipotesi di stipulazione del contratto di espansione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 148/2015, tenuto conto dei periodi di fruizione dei benefici di cui al comma 1 anteriori all'applicazione del contratto di espansione e a condizione che sia intervenuta la concessione da parte del competente organo nazionale a favore dell'impresa richiedente dell'intervento straordinario di integrazione salariale conseguente alla stipulazione del contratto di espansione.

4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 4491 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Sostegno alla stipulazione dei contratti di solidarietà difensivi" e con lo stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2009.

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante prelevamento di pari importo a carico dell'unità di bilancio 8.9.1.3410 e del capitolo 9700 - partita 112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, è il seguente:

Art. 15
(Istituzione dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa)

1. Dopo il Capo VIII della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è inserito il seguente:

<<Capo VIII bis
Agenzia Lavoro & Sviluppoimpresa

Art. 30 bis
(Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico e occupazionale del Friuli Venezia Giulia, è istituita l'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa di seguito denominata Agenzia, quale ente pubblico non economico funzionale della Regione, avente personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione.

2. L'Agenzia è strumento di raccordo tra le esigenze del settore produttivo e imprenditoriale e le attività dei soggetti pubblici e privati competenti in materia di attività produttive e politiche del lavoro.

3. L'Agenzia ha sede legale a Trieste.

Art. 30 ter
(Funzioni della Regione)

1. La Regione, nei confronti dell'Agenzia, esercita le seguenti funzioni:

a) nomina gli organi;

b) definisce l'assetto organizzativo, nonché la dotazione organica suddivisa per categorie e profili professionali;

c) definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione;

d) esercita attività di vigilanza e controllo;

e) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro e formazione d'intesa con l'Assessore competente in materia di attività produttive, sono definiti gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione.

Art. 30 quater
(Competenze dell'Agenzia)

1. L'Agenzia opera a supporto della Regione nella programmazione, progettazione e indirizzo delle politiche occupazionali e di investimento del sistema imprenditoriale regionale, con particolare riguardo a:

a) attuazione delle politiche, definite dalla Giunta regionale, a sostegno dell'attrattività del territorio e dell'imprenditoria regionale anche in vista del conseguimento di ricadute occupazionali positive;

b) promozione delle condizioni localizzative ritenute idonee per attrarre investimenti nazionali e internazionali e per l'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali sul territorio regionale, prioritariamente negli agglomerati industriali, finalizzati anche alle ricadute occupazionali positive;

c) analisi delle procedure e delle formalità relative all'accesso e allo svolgimento delle iniziative imprenditoriali regionali;

d) coordinamento della gestione delle situazioni di crisi aziendale sul territorio regionale, al fine di promuovere e favorire processi di transizione imprenditoriale finalizzati alla salvaguardia del tessuto produttivo regionale e alla conseguente tutela dei livelli occupazionali;

e) sviluppo di modalità efficaci di governance locale interattiva coinvolgendo ai vari livelli i soggetti istituzionali ed economici interessati, in particolare nelle attività di preparazione e progettazione di singole iniziative e portafogli di progetti, attraverso diverse forme e meccanismi operativi di comunicazione e coordinamento quali conferenze, comitati, tavoli tecnici e gruppi di lavoro tematici;

f) coordinamento delle politiche di crescita imprenditoriale in termini dimensionali, di accrescimento tecnologico e di internazionalizzazione, finalizzate anche al conseguimento di ricadute occupazionali positive;

g) promozione della professionalizzazione, del reintegro lavorativo e della formazione professionale, con particolare attenzione nei confronti dei lavoratori giovani e delle nuove professionalità derivanti dalla trasformazione produttiva digitale;

h) supporto all'attività degli organi collegiali e dei tavoli di concertazione competenti in materia di sviluppo economico e di lavoro previsti dalla vigente legislazione regionale, promuovendo la diffusione di modelli d'impresa a vocazione comunitaria e di esperienze partecipative di relazioni industriali;

i) promozione di iniziative per la valorizzazione della responsabilità sociale d'impresa;

j) osservazione e analisi, in collaborazione con le Amministrazioni competenti, dei fenomeni infortunistici e di lavoro sommerso e irregolare in regione sulla base della loro articolazione territoriale, settoriale e per dimensione aziendale, in vista dell'elaborazione di misure innovative di intervento finalizzate a contrastare tali fenomeni;

k) ideazione e attuazione di campagne di informazione mirate per le imprese e i lavoratori, per la diffusione della conoscenza degli strumenti esistenti finalizzati allo sviluppo economico e occupazionale;

l) supporto agli uffici regionali nella redazione dei programmi operativi comunitari.

2. L'Agenzia predispone il Programma di marketing territoriale, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive d'intesa con l'Assessore competente in materia di lavoro e formazione, volto a promuovere l'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali tramite:

a) la ricerca di investitori nazionali ed esteri;

b) la promozione dell'immagine della regione, delle realtà produttive regionali e delle opportunità di investimento, anche tramite il portale di cui all'articolo 4 della legge regionale 3/2015 come sostituito dall'articolo 15, comma 5, lettera b), legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019);

c) l'integrazione a livello di area territoriale delle politiche settoriali regionali e delle politiche locali, con particolare riguardo alla valorizzazione dell'ambiente, alla logistica, alla riqualificazione territoriale e alla formazione;

d) la predisposizione della mappatura analitica delle aree disponibili con le informazioni utili alle valutazioni delle imprese ai fini dell'insediamento, nonché delle aree industriali dismesse ai fini della promozione al loro riutilizzo;

e) la promozione di iniziative in materia di responsabilità sociale d'impresa.

3. L'Agenzia dà attuazione al Programma di marketing territoriale di cui al comma 2 anche attraverso la predisposizione di materiale promozionale e informativo, nonché attraverso pubblicazioni su mezzi di comunicazione specialistici e a tal fine può avvalersi anche di esperti esterni all'Amministrazione regionale e della collaborazione dei consorzi di cui al capo II del titolo V della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali).

4. In relazione alle imprese che a seguito della promozione unitaria dell'offerta localizzativa nella regione intendono insediare nuove attività, i consorzi di cui all'articolo 62 della legge regionale 3/2015 e il sistema delle Autonomie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano assieme all'Agenzia l'informazione specifica ai singoli investitori sulle procedure di insediamento.

5. L'Agenzia può svolgere per conto della Regione attività di studio, ricerca, analisi e monitoraggio in materia economica. Per l'espletamento di tali attività può stipulare apposite convenzioni con università, istituti di ricerca specializzati ed enti pubblici qualificati, società per la valorizzazione del trasferimento tecnologico e per lo sviluppo dell'innovazione riconosciute come incubatori certificati o facenti parte dei cluster di cui alla legge regionale 3/2015 e può avvalersi di esperti di settore.

Art. 30 quinquies
(Organi)

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il Direttore generale;

b) il Revisore unico dei conti.

Art. 30 sexies
(Il Direttore generale)

1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e della gestione dell'Agenzia.

2. Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) adotta il bilancio annuale e pluriennale di previsione e il rendiconto generale;

b) adotta il Piano strategico di durata triennale e il Piano operativo annuale sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale e redige la relazione sulla gestione;

c) ha la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia con facoltà di conciliare e transigere;

d) adotta il regolamento concernente l'ordinamento, l'assetto organizzativo, il funzionamento dell'Agenzia;

e) dirige la struttura, ne assicura la funzionalità e garantisce la realizzazione del Piano strategico assumendo le conseguenti iniziative;

f) provvede alla gestione del personale e alla stipula dei contratti individuali di lavoro;

g) trasmette gli atti soggetti al controllo alla Direzione centrale competente in materia di lavoro e formazione che provvede, d'intesa con la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, al successivo loro inoltro alla Giunta regionale.

Art. 30 septies
(Incarico)

1. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro e formazione d'intesa con l'Assessore competente in materia di attività produttive.

2. Il Direttore generale è scelto tra soggetti che abbiano svolto attività dirigenziali per almeno cinque anni in enti pubblici o privati e in possesso di specifiche competenze e professionalità attinenti l'ambito operativo dell'Agenzia.

3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale. La Giunta regionale determina i contenuti del contratto, ivi comprese le clausole risolutive del rapporto, nonché il trattamento economico commisurato alle retribuzioni previste per i dirigenti apicali dell'Amministrazione regionale.

4. Il conferimento dell'incarico di Direttore generale a dipendenti della Regione determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Il conferimento dell'incarico a soggetti provenienti da altre pubbliche amministrazioni è subordinato al loro collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.

Art. 30 octies
(Revisore unico dei conti)

1. Il Revisore unico dei conti esercita funzioni di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:

a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;

b) esprime parere sul bilancio di previsione annuale e pluriennale;

c) accerta almeno ogni semestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore generale.

2. Il Revisore unico dei conti e il revisore supplente sono nominati con decreto del Presidente della Regione tra soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati). Con le medesime modalità è nominato un Revisore supplente.

3. Il Revisore unico dei conti e il revisore supplente sono designati dall'Assessore competente in materia di bilancio.

4. Il Revisore unico dei conti resta in carica cinque anni dalla data del provvedimento di nomina.

5. Il Revisore unico dei conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo.

6. Il Revisore unico dei conti ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale per il tramite delle Direzioni centrali vigilanti.

7. La Giunta regionale determina i compensi e i rimborsi spese del Revisore unico dei conti e del Revisore supplente ai sensi della normativa regionale vigente.

Art. 30 nonies
(Comitato scientifico)

1. L'Agenzia può avvalersi di un Comitato scientifico, composto da non più di cinque esperti in materia di economia e lavoro, nominati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro e formazione

d'intesa con l'Assessore competente in materia di attività produttive, con funzione di consultazione strategica e di sostegno alle attività di promozione dello sviluppo economico e occupazionale della regione.

2. La nomina e la partecipazione alle sedute del Comitato danno diritto esclusivamente al rimborso delle spese

Art. 30 decies
(*Dotazioni finanziarie)*

1. Costituisce fonte di finanziamento dell'Agenzia la quota annuale per le spese di funzionamento e attività, determinata in sede di approvazione della legge di bilancio regionale.

2. Possono inoltre essere fonti di finanziamento:

a) i proventi derivanti dalla gestione delle proprie attività;

b) gli ulteriori finanziamenti previsti dalla Regione;

c) i finanziamenti dell'Unione europea, dello Stato nonché di altri organismi nazionali e internazionali e istituzioni pubbliche per la realizzazione di progetti specifici nell'ambito delle materie di competenza;

d) eventuali altre entrate.

Art. 30 undecies
(Gestione economica e patrimonio)

1. L'Agenzia ha un bilancio proprio e applica la disciplina contabile prevista per gli Enti regionali.

2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse economiche e finanziarie d'intesa con gli Assessori competenti in materia di attività produttive e di lavoro e formazione, sono individuati i beni mobili e immobili, materiali e immateriali del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilità, alla gestione diretta e indiretta e alla vigilanza dell'Agenzia.

Art. 30 duodecies
(Vigilanza e controllo)

1. Sono soggetti al controllo di legittimità e al controllo di cui all'articolo 67, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il rendiconto generale;

b) il piano strategico e il piano operativo annuale;

c) i regolamenti e gli altri atti di carattere generale concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Agenzia.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione centrale competente in materia di lavoro e formazione che, d'intesa con la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l'istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e di eventuali pareri, alla Giunta regionale per l'approvazione.

3. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro venti giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine gli atti diventano esecutivi.

4. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è interrotto per una sola volta per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori; in tal caso il termine decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.

5. Gli atti di cui al comma 1, lettera a), sono trasmessi alla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie per il parere di competenza.

6. Il Direttore generale adegua il provvedimento alle indicazioni della Giunta regionale entro venti giorni dalla ricezione della relativa deliberazione.

7. Ai fini della vigilanza il Direttore generale trasmette alla Giunta, per il tramite delle Direzioni centrali competenti in materia di lavoro e formazione e di attività produttive, una relazione annuale sull'attuazione degli indirizzi e sul raggiungimento degli obiettivi.

Art. 30 terdecies
(Personale dell'Agenzia)

1. Il personale dell'Agenzia appartiene al ruolo unico regionale.

2. Qualora la realizzazione di particolari attività implichi la necessità, per periodi di tempo limitato, di reperire risorse professionali specifiche, l'Agenzia può ricorrere a consulenze professionali, a collaborazioni esterne, ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ovvero ad altre forme di lavoro flessibile.>>.

2. Il Direttore generale dell'Agenzia di cui all'articolo 30 sexies della legge regionale 11/2009, come inserito dal comma 1, è nominato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. La Regione, in conformità alle disposizioni di cui al Capo VIII bis della legge regionale 11/2009, come inserito dal comma 1, adegua il proprio <<Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione e degli enti regionali>>, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres..

4. In fase di avvio dell'Agenzia di cui all'articolo 30 bis della legge regionale 11/2009, come inserito dal comma 1, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di personale e previa indicazione da parte delle Direzioni attività produttive e lavoro e formazione, individua il personale regionale da trasferire o le diverse modalità di utilizzo dello stesso a favore dell'Agenzia.

5. Alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 3 è abrogato;

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

<<Art. 4
(Portale del marketing territoriale)

1. La Regione promuove il sistema produttivo regionale e le proposte localizzative maggiormente attrattive, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, con l'indicazione delle relative dotazioni infrastrutturali e di servizio, dei settori che possono beneficiare di condizioni di vantaggio o di incentivi fiscali e a titolo di contributo e delle informazioni rese disponibili dalle strutture regionali competenti ed in particolare dall'Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro, relative alla manodopera in termini di potenziale domanda e offerta sul territorio, privilegiando lo sviluppo del portale del marketing territoriale ai sensi dell'articolo 2, comma 82, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011).

2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive d'intesa con l'Assessore competente in materia di lavoro e formazione, sono disciplinati le modalità e i criteri per lo sviluppo del portale del marketing territoriale garantendo l'accessibilità e la fruibilità del portale secondo i criteri previsti dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici), nonché i rapporti tra i soggetti che concorrono allo sviluppo dello stesso.>>.

6. Per le finalità di cui all'articolo 30 decies, comma 1, della legge regionale 11/2009, come introdotto dal comma 1, è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella O di cui al comma 7.

7. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella O.

- Il testo dell'articolo 12, commi dal 13 al 16, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12
(Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica)

- omissis -

13. Al fine di valorizzare le professionalità interne all'amministrazione, per gli anni 2011, 2012 e 2013 la spesa annua della Regione, e degli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione, per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, è ridotta del 20 per cento rispetto alla media delle medesime spese riferite ai consuntivi del triennio 2007-2009.

14. (ABROGATO)

15. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 la Regione e gli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione non possono stipulare contratti di sponsorizzazione. A decorrere dal 2014 la Regione e gli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

16. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 non si applicano al Fondo speciale per l'internazionalizzazione della Regione Friuli Venezia Giulia istituto ai sensi dell'articolo 9, commi 7 e 8, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), alla PromoTurismoFVG, all'Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane**, all'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa** e all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (ERPAC).

- omissis -

- Il testo dell'articolo 8, commi dal 10 al 22, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8
(Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

- omissis -

10. Al fine di concorrere alla promozione della regolarità lavorativa nel settore edile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili), finalizzato alla realizzazione nel 2019 di progetti formativi e informativi in materia di sicurezza sul lavoro, a favore dei lavoratori edili iscritti alle Casse Edili, nonché a favore dei lavoratori edili disoccupati che, alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, risultassero iscritti alle Casse medesime.

11. Ciascuna Cassa Edile presenta, anche in collaborazione con la Scuola Edile del medesimo territorio, entro il 28 febbraio 2019, alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, il progetto di cui al comma 10, corredato di un preventivo delle spese previste per la realizzazione del progetto medesimo. Sono ammissibili esclusivamente le spese strettamente funzionali alla realizzazione del progetto. Non sono ammissibili, in particolare, le spese del personale. Contestualmente alla presentazione del progetto, la Cassa Edile richiede la concessione del contributo di cui al comma 10, indicando il numero di iscritti al 31 dicembre 2018.

12. Ciascuna Cassa Edile può richiedere, contestualmente alla presentazione della domanda di concessione del contributo, la liquidazione dello stesso in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fidejussione bancaria, assicurativa o prestata da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) di importo pari alla somma da erogare.

13. La Direzione centrale competente in materia di lavoro valuta i progetti di cui al comma 10 e, in caso di esito favorevole della valutazione, entro il 31 marzo 2019, procede alla concessione del contributo nonché, nell'ipotesi di cui al comma 12, alla liquidazione in via anticipata dello stesso.

14. Le iniziative previste dai progetti di cui al comma 10 sono realizzate **nel periodo dal 15 aprile al 31 dicembre 2019.**

15. Ciascuna Cassa Edile trasmette **entro il 28 febbraio 2020**, alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), richiedendo contestualmente la liquidazione del contributo ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 12, della parte residua dello stesso.

16. Sulla base della rendicontazione di cui al comma 15, la Direzione centrale competente in materia di lavoro procede alla liquidazione del contributo ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 12, della parte residua dello stesso.

17. Le risorse di cui al comma 18 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero di iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2018.

18. Per le finalità previste dal comma 10 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 55.

19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Polo Tecnologico di Pordenone, società consortile per azioni, un

contributo per la realizzazione dei lavori di ampliamento della sede adibita a parco scientifico e tecnologico regionale e l'eventuale fornitura di arredi e attrezzature.

20. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 19 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di ricerca, corredata della relazione degli interventi da realizzare.

21. Per le finalità di cui al comma 19, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e pertanto il contributo è ammissibile nella misura massima del **50 per cento** dei costi ammissibili riferiti ai costi degli investimenti materiali.

22. Per le finalità previste dal comma 19 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 55

- omissis -

- Il testo dell'articolo 27 del regolamento (UE) della Commissione 17 giugno 2014, n. 651, è il seguente

Articolo 27
(Aiuti ai poli di innovazione)

1. Gli aiuti ai poli d'innovazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti ai poli di innovazione sono concessi esclusivamente al soggetto giuridico che gestisce il polo di innovazione (organizzazione del polo).

3. L'accesso a locali, impianti e attività del polo è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 10% dei costi di investimento del polo di innovazione possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli. Al fine di evitare una sovracompensazione, è necessario che tale accesso sia proporzionale al contributo dell'impresa ai costi di investimento e che tali condizioni siano rese pubbliche.

4. I canoni pagati per l'utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del polo corrispondono al prezzo di mercato o ne riflettono i relativi costi.

5. Per la creazione o l'ammodernamento dei poli di innovazione possono essere concessi aiuti agli investimenti. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali.

6. L'intensità di aiuto degli aiuti agli investimenti a favore dei poli di innovazione non supera il 50% dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per i poli di innovazione situati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per i poli di innovazione situati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

7. Per la gestione dei poli di innovazione possono essere concessi aiuti al funzionamento di durata non superiore a dieci anni.

8. I costi ammissibili degli aiuti al funzionamento per i poli di innovazione sono le spese di personale e le spese amministrative (comprese le spese generali) riguardanti:

a) l'animazione del polo al fine di agevolare la collaborazione, la condivisione di informazioni e la fornitura o messa a disposizione di servizi specializzati e personalizzati di sostegno alle imprese;

b) l'attività di marketing del polo volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese o organismi e ad aumentare la visibilità del polo;

c) la gestione delle infrastrutture del polo; l'organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze, il lavoro in rete e la cooperazione transnazionale.

9. L'intensità di aiuto degli aiuti al funzionamento non supera il 50% del totale dei costi ammissibili durante il periodo in cui sono concessi gli aiuti.

- Il testo degli articolo 4, 5 e 7 del decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 0128/Pres, è il seguente:

Art. 4
(Criteri e modalità di riparto)

1. Le risorse disponibili per le finalità di cui all'articolo 1 sono ripartite sulla base dei seguenti criteri:

a) una quota compresa tra il 15 e il 30 per cento è ripartita in base ai seguenti indicatori di qualità per un punteggio complessivo massimo di quindici punti per ciascun nido d'infanzia, così come specificato nella modulistica di cui all'Allegato A:

1) presenza di un coordinatore pedagogico del nido d'infanzia;

2) qualità educativa del servizio;

3) tempo dedicato all'organizzazione del lavoro, alla programmazione, all'aggiornamento;

4) incontri periodici retribuiti di tutto il personale per impostazione e verifica del lavoro educativo;

5) graduazione delle rette di frequenza in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie che accedono al servizio;

6) presenza di una sezione lattanti con accoglimento di bambini dai 3 agli 12 mesi di età.

b) la quota residua è ripartita in base al numero dei bambini accolti, calcolato come media aritmetica semplice delle rilevazioni effettuate alle date di cui al comma 3, tenuto conto dei mesi di effettivo funzionamento del servizio, fino ad un massimo di euro 1.800,00 annui per bambino;

2. La quota di cui al comma 1, lettera a), è attribuita per il 60 per cento esclusivamente sulla base del punteggio complessivo risultante dagli indicatori di qualità mentre, per il restante 40 per cento, si considera una ponderazione in base al numero di bambini risultante dall'applicazione del criterio di cui alla lettera b).

3. Per ogni nido d'infanzia va indicato il numero dei bambini accolti alla data del 1° ottobre o alla data di effettivo avvio del servizio, se successiva, e alla data del 30 aprile o quella di cessazione del servizio, se precedente.

4. Ai fini del riparto, il numero dei bambini accolti indicato ai sensi del comma 3 non può superare il numero massimo stabilito per la ricettività del nido d'infanzia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), maggiorato in misura non superiore a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni regolamentari in materia.

Art. 5
(Modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande per accedere ai contributi di cui al presente regolamento sono presentate dai soggetti di cui all'articolo 2 al Servizio politiche per la famiglia e sviluppo dei servizi socio-educativi, anche con modalità informatica secondo quanto stabilito con decreto del Direttore centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione da pubblicarsi sul BUR, entro il 15 settembre di ogni anno con riferimento all'anno scolastico precedente. Il termine è perentorio e la presentazione della domanda oltre la scadenza ne comporta l'esclusione.

2. Le domande, redatte secondo il modello di cui all'Allegato A, sono sottoscritte a pena di esclusione dal legale rappresentante del richiedente di cui all'articolo 2 oppure, nel caso in cui la domanda sia presentata da un ente pubblico, dal responsabile dell'ufficio competente secondo il rispettivo ordinamento.

3. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) deve essere allegata alla domanda, a pena di esclusione, la delega redatta in conformità all'allegato B.

4. Per ogni nido d'infanzia può essere presentata una sola domanda di contributo, fatto salvo il caso di subentro nella gestione del servizio da parte di altro soggetto, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2.

5. I soggetti gestori di più nidi d'infanzia possono presentare un'unica istanza secondo il modello Allegato A riportando alla sezione B e alla sezione C del modulo di domanda tutti i dati richiesti per ciascun nido d'infanzia gestito.

- omissis -

Art. 7
(Concessione e rendicontazione del finanziamento, controlli regionali)

1. Il contributo è concesso con decreto del Direttore del servizio competente e può essere erogato contestualmente alla concessione in misura non superiore al 50 per cento dell'importo complessivamente spettante; il saldo viene erogato sulla base della rendicontazione di cui al presente articolo.

2. La rendicontazione è effettuata entro i termini stabiliti nel decreto di concessione con le modalità di cui agli articoli 41, 42

e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. In sede di rendicontazione, al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui all'articolo 1, comma 2, i beneficiari presentano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che, sulla base delle risultanze contabili e fiscali, attesti:

a) l'utilizzo parziale o totale del contributo per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2;

b) che il contributo rendicontato non supera la differenza tra le spese ed i costi di cui all'articolo 6, con riferimento all'anno scolastico per cui il contributo è stato chiesto, e tutte le entrate riferibili al medesimo periodo.

4. L'eventuale documentazione di spesa prevista dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 7/2000 deve essere prodotta in relazione all'importo del contributo concesso, deve essere direttamente riferibile alla gestione del servizio per cui è stato richiesto il contributo e deve risultare regolarmente quietanzata alla data di presentazione del rendiconto.

5. Qualora in sede di rendicontazione risulti che il contributo concesso supera la differenza tra le spese e le entrate, lo stesso viene rideterminato e il beneficiario è tenuto alla restituzione della quota eventualmente già erogata e non spettante.

6. In caso di mancata presentazione del rendiconto o di rinuncia al contributo da parte del beneficiario, il contributo stesso viene revocato e il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intera quota eventualmente già erogata, maggiorata degli interessi calcolati ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2000, a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di effettiva restituzione.

7. In relazione alle dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3 e ai dati dichiarati in sede di domanda di contributo ai fini della quantificazione del contributo spettante, il Servizio competente può disporre dei controlli a campione sulla veridicità dei dati esposti, anche con eventuali ispezioni da parte del personale regionale presso la sede del soggetto beneficiario del contributo, richiedendo copia di tutti i documenti contabili e fiscali considerati ai fini delle attestazioni effettuate.

8. I soggetti sottoposti ai controlli di cui al comma 6, sono tenuti a collaborare con il personale regionale incaricato e presentare tempestivamente e comunque entro 20 giorni la documentazione richiesta.

- Il testo dell'articolo 12, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28, modificato dal presente articolo è il seguente:

Art. 12
(*Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili*)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2 (Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014), le parole <<al 31 dicembre 2018>> sono sostituite dalle seguenti: <<al 30 aprile 2019>>.

2. Successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 2/2015 , la disposizione di cui all'articolo 9, comma 2 bis, della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori), si interpreta nel senso che la determinazione della misura massima è effettuata mediante applicazione della percentuale di riduzione stabilita all'articolo 2, comma 2, della citata legge regionale 2/2015 anche nel caso gli assegni vitalizi maturati in relazione alla carica di assessore regionale e in relazione al mandato di consigliere regionale siano soggetti a misure diverse di riduzione in ragione della corresponsione anticipata degli stessi.

3. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), le parole <<al 31 dicembre 2018>> sono sostituite dalle seguenti: <<al 30 aprile 2019>>.

4. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 20 novembre 2018, n. 26 (Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, disposizioni in materia di funzione pubblica della Regione, nonché modifica alla legge regionale 2/2015 concernente il trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali), è aggiunto il seguente periodo: <<L'incarico di Vice Segretario generale coordinatore dell'Area generale, già conferito al 31 dicembre 2018, si intende confermato sino alla scadenza naturale, salvo il caso di revoca anticipata; a far data dall'1 gennaio 2019 le funzioni di Vice Segretario generale coordinatore dell'Area generale sono sostituite dalle funzioni di Vice Segretario generale previste all'articolo 1 bis della legge regionale 8/2000 , come sostituito dal comma 1.>>.

5. Per gli anni 2019, 2020 e 2021 la spesa annua della Regione e degli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione per le relazioni pubbliche, i convegni, la pubblicità e la rappresentanza è ridotta del 20 per cento rispetto alla media delle medesime spese riferite ai consuntivi del triennio 2007-2009.

5 bis. La disposizione di cui al comma 5 non si applica al Fondo speciale per l'internazionalizzazione della Regione Friuli Venezia Giulia istituto ai sensi dell'articolo 9, commi 7 e 8, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), alla PromoTurismoFVG, all'Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane**, all'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa** e all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (ERPAC).

6. Il comma 14 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), è abrogato.

7. In via di interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali), viene considerato spesa diretta l'acquisto di pubblicazioni e di libri di carattere promozionale dell'attività di competenza regionale.

8. Al secondo periodo del comma 1 ter dell'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), le parole <<alle medesime finalità>> sono sostituite dalle seguenti: <<a finalità>>.

9. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), è abrogata.

10. I contributi agli investimenti individuati negli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono pagati d'ufficio, in via anticipata, con atto della Direzione centrale competente in materia di finanze, entro gli esercizi di imputazione dei relativi impegni di spesa.

11. L'adozione degli atti necessari alla conclusione del procedimento contributivo resta attribuita alle Direzioni centrali competenti per materia.

- Il testo dell'articolo 10, commi dal 19 al 22, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, modificato dal presente articolo è il seguente:

Art. 10
(Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

- omissis -

19. All'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguente modifiche:

a) (ABROGATA)

b) al comma 16 le parole <<all'Agenzia regionale per l'edilizia sostenibile s.r.l. (ARES)>> sono soppresse; le parole <<all'Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla PromoTurismoFVG>> e le parole <<all'Azienda Speciale Villa Manin>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (ERPAC)>>.

20. Per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 la spesa annua della Regione, e degli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione, per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore al 75 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 così come determinato dall'applicazione della riduzione disposta dall'articolo 12, comma 13, della legge regionale 22/2010.

21. Nel caso in cui i limiti di spesa stabiliti dal comma 20 non vengano rispettati, trova applicazione l'articolo 1, comma 7, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 125/2013.

22. Per gli enti di nuova o recente costituzione per i quali non sia utilizzabile il riferimento alla spesa sostenuta negli anni precedenti previsto in linea generale, fintanto che non vi sia un primo triennio di attività in ordine al quale calcolare una media di spesa sostenuta, il rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 19, 20 e 21 è garantito dagli stessi contenendo la spesa annua nel limite delle esigenze imprescindibili preventivamente assentite dalle Direzioni vigilanti e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della spesa complessiva annua a bilancio o dei costi complessivamente iscritti a conto economico. **In sede di avvio dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, al fine di garantire lo svolgimento delle attività di competenza previste dall'articolo 30 quater della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia**

di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), tale percentuale massima è fissata nel 40 per cento.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 8, commi dal 16 al 19, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13, modificato dal presente articolo è il seguente:

Art. 8
(Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

- omissis -

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Istituti statali di istruzione professionale e anche agli istituti tecnici statali con sede in regione, contributi straordinari una tantum diretti all'acquisto di nuove attrezzature di laboratorio, all'adeguamento dell'impiantistica e delle strutture laboratoriali ai fini di un ammodernamento delle attrezzature e strutture didattiche che consenta di migliorare l'aderenza della formazione professionale al mondo del lavoro.

17. Il contributo di cui al comma 16 è concesso nella misura massima di 30.000 euro per Istituto, a seguito della presentazione della domanda da parte degli Istituti interessati alla Direzione centrale competente in materia di formazione, **entro il 31 marzo 2020**. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissate le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa secondo quanto previsto dalla legge regionale 7/2000.

18. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 36.

- omissis -

- Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26/2015 vedi nota all'articolo 2.

Note all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 9, commi dal 53 al 55, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14, è il seguente:

Art. 9
(Finalità 8 - protezione sociale)

- omissis -

53. L'Amministrazione regionale, al fine di garantire sistematico supporto alle attività di programmazione, progettazione e gestione degli interventi relativi al governo del sistema sanitario e sociale, nonché alle politiche per la famiglia e per i giovani, si avvale delle competenze dell'Area Welfare di Comunità, istituita presso l'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana".

54. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 53, l'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana" è autorizzata ad assumere, ai sensi delle disposizioni vigenti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale, tramite concorso pubblico o selezione per avviso pubblico, personale a tempo indeterminato e determinato per garantire il fabbisogno organico di profili professionali della dirigenza e del comparto necessari per le attività svolte dall'Area Welfare di Comunità. Tale personale viene inserito in una dotazione organica aggiuntiva, distinta da quella approvata dall'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana", la cui consistenza numerica è determinata annualmente e non potrà superare, in ogni caso, il limite percentuale dell'1,5 per mille delle dotazioni organiche complessive degli enti del Servizio sanitario regionale. Il responsabile della struttura operativa può essere nominato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 5, della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale), e successive modifiche e integrazioni. L'attività di supporto

e le risorse necessarie verranno annualmente individuate dalla Giunta regionale nelle Linee per la gestione del Servizio sanitario regionale e negli altri atti di programmazione regionale inerenti ai settori e materie di cui al comma 53, nonché tramite convenzioni per la gestione operativa di progetti sperimentali e di innovazione, anche a livello internazionale, relativi agli ambiti suddetti a valere su specifici fondi regionali, nazionali e comunitari. L'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana", per le funzioni di cui al comma 53, adotterà contabilità separata senza oneri aggiuntivi a suo carico.

54 bis. Le attività di cui al comma 53 di natura sociosanitaria sono soggette alla programmazione annuale del Servizio sanitario regionale di cui agli articoli 16 e 20 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria).

55. In sede di prima applicazione la dotazione organica aggiuntiva e l'assetto organizzativo della struttura di cui al comma 54 sono approvati, su proposta del Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana", con decreto del Direttore della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 9, commi da 29 a 31, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9
(Salute, politiche sociali e disabilità)

- omissis -

[29. L'Amministrazione regionale, al fine di sostenere il sistema di mobilità e accessibilità a favore delle persone con disabilità, è autorizzata a concedere alle associazioni di volontariato e di promozione sociale con sede in regione, iscritte nei rispettivi registri regionali e aventi quali esplicite finalità statutarie la tutela e promozione sociale delle persone con disabilità, contributi straordinari per sostenere gli oneri connessi all'acquisto di autoveicoli di categoria M1 e M2 allestiti per il trasporto di persone con disabilità.]

[30. Al fine di ottenere i contributi di cui al comma 29 le associazioni di volontariato e di promozione sociale presentano alla Direzione centrale competente in materia di disabilità domanda di contributo corredata di estratto dello statuto dell'associazione e di preventivo di spesa dell'autoveicolo.]

[30 bis. A pena di esclusione, la domanda è presentata via posta elettronica certificata per un solo mezzo per ciascun richiedente, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021).]

[30 ter. I contributi di cui al comma 29 sono concessi con procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a sportello di cui all'articolo 36, commi 1 e 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile fino a un importo massimo di 50.000 euro, fino a esaurimento delle risorse disponibili a bilancio regionale. La Direzione istruisce le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse accertandone la completezza e la regolarità formale e verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti il contributo e di quelli oggettivi dell'automezzo e la conseguente ammissibilità della spesa.]

31. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 35.

- omissis -

- Il testo degli articoli 3 e 5 della legge regionale 26 luglio 1996, n. 26, modificato dal presente articolo è il seguente:

Art. 3
(Destinatari del servizio)

1. Il servizio è diretto ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, per i quali sia riconosciuta da parte dei servizi territoriali

competenti la condizione di rischio di istituzionalizzazione socio-sanitaria ed è erogato in forma gratuita **[o semigratuita, in relazione alle condizioni economiche previste da apposite direttive regionali]**.

- omissis –

Art. 5
(Attivazione del servizio, modalità di gestione e di accesso)

1. Con provvedimento da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale:

a) determina, in sede di prima applicazione della presente legge, il numero delle utenze complessive attivabili sul territorio regionale, ivi comprese quelle eventualmente attivabili ai sensi del comma 3;

b) individua i criteri di priorità per l'ammissione dell'utenza al servizio;

[c) emana le direttive di cui all'articolo 3 per l'individuazione dell'utenza avente titolo all'erogazione gratuita del servizio nonché stabilisce la misura della partecipazione alla spesa da parte della restante utenza.]

- Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26/2015 vedi nota all'articolo 2.

Note all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, è il seguente:

Art. 31
(Monitoraggio delle condizioni strutturali degli enti locali. Sistema incentivante e sanzionatorio)

1. Le condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali, individuate ai sensi dell'articolo 30, sono soggette al monitoraggio annuale da parte della struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

1 bis. (ABROGATO)

1 ter. (ABROGATO)

1 quater. Agli enti locali che inviano i flussi informativi relativi al rendiconto di gestione alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) trascorsi sessanta giorni dal termine fissato dalla normativa statale in materia, è applicata una sanzione a valere sui trasferimenti spettanti all'ente per l'esercizio successivo. La misura della sanzione è pari allo 0,1 per cento della quota ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale.

2. (ABROGATO)

3. Il regolamento di cui all'articolo 30, comma 3, può prevedere, tra le sanzioni per i comportamenti determinanti lo scostamento rispetto a obiettivi di finanza pubblica e fino alla dimostrazione della messa in atto di provvedimenti correttivi, fra i quali anche l'alienazione di beni mobiliari e immobiliari rientranti nel patrimonio disponibile dell'ente, nonché la misura massima dell'autonomia impositiva, il divieto di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali e di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche.

3 bis. La disciplina definita con il regolamento regionale di cui all'articolo 30, comma 3, è sperimentale per il primo triennio di applicazione. Le misure incentivanti e sanzionatorie di cui all'articolo 30, comma 3, lettera d bis), sono definite in esito alla sperimentazione.

4. Con legge regionale sono definiti:

a) i meccanismi automatici sanzionatori, quali l'individuazione di casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali, di interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici, nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari o di gravi violazioni di legge che comportino grave dissesto alle finanze locali;

b) le procedure connesse al dissesto finanziario degli enti locali, all'attività dell'organo di liquidazione, all'acquisizione dei mezzi finanziari per il risanamento, alle disposizioni concernenti il bilancio stabilmente riequilibrato, alle condizioni e ai limiti conseguenti al risanamento

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 19
(Disposizioni generali)

1. Il budget, sulla base del quale definire il limite per le assunzioni a tempo indeterminato, è individuato, a livello di sistema integrato di Comparto, dall'Ufficio unico, sulla base dei dati forniti dalle singole amministrazioni, ferma restando la specifica facoltà assunzionale e la conseguente imputazione della spesa in capo all'amministrazione presso la quale è realizzata la relativa assunzione.

2. Analogamente a quanto previsto dal comma 1, l'Ufficio unico definisce, sulla base dei dati forniti dalle singole amministrazioni, il budget per il ricorso a forme di lavoro flessibile, da utilizzare, a livello di sistema integrato di Comparto, anche per attivare la gara di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c).

3. La Giunta regionale, nel rispetto dei budget di cui ai commi 1 e 2, al fine di garantire l'equilibrio occupazionale e finanziario all'interno del sistema integrato del Comparto medesimo è autorizzata a porre in essere, secondo le modalità e i criteri definiti con apposito regolamento, le misure necessarie a far fronte, anche attraverso forme compensative tra le amministrazioni o tra le finalità di cui ai commi 1 e 2 a favore di quella di cui al comma 2, a particolari e contingenti esigenze delle singole amministrazioni non perseguibili con gli strumenti ordinari.

4. Il personale assunto mediante procedura selettiva o trasferito mediante mobilità deve permanere per almeno cinque anni nell'amministrazione presso cui è stato assunto o trasferito prima di poter ottenere trasferimenti per mobilità, **fatto salvo il caso in cui vi sia l'accordo tra le amministrazioni interessate**.

5. Le amministrazioni del Comparto unico, prima di dare corso alla copertura dei posti vacanti, verificano, presso l'Ufficio unico, la sussistenza di situazioni di eccedenza in altre amministrazioni del Comparto stesso; di detta verifica va dato atto nell'ambito degli avvisi di mobilità o nei bandi di reclutamento.

- Il testo dell'articolo 46 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10, è il seguente:

Art. 46
(Personale di staff delle Province)

1. Nelle more del completamento del processo di riordino delle Province, le Province medesime rideterminano, entro il 31 agosto 2016, le proprie dotazioni organiche per effetto del trasferimento di funzioni di cui alla legge regionale 26/2014 riferito alle decorrenze 1 giugno 2016 e 1 luglio 2016, riducendo di una misura non inferiore al 50 per cento, con riferimento alle categorie C e D, il personale adibito a funzioni trasversali o di staff così come risultante alla data del 30 giugno 2016. Per quanto riguarda i successivi piani di subentro, la rideterminazione è effettuata entro il mese successivo alla data di approvazione dei piani stessi.

2. Il personale che per effetto della rideterminazione di cui al comma 1 sia dichiarato non fondamentale per le funzioni che permangono in capo alle Province, è trasferito presso la Regione a eccezione di quello che, per effetto di mobilità volontaria, consegua il trasferimento presso una Unione territoriale intercomunale. In relazione a quanto previsto nel primo periodo, la Regione predispone un avviso di mobilità con l'indicazione dei fabbisogni occupazionali complessivi per categoria e profilo professionale, distinti per singola Unione territoriale intercomunale; il trasferimento del personale alla Regione avviene solo dopo l'esperimento di detta mobilità. L'assegnazione del personale trasferito alla Regione è attuata, sul territorio regionale, in relazione alle esigenze delle singole strutture direzionali e della Segreteria generale del Consiglio regionale e indipendentemente dalla sede di lavoro di provenienza.

3. A completamento del trasferimento delle funzioni di cui alla legge regionale 26/2014 il personale di staff che, per effetto della rideterminazione di cui al comma 1, sia rimasto in servizio presso le amministrazioni provinciali per accompagnare lo svolgimento delle funzioni residuali è trasferito con le medesime modalità di cui al comma 2.

4. La copertura degli oneri derivanti dai trasferimenti di cui al presente articolo è assicurata con l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie derivanti dalla riduzione delle conseguenti spese in capo alle Province e mediante le opportune operazioni contabili al bilancio della Regione; le spese di personale per le amministrazioni riceventi, in quanto correlate alle procedure di mobilità di cui ai commi 2 e 3, sono neutre ai fini del rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dalla normativa vigente.

4 bis. Le Unioni territoriali intercomunali, successivamente alla completa attuazione della procedura di mobilità volontaria di cui al comma 2, possono procedere, in relazione ai fabbisogni occupazionali ancora da soddisfare, ad assunzioni di personale

anche mediante l'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato banditi dalla Regione, previa stipula di apposita convenzione. La Regione, fermi restando i trasferimenti di cui ai commi 2 e 3 e al fine di non sottrarre ulteriori risorse umane agli organici delle altre amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, procede, per gli anni 2017, 2018 e 2019, alla copertura dei posti disponibili con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sulla base dei piani occupazionali e nei limiti delle facoltà assunzionali previsti, per le stesse annualità, esclusivamente mediante scorrimento di graduatorie di pubblici concorsi o indizione di pubblici concorsi, fatto salvo il caso in cui il piano occupazionale preveda la facoltà di copertura dei posti mediante mobilità di Comparto o intercompartimentale.

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 18/2016, è il seguente:

Art. 23
(Mobilità di Comparto)

1. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), le amministrazioni procedono, direttamente o tramite l'Ufficio unico, mediante la pubblicazione di un avviso, al fine di acquisire le istanze dei dipendenti interessati, in cui sono indicati i posti che si intendono ricoprire, la posizione economica attribuibile sulla base delle disponibilità della singola amministrazione, i requisiti e le competenze professionali da possedere; tale procedura non è richiesta nel caso in cui l'applicazione della stessa riguardi il contestuale trasferimento reciproco di due lavoratori, a domanda dei medesimi e previo consenso delle amministrazioni interessate. L'avviso, in ogni caso, è pubblicato nell'apposita sezione del sito Internet della Regione a cura dell'Ufficio unico. L'individuazione del dipendente è operata dall'amministrazione interessata alla copertura del posto anche nel caso in cui l'avviso sia attivato dall'Ufficio unico.

2. Ai fini del trasferimento del personale è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza; il nulla osta deve essere reso contestualmente alla presentazione, da parte del dipendente interessato, della domanda di partecipazione alla procedura di mobilità;

3. Il trasferimento del personale ai sensi del presente articolo avviene nel rispetto del disposto di cui all'articolo 19, comma 4. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale, compresi la retribuzione individuale di anzianità e il maturato economico, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata.

4. Le amministrazioni Comunicano, annualmente, all'Ufficio unico i trasferimenti effettuati in attuazione delle procedure di mobilità di cui al presente articolo.

- Il testo dell'articolo 9, commi 25 e 26, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9
(Sistema delle autonomie locali, sicurezza e integrazione, coordinamento della finanza pubblica)

- omissis -

25. I termini di rendicontazione del fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, previsto dall'articolo 14, comma 12, della legge regionale 18/2015, con riferimento alle assegnazioni dell'anno 2017 e dell'anno 2018 sono fissati al 31 dicembre 2019 **e sono prorogabili, per un periodo massimo di nove mesi, con decreto del direttore del Servizio competente in materia di finanza locale, su domanda motivata del Comune**. La rendicontazione delle risorse assegnate dal 2019 è effettuata entro un anno dall'erogazione delle risorse medesime.

26. La disposizione di cui al comma 1 quater dell'articolo 31 della legge regionale 18/2015, come sostituito dal comma 11, non si applica per l'esercizio 2018.

- Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26/2015 vedi nota all'articolo 2.

Note all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22, modificato dal presente articolo è il seguente:

Art. 8
(Concessioni di durata ultrasessennale)

1. Nella valutazione delle istanze per il rilascio di concessioni ultrasessennali di beni appartenenti al demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa, l'istruttoria viene svolta sulla base di:

a) una relazione tecnica illustrativa degli interventi da realizzare, comprensiva di un'analisi e/o di un computo dei costi;

b) un cronoprogramma in cui siano indicati i termini temporali di inizio e ultimazione di tutti gli interventi e lavori previsti, articolati anche per fasi funzionali;

c) un piano economico-finanziario asseverato e redatto da un professionista abilitato che evidenzi costi di realizzazione, costi di gestione e finanziari, ammortamenti, i rientri previsti, tenuto conto della preventivata utenza e della tariffazione da applicare per l'erogazione del servizio e che giustifichi complessivamente la durata della concessione;

d) eventuali elementi ulteriori ritenuti utili dal concedente ai fini della valutazione.

1 bis. Il piano economico-finanziario di cui al comma 1, lettera c), è sottoposto alla valutazione della Sezione demaniale del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 48 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006).

2. Gli atti di concessione di durata ultrasessennale devono contenere:

a) l'indicazione del rapporto tra il recupero degli investimenti e la durata della concessione;

b) la determinazione del valore degli investimenti, comprensivi del costo di realizzazione, di gestione e finanziari, nonché la determinazione dell'ammortamento annuo da assumersi a riferimento per le forme di garanzia di cui alla lettera d), e per la stima di cui al comma 3;

c) la previsione della revisione della durata temporale della concessione con eventuale riduzione della stessa, qualora non venga rispettato il cronoprogramma;

d) l'obbligo di prestare una specifica garanzia finanziaria, nelle forme previste dalla normativa vigente, finalizzata al rispetto degli obblighi concessori, rapportata al 10 per cento del costo degli interventi da realizzarsi e comunque non inferiore a **due annualità** del canone di concessione.

3. Qualora alla scadenza della concessione il concessionario non abbia conseguito l'integrale recupero degli investimenti effettuati mediante il loro totale ammortamento, la quota parte residua degli ammortamenti è posta a carico del concessionario subentrante secondo i principi e le modalità di una stima asseverata e redatta da un professionista abilitato, stabiliti con apposito regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale stima deve considerare gli ammortamenti corrispondenti a una durata teorica massima di ulteriori cinque anni.

3 bis. La stima di cui al comma 3 deve essere acquisita a spese del concessionario uscente e viene sottoposta al parere di congruità della Sezione demaniale del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 48 della legge regionale 10/2017.

- Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26/2015 vedi nota all'articolo 2.

Note all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14, è il seguente:

Art. 1
(Istituzione del Fondo POR FESR 2014-2020)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dal Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della

crescita e dell'occupazione" FESR per il periodo 2014-2020, di cui agli articoli 26, 27, 29, e 96 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, (Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006), nonché degli interventi di cui all'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), previsti dal Programma d'Azione Coesione 2014-2020 di cui al punto 2 "Programmi di Azione e Coesione" della delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 18 gennaio 2015, n. 10 (Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 242, della legge 147/2013 previsti nell'Accordo di Partenariato 2014-20), è costituito il Fondo POR FESR 2014-2020, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), presso la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, da gestire con contabilità separata, secondo quanto disposto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato).

2. Al Fondo affluiscono:

a) le risorse assegnate dall'Unione europea in base alla decisione della Commissione europea di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

b) le risorse appositamente assegnate dallo Stato al Programma operativo e al Programma d'Azione Coesione 2014-2020;

c) le risorse proprie che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a titolo di cofinanziamento regionale del piano finanziario complessivo del Programma operativo, a valere sul Fondo, di cui all'articolo 19, comma 4, lettera a), della legge regionale 21/2007;

d) le risorse destinate dalla Regione alla costituzione di un parco-progetti ammissibile a finanziamento comunitario, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, lettera c), della legge regionale 21/2007;

e) le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie, rimborsi o comunque destinate dalla Regione all'integrazione delle risorse previste dal piano finanziario del Programma operativo e di cofinanziamento del Programma d'Azione Coesione 2014-2020.

3. Gli interessi maturati sul Fondo rimangono nella disponibilità del medesimo. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, l'allocazione di tali risorse, al netto delle ritenute fiscali e delle spese per la tenuta del conto, nell'ambito degli interventi previsti dal Programma operativo, quali risorse aggiuntive al piano finanziario approvato.

- Il testo dell'articolo 83 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6, è il seguente:

Art. 83
(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 1/1984 concernente l'ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative regionali)

1. Il quinto e il sesto comma dell'articolo 12 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), sono abrogati.

- Il testo storico dell'articolo 12 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, è il seguente:

Art. 12
(Ingiunzione di pagamento)

Con l'ordinanza che irroga le sanzioni, l'organo competente ingiunge altresì al responsabile della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente il pagamento della somma dovuta, maggiorata delle spese di notificazione, entro il termine di cui al successivo quarto comma, sotto pena degli atti esecutivi.

L'ordinanza - ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Essa va notificata ai destinatari della sanzione a cura dell'organo che provvede alla irrogazione nelle forme previste dall'articolo 5 della presente legge.

Il pagamento deve essere effettuato, con le modalità stabilite al successivo articolo 13, entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza - ingiunzione. Il termine è di centoventi giorni se l'interessato risiede all'estero.

[In caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.]

[La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.]

- Il testo dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il seguente:

Art. 27
(Esecuzione forzata)

1 Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

2. E' competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.

3. Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi.

4. Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate.

5. Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 24, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.

6. Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

7. Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.

- Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26/2015 vedi nota all'articolo 2.

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è il seguente:

Art. 73
(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è il seguente:

Art. 10
(Bilanci di previsione finanziari)

1. Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

2. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio, la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

a) sugli esercizi successivi a quello in corso considerati nel bilancio di previsione, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio;

b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, imputate anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, delle spese correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.

4. Alle variazioni al bilancio di previsione, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato n. 8, da trasmettere al tesoriere.

4-bis. Il conto del tesoriere è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 17.

LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge n. 62

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 4 ottobre 2019;
- assegnato alla I Commissione, con parere delle Commissioni II, III, IV, V e VI, il 4 ottobre 2019;
- parere reso dalla II Commissione nella seduta del 14 ottobre 2019 e dalle Commissioni IV, VI, III e V nelle rispettive sedute del 15 ottobre 2019;
- esaminato dalla I Commissione permanente nelle sedute dell'11 ottobre e del 16 ottobre 2019 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazioni, di maggioranza, del consigliere Basso e, di minoranza, dei consiglieri Cosolini, Honsell e Sergo;
- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 22 ottobre e in quelle del 23 ottobre 2019 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 5875/P dd. 31 ottobre 2019.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI
SERVIZIO LOGISTICA E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2016
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate:
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio logistica, e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE - SERVIZIO LOGISTICA, E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, e servizi generali